



Procura Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione

Diritto internazionale umanitario nei conflitti armati

Direttore responsabile

Maurizio Block

Supplemento

al n. 1/2023 della Rassegna della Giustizia Militare

Diritto internazionale umanitario nei conflitti armati

Direttore responsabile

Maurizio Block

Premessa

Il presente manuale di diritto internazionale umanitario nei conflitti armati è frutto di una ricerca commissionata dal Ministero della difesa ed affidata ad un corpo di accademici esperti della materia, su suggerimento del Ten. Col. Umberto Montuoro che da tempo aveva sottolineato l'utilità di una pubblicazione del genere.

La tradizione dei manuali militari per le forze armate appartiene al mondo anglosassone, ma si è diffusa rapidamente nell'Europa continentale. Mentre i primi manuali erano testi separati per ciascuna forza armata, si tende ora ad avere manuali interforze, come dimostrano i manuali del Regno Unito, della Repubblica Federale di Germania e della Francia. In Italia mancava un manuale interforze. Il solo manuale esistente riguarda la guerra marittima, cioè lo S.M.M. 9, Istruzioni di Diritto dei Conflitti Armati sul Mare per i Comandi Navali (1988), ora in via di revisione. Altre pubblicazioni sono una mera raccolta di testi. Ovviamente alla carenza riscontrata non possono supplire la Legge di guerra e quella di neutralità emanate nel 1938 e le successive scarse revisioni.

Prescindendo dal diritto in vigore prima della Seconda guerra mondiale, l'Italia è parte praticamente di tutte le convenzioni di diritto internazionale umanitario adottate dopo il 1945, ma nella maggior parte dei casi si è limitata ad introdurre la normativa convenzionale nell'ordinamento interno mediante il c.d. ordine di esecuzione, senza dettare una disciplina *ad hoc*. Di qui la necessità di formulare un corpo di regole che possa guidare il personale civile e militare nell'applicazione delle regole convenzionali, tenendo conto anche delle riserve e dichiarazioni interpretative formulate al momento della ratifica/adesione dei testi. Senza contare che molte regole hanno natura consuetudinaria, per definizione diritto non scritto, che quindi necessita di essere

trasposto in precise disposizioni. Vi sono inoltre regole inserite nei trattati di disarmo, che sono anche regole di diritto umanitario, come accade per la Convenzione del 1993 sul divieto di produzione ed uso di armi chimiche o per la Convenzione sulle mine antipersona (1997) o quella sulle bombe a grappolo (2008), da cui non si può prescindere nella redazione di un manuale di diritto umanitario. Lo stesso dicasi per le convenzioni interessanti gli ambiti spaziali, come la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982) o quelle relative allo spazio extra-atmosferico (1967) o alla Luna e i corpi celesti (1979).

Nella redazione del manuale si è tenuto conto della distinzione tra diritti umani e diritto umanitario e dei casi in cui le due discipline convergono. È escluso dalla presente trattazione il diritto applicabile alle operazioni di *peacekeeping* e di *peace-enforcement*.

Naturalmente il manuale, essendo opera di accademici, non pretende di avere un valore normativo. La sua utilità è apprezzabile sotto diversi profili. Innanzitutto, esso può servire per scopi didattici e come materiale per esercitazioni e addestramento delle forze armate, come ausilio nell'interpretazione delle regole rilevanti di diritto internazionale umanitario. È da ricordare che l'art. 6 del I Protocollo addizionale del 1977 impone un'adeguata conoscenza, già in tempo di pace, del diritto internazionale umanitario e che l'art. 82 obbliga le parti contraenti a nominare consiglieri giuridici, che possano aiutare i comandanti militari nell'opera di interpretazione e applicazione del diritto umanitario.

Nella redazione del manuale si è fatto riferimento non solo ai manuali preparati dalle forze armate di altri Stati, ma anche alle "codificazioni accademiche", come il Manuale di Sanremo applicabile ai conflitti armati sul mare, quello di Harvard sulla guerra aerea, il Manuale di Tallinn sulle operazioni cibernetiche e, da ultimo, il Manuale di Oslo su taluni aspetti specifici del diritto dei conflitti armati, che contiene utili suggerimenti per le operazioni nello spazio extra-atmosferico.

Il presente manuale è diviso in cinque parti, ed è stato redatto da un gruppo di lavoro coordinato da Natalino Ronzitti:

- I. Disposizioni generali, Gabriella Venturini, Prof.ssa Emerita di Diritto internazionale, Università degli Studi di Milano (le regole relative alla neutralità e alla non belligeranza sono state redatte da Natalino Ronzitti);
- II. Le operazioni marittime, Natalino Ronzitti, Prof. Emerito di Diritto internazionale, Università Luiss Guido Carli Roma;

PREMESSA

III. Le operazioni aeree e nello spazio extra-atmosferico e le operazioni cibernetiche, Mirko Sossai, Prof. Associato di Diritto internazionale, Università degli Studi Roma Tre;

IV. I conflitti armati non internazionali, Marina Mancini, Prof.ssa Associata di Diritto internazionale, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;

V. La repressione dei crimini internazionali, Prof.ssa Marina Mancini.

Il gruppo di lavoro ringrazia il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, Dr. Maurizio Block, cui è stata data preventivamente in lettura la parte V, e il Ten. Col. Umberto Montuoro per il contributo dato alla compilazione dell'elenco dei trattati internazionali rilevanti.

Roma, febbraio 2023

Sommario

PRINCIPALI ABBREVIAZIONI E ACRONIMI.....	25
PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	29
SEZIONE 1. IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	33
1.1. <i>Definizioni</i>	33
1.2. <i>Fonti</i>	33
1.3. <i>Sviluppo e codificazione</i>	33
1.4. <i>Adeguamento al DIU dell'ordinamento italiano</i>	36
1.5. <i>Applicazione dei trattati sui diritti umani in tempo di conflitto armato</i>	36
SEZIONE 2. I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	37
2.1. <i>Natura e funzione</i>	37
2.2. <i>Umanità</i>	37
2.3. <i>Necessità militare</i>	38
2.4. <i>Distinzione</i>	38
2.5. <i>Proporzionalità</i>	39
2.6. <i>Clausola Martens</i>	39
2.7. <i>Uguaglianza dei belligeranti</i>	39
2.8. <i>Rispetto della neutralità</i>	40
SEZIONE 3. AMBITO DI APPLICAZIONE SPAZIO-TEMPORALE	40
3.1. <i>Disposizioni applicabili in tempo di pace</i>	40
3.2. <i>Inizio dell'applicazione del DIU</i>	40
3.3. <i>Ambito di applicazione spaziale</i>	41
3.4. <i>Territori neutralizzati</i>	42
3.5. <i>Zone smilitarizzate</i>	42
3.6. <i>Termine di applicazione del DIU in caso di conflitto armato internazionale</i> ...	43
3.7. <i>Termine di applicazione del DIU in caso di conflitto armato non internazionale</i>	43

3.8. <i>Denuncia dei trattati di DIU</i>	44
SEZIONE 4. I LEGITTIMI COMBATTENTI	44
4.1. <i>Status e categorie di legittimi combattenti</i>	44
4.2. <i>Obbligo di distinzione dalla popolazione civile</i>	45
4.3. <i>Spie</i>	46
4.4. <i>Sabotatori</i>	46
4.5. <i>Mercenari</i>	46
4.6. <i>Compagnie militari private</i>	47
SEZIONE 5. OBIETTIVI MILITARI E BENI CIVILI	47
5.1. <i>Attacchi</i>	47
5.2. <i>Obiettivi militari per quanto riguarda le persone</i>	48
5.3. <i>Obiettivi militari per quanto riguarda le cose</i>	48
5.4. <i>Beni di natura civile</i>	49
5.5. <i>Beni culturali</i>	49
5.6. <i>Beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile</i>	50
5.7. <i>Opere e installazioni contenenti forze pericolose</i>	50
5.8. <i>Località non difese</i>	51
SEZIONE 6. I CIVILI E LA POPOLAZIONE CIVILE	52
6.1. <i>Definizioni</i>	52
6.2. <i>Protezione generale</i>	52
6.3. <i>Donne</i>	53
6.4. <i>Fanciulli</i>	53
6.5. <i>Giornalisti</i>	53
6.6. <i>Protezione civile</i>	54
6.7. <i>Azioni di soccorso</i>	54
6.8. <i>Internamento</i>	55
6.9. <i>Trattamento delle persone internate</i>	55
6.10. <i>Garanzie fondamentali</i>	56
SEZIONE 7. I PRIGIONIERI DI GUERRA	56
7.1. <i>Status dei prigionieri di guerra</i>	56
7.2. <i>Casi dubbi</i>	57
7.3. <i>Obblighi generali di trattamento</i>	58
7.4. <i>Inizio della prigionia</i>	58
7.5. <i>Trasferimenti dei prigionieri di guerra</i>	59
7.6. <i>Internamento</i>	59

7.7. Lavoro dei prigionieri di guerra	59
7.8. Relazioni con l'esterno	60
7.9. Rappresentanti dei prigionieri di guerra	60
7.10. Procedimenti e sanzioni penali e disciplinari	61
7.11. Fine della prigionia	61
SEZIONE 8. I FERITI E MALATI	62
8.1. Protezione dei feriti e dei malati.....	62
8.2. Obblighi delle parti del conflitto	62
8.3. Località sanitarie e di sicurezza e zone neutralizzate.....	63
8.4. Ospedali e unità sanitarie mobili	63
8.5. Personale sanitario	64
8.6. Emblema.....	64
SEZIONE 9. MEZZI DI COMBATTIMENTO.....	65
9.1. Norme generali	65
9.2. Divieti specifici	66
9.3. Armi batteriologiche (biologiche)	67
9.4. Armi incendiarie	67
9.5. Mine, trappole e altri dispositivi	68
9.6. Mine antipersona.....	70
9.7. Armi chimiche	70
9.8. Munizioni a grappolo	71
9.9. Residui bellici esplosivi	71
9.10. Armi nucleari.....	71
SEZIONE 10. METODI DI COMBATTIMENTO	73
10.1. Norme generali	73
10.2. Divieto di condurre le ostilità senza quartiere	74
10.3. Divieto della perfidia	74
10.4. Divieto di utilizzare i civili come scudi umani	75
10.5. Divieto di diffondere il terrore fra la popolazione civile	75
10.6. Divieto di far soffrire la fame alle persone civili	75
10.7. Divieto di impiegare tecniche di modifica dell'ambiente	75
10.8. Divieto di attacchi indiscriminati	76
10.9. Precauzioni negli attacchi	77
10.10. Rappresaglie vietate.....	78
SEZIONE 11. L'OCCUPAZIONE BELLICA.....	79

11.1. Definizione e limiti dell'occupazione	79
11.2. Obblighi fondamentali dell'occupante	79
11.3. Trattamento della proprietà pubblica	79
11.4. Tasse e altri tributi	80
11.5. Beni culturali	80
11.6. Trattamento della proprietà privata	80
11.7. Trattamento della popolazione del territorio occupato	81
11.8. Trasferimenti forzati e sgomberi	82
11.9. Lavoro della popolazione del territorio occupato	82
11.10. Benessere della popolazione del territorio occupato	82
11.11. Procedimenti giudiziari	83
SEZIONE 12. NEUTRALITÀ E NON BELLIGERANZA.....	83
12.1. Neutralità.....	83
12.2. Neutralità permanente	84
12.3. Fonti della disciplina	84
12.4. Inviolabilità del territorio neutrale	84
12.5. Divieto di transito o di stazionamento di forze armate dei belligeranti in territorio neutrale	84
12.6. Divieto di reclutamento a favore del belligerante in territorio neutrale	84
12.7. Divieto di operazioni ostili in partenza dal territorio neutrale	84
12.8. Rimedi contro violazioni gravi della neutralità.....	85
12.9. Divieto di trasferimento di armi ai belligeranti	85
12.10. Non belligeranza.....	85
12.11. Doveri del non belligerante	85
12.12. Diritti del non belligerante.....	85
12.13. Limiti alla non belligeranza.....	86
SEZIONE 13. LE POTENZE PROTETTRICI.....	86
13.1. Definizione	86
13.2. Designazione delle Potenze protettrici e dei loro delegati	87
13.3. Funzioni delle Potenze protettrici	87
13.4. Visite	88
13.5. Sostituti delle Potenze protettrici	89
SEZIONE 14. IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA (CICR)	89
14.1. Natura giuridica.....	89
14.2. Struttura istituzionale	90

14.3. Agenzia Centrale delle Ricerche.....	90
14.4. Mandato di Ginevra.....	90
14.5. Conflitti armati non internazionali	91
14.6. Personalità internazionale del CICR.....	91
14.7. Riservatezza.....	91
14.8. Testimonianze dei delegati del CICR.....	92
PARTE II. LE OPERAZIONI MARITTIME	93
SEZIONE 1. QUADRO GENERALE	95
SEZIONE 2. I LEGITTIMI BELLIGERANTI NELLE OPERAZIONI MARITTIME	96
2.1. Navi da guerra	96
2.2. Navi da guerra senza equipaggio	97
2.3. Navi mercantili convertite in navi da guerra	97
2.4. Contingenti militari autonomi	97
SEZIONE 3. LE AREE DEL CONFLITTO ARMATO	97
3.1. Alto mare e acque sotto sovranità dei belligeranti	97
3.2. Acque neutrali.....	97
3.3. Zona contigua, zona economica esclusiva e piattaforma continentale degli Stati neutrali	98
3.4. Stretti internazionali	98
3.5. Stretti internazionali regolati da convenzioni internazionali risalenti	98
3.6. Acque neutralizzate	98
3.7. Canali artificiali.....	98
3.8. Zona di sicurezza mobile.....	98
3.9. Zone di operazione.....	99
3.10. Zone di esclusione totale	99
SEZIONE 4. IL BLOCCO NAVALE	99
4.1. Definizione di blocco	99
4.2. Linea del blocco	100
4.3. Modalità di istituzione del blocco	100
4.4. Dichiarazione di blocco: contenuto	100
4.5. Località soggette al blocco	100
4.6. Effettività del blocco	100
4.7. Violazione del blocco	101
4.8. Sanzione per violazione del blocco	101

4.9. <i>Blocco mirante a fare soffrire la fame alla popolazione civile</i>	101
SEZIONE 5. I MEZZI DI COMBATTIMENTO	101
5.1. <i>Missili, proiettili e droni</i>	101
5.2. <i>Siluri</i>	101
5.3. <i>Droni subacquei</i>	102
5.4. <i>Mine navali</i>	102
5.5. <i>Mine automatiche di contatto non ancorate o che abbiano rotto l'ormeggio</i>	102
SEZIONE 6. LA LOTTA AL CONTRABBANDO DI GUERRA	103
6.1. <i>Definizione di contrabbando</i>	103
6.2. <i>Liste di contrabbando</i>	103
6.3. <i>Merci non costituenti contrabbando</i>	103
6.4. <i>Visita di navi neutrali</i>	103
6.5. <i>Visita di navi senza equipaggio</i>	104
6.6. <i>Confisca</i>	104
SEZIONE 7. GLI OBIETTIVI MILITARI	104
7.1. <i>Attacco senza preavviso</i>	104
7.2. <i>Navi mercantili</i>	105
7.3. <i>Isole artificiali e installazioni fisse</i>	105
7.4. <i>Cavi e condotte sottomarini</i>	105
7.5. <i>Protezione dell'ambiente</i>	105
7.6. <i>Bombardamento navale</i>	106
7.7. <i>Stratagemmi di guerra</i>	106
7.8. <i>Divieto di perfidia</i>	106
SEZIONE 8. INTERCETTAZIONE, VISITA E DIROTTAMENTO DELLE NAVI MERCANTILI	107
8.1. <i>Cattura di navi mercantili nemiche</i>	107
8.2. <i>Affondamento di navi mercantili nemiche</i>	107
8.3. <i>Navi mercantili neutrali</i>	107
8.4. <i>Presunzione di nave mercantile nemica</i>	107
8.5. <i>Beni non soggetti a confisca</i>	107
8.6. <i>Convoglio scortato da nave da guerra neutrale</i>	108
8.7. <i>Mercantili neutrali in convoglio nemico</i>	108
SEZIONE 9. PERSONE PROTETTE	108
9.1. <i>Disposizione generale</i>	108
9.2. <i>Equipaggi di navi ospedale</i>	108

9.3. <i>Personale medico e religioso</i>	109
9.4. <i>Cittadini del belligerante nemico</i>	109
9.5. <i>Prigionieri di guerra</i>	109
9.6. <i>Cittadini di Stati neutrali</i>	109
SEZIONE 10. NAVI OSPEDALE	110
10.1. <i>Definizione</i>	110
10.2. <i>Obbligo di notifica</i>	110
10.3. <i>Segni distintivi</i>	110
10.4. <i>Armamento difensivo</i>	110
10.5. <i>Esenzione dalla cattura</i>	111
10.6. <i>Cattura di nave ospedale</i>	111
10.7. <i>Personale medico e religioso</i>	111
10.8. <i>Visita di nave ospedale</i>	111
10.9. <i>Cittadini nemici su nave ospedale neutrale</i>	111
10.10. <i>Cittadini italiani o alleati a bordo di nave nemica o neutrale</i>	111
SEZIONE 11. FERITI, MALATI, NAUFRAGHI E PERSONE DECEDUTE	112
11.1. <i>Regola generale</i>	112
11.2. <i>Soccorso</i>	112
11.3. <i>Sepoltura in mare</i>	112
SEZIONE 12. NEUTRALITÀ E NON BELLIGERANZA.....	112
12.1. <i>Passaggio inoffensivo delle navi nazionali in acque neutrali</i>	112
12.2. <i>Regola delle 24 ore per le navi nazionali e relativa deroga</i>	112
12.3. <i>Non belligeranza e internamento di navi e equipaggi alleati belligeranti</i> ...	113
12.4. <i>Visita di mercantili neutrali da parte delle navi da guerra nazionali</i>	113
12.5. <i>Interdizione della visita di navi mercantili nazionali da parte dello Stato aggressore</i>	113
PARTE III. LE OPERAZIONI AEREE E NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO E LE OPERAZIONI CIBERNETICHE	115
SEZIONE 1. LE OPERAZIONI AREE: IL QUADRO GENERALE	118
1.1. <i>Assenza di una disciplina organica a livello convenzionale</i>	118
1.2. <i>Le Regole dell’Aja del 1923</i>	118
SEZIONE 2. I LEGITTIMI BELLIGERANTI NELLA GUERRA AEREA	119
2.1. <i>Aeromobile</i>	119
2.2. <i>Aeromobile militare</i>	119

2.3. Aeromobile di Stato	119
2.4. Aeromobile ausiliario.....	119
2.5. Aeromobile a pilotaggio remoto (drone).....	120
2.6. Missile	120
2.7. Aeromobile civile	120
2.8. Aeromobile sanitario	120
SEZIONE 3. LE AREE DEL CONFLITTO ARMATO	121
3.1. Spazio aereo nazionale e spazio aereo internazionale.....	121
3.2. Zone di identificazione aerea.....	121
3.3. Zone di esclusione.....	121
3.4. Zone di interdizione aerea (no-fly zone)	122
3.5. Zone di allerta (warning zone).....	122
3.6 Spazio aereo neutrale	122
SEZIONE 4. IL BLOCCO AEREO	123
4.1. Definizione di blocco.....	123
4.2. Requisiti del blocco	123
4.3. Dichiarazione di blocco.....	123
4.4. Effettività del blocco	123
4.5. Violazione del blocco	123
4.6. Divieto di affamare la popolazione civile	124
SEZIONE 5. MEZZI DI COMBATTIMENTO.....	125
5.1. Divieti generali.....	125
5.2. Divieti relativi a specifiche tipologie di armi.....	125
5.3. Proiettili esplosivi.....	125
5.4. Armi incendiarie lanciate da un aeromobile	125
5.5. Armi e sistemi laser accecanti	125
5.6. Erbicidi	126
5.7. Armi a guida di precisione	126
SEZIONE 6. BOMBARDAMENTI AEREI.....	126
6.1. Obiettivi militari, beni civili e popolazione civile.....	126
6.2. Misure di precauzione nei bombardamenti aerei e regola della proporzionalità	127
SEZIONE 7. OPERAZIONI AEROMOBILE CONTRO AEROMOBILE.....	128
7.1. Aeromobili militari nemici	128
7.2. Perdita della protezione di altri aeromobili nemici	128

7.3. <i>Precauzioni nell'attacco</i>	129
SEZIONE 8. BENI PROTETTI NELLE OPERAZIONI AEREE	130
8.1. <i>Aeromobili civili</i>	130
8.2. <i>Aerei di linea civili</i>	131
8.3. <i>Aeromobili di Stato</i>	131
8.4. <i>Aeromobili che beneficiano di un salvacondotto (cartel aircraft)</i>	132
SEZIONE 9. GLI AEROMOBILI SANITARI.....	132
9.1. <i>Emblemi distintivi</i>	132
9.2. <i>Protezione specifica dagli attacchi</i>	133
9.3. <i>Notifica e preventivo consenso della Parte nemica ai voli sanitari</i>	134
9.4. <i>Atterraggio e ispezione degli aeromobili sanitari</i>	135
9.5. <i>Sorvolo e atterraggio nel territorio di Stati neutrali o altri Stati che non sono Parti del conflitto</i>	135
SEZIONE 10. PERSONE PROTETTE	136
10.1. <i>Protezione generale</i>	136
10.2. <i>Prigionieri di guerra</i>	136
10.3. <i>Cittadini di Stati neutrali</i>	137
10.4. <i>Perdita della protezione da parte delle persone civili</i>	137
SEZIONE 11. PARACADUTISTI E TRUPPE AVIOTRASPORTATE	138
11.1. <i>Paracadutisti</i>	138
11.2. <i>Truppe aviotrasportate</i>	138
SEZIONE 12. PERFIDIA, STRATAGEMMI DI GUERRA E SPIONAGGIO	138
12.1. <i>Perfidia</i>	138
12.2. <i>Stratagemmi di guerra</i>	139
12.3. <i>Spionaggio</i>	139
SEZIONE 13. CONTRABBANDO, INTERCETTAZIONE, ISPEZIONE E CATTURA	140
13.1 <i>Aeromobili militari e aeromobili di Stato nemici a servizio doganale e di polizia</i>	140
13.2. <i>Aeromobile civile nemico e merci a bordo</i>	140
13.3. <i>Aeromobile civile neutrale e merci a bordo</i>	140
13.4. <i>Determinazione del carattere nemico o neutrale dell'aeromobile civile</i>	142
13.5. <i>Aeromobili militari e di Stato neutrali</i>	142
SEZIONE 14. OPERAZIONI AEREE DI COALIZIONI MILITARI	142
SEZIONE 15. NEUTRALITÀ E NON BELLIGERANZA.....	143
15.1. <i>Eccezioni al divieto di penetrare nello spazio aereo neutrale</i>	143

15.2. <i>Divieto di belligeranza nel territorio e negli spazi aerei neutrali</i>	143
15.3. <i>Obblighi di sorveglianza di uno Stato neutrale</i>	144
15.4. <i>Non belligeranza e trattamento degli aeromobili militari alleati belligeranti</i>	144
15.5. <i>Perdita della protezione da parte di un aeromobile civile neutrale</i>	145
15.6. <i>Interdizione del diritto di intercettare aeromobili nazionali da parte dello Stato aggressore</i>	145
SEZIONE 16. CONFLITTI ARMATI E SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO	146
16.1. <i>Spazio extra-atmosferico</i>	146
16.2. <i>Oggetti e sistemi spaziali</i>	146
16.3. <i>Operazioni nello spazio extra-atmosferico</i>	147
16.4. <i>Applicazione del diritto internazionale alle operazioni nello spazio extra- atmosferico</i>	147
16.5. <i>Divieto di collocare armi di distruzione di massa nello spazio extra- atmosferico</i>	147
16.6. <i>Utilizzo della luna e degli altri corpi celesti per scopi pacifici</i>	147
16.7. <i>Attacchi nello spazio extra-atmosferico</i>	148
16.8. <i>Mezzi e metodi di combattimento</i>	148
16.9. <i>Obiettivi militari nello spazio extra-atmosferico</i>	148
16.10. <i>Regola della proporzionalità e detriti spaziali</i>	148
16.11. <i>Precauzioni nell'attacco</i>	149
16.12. <i>Diretta partecipazione alle ostilità e operazioni nello spazio extra- atmosferico</i>	149
16.13. <i>Protezione dell'ambiente</i>	149
16.14. <i>Cattura e confisca</i>	150
16.15. <i>Neutralità</i>	150
SEZIONE 17. REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI CIBERNETICHE.....	150
17.1. <i>Applicabilità del diritto internazionale umanitario al contesto cibernetico (cyberspazio)</i>	150
17.2. <i>Cyberspazio, processi e infrastrutture informatiche</i>	151
17.3. <i>Operazioni cibernetiche</i>	151
17.4. <i>Nuove armi cibernetiche</i>	151
17.5. <i>Attacchi cibernetici</i>	152
17.6. <i>Infrastruttura informatica come obiettivo militare</i>	152
17.7. <i>Operazioni cibernetiche e diretta partecipazione alle ostilità</i>	153

17.8. Operazioni cibernetiche e neutralità	153
17.9. Operazioni cibernetiche e non belligeranza	154
PARTE IV. I CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI	155
SEZIONE 1. QUADRO GENERALE	156
1.1. Nozione di conflitto armato non internazionale.....	156
1.2. Diritto dei conflitti armati non internazionali.....	157
1.3. Art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949	157
1.4. Secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949	157
1.5. Altri trattati rilevanti	158
1.6. Norme internazionali consuetudinarie	159
SEZIONE 2. CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI E STATI TERZI.....	160
2.1. Intervento dello Stato terzo in supporto delle autorità governative.....	160
2.2. Intervento dello Stato terzo in supporto degli insorti.....	160
SEZIONE 3. CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI E OPERAZIONI MARITTIME	160
3.1. Blocco navale	160
3.2. Lotta al contrabbando di guerra	160
3.3. Insurrezione e pirateria.....	161
SEZIONE 4. RICONOSCIMENTO DI BELLIGERANZA E RICONOSCIMENTO DI INSORTI	161
4.1. Riconoscimento di belligeranza da parte delle autorità governative	161
4.2. Riconoscimento di belligeranza da parte di uno Stato terzo.....	162
4.3. Riconoscimento di insorti.....	162
SEZIONE 5. CONFLITTI ARMATI PER L’AUTODETERMINAZIONE.....	162
5.1. Definizione di conflitto armato per l’autodeterminazione	162
5.2. Diritto applicabile	162
SEZIONE 6. TRATTAMENTO UMANO.....	163
6.1. Garanzie fondamentali	163
6.2. Fanciulli.....	164
6.3. Membri del movimento insurrezionale.....	164
6.4. Persone internate o detenute	164
6.5. Misure relative all’internamento e alla detenzione	165
6.6. Liberazione delle persone internate o detenute	166
6.7. Azione penale.....	166
6.8. Pena di morte	167
6.9. Amnistia.....	167

SEZIONE 7. FERITI, MALATI E NAUFRAGHI.....	167
7.1. <i>Protezione e cure</i>	167
7.2. <i>Ricerche</i>	168
7.3. <i>Personale sanitario e religioso</i>	168
7.4. <i>Protezione della missione medica</i>	168
7.5. <i>Unità e mezzi di trasporto sanitari</i>	169
7.6. <i>Emblema</i>	169
SEZIONE 8. POPOLAZIONE CIVILE E BENI DI CARATTERE CIVILE.....	169
8.1. <i>Popolazione civile</i>	169
8.2. <i>Beni indispensabili per la sopravvivenza della popolazione civile</i>	170
8.3. <i>Opere e installazioni che racchiudono forze pericolose</i>	170
8.4. <i>Beni culturali e luoghi di culto</i>	170
8.5. <i>Trasferimento di civili</i>	171
PARTE V. LA REPRESSIONE DEI CRIMINI INTERNAZIONALI	173
SEZIONE 1. QUADRO GENERALE	173
SEZIONE 2. IL CRIMINE DI GENOCIDIO	174
SEZIONE 3. I CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ	175
SEZIONE 4. I CRIMINI DI GUERRA	177
SEZIONE 5. IL CRIMINE DI AGGRESSIONE	185
SEZIONE 6. LA RESPONSABILITÀ DEL SUPERIORE GERARCHICO.....	186
SEZIONE 7. L'ORDINE DEL SUPERIORE.....	187
ALLEGATO – ELENCO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI RILEVANTI.....	189
<i>Dichiarazione relativa al diritto marittimo. Parigi, 16 aprile 1856.</i>	189
<i>Convenzione per il miglioramento della condizione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Ginevra, 22 agosto 1864.</i>	189
<i>Dichiarazione relativa al divieto dell'uso di certi proiettili in tempo di guerra. San Pietroburgo, 29 novembre/11 dicembre 1868.</i>	189
<i>Convenzione (II) relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre, con Regolamento annesso. L'Aja, 29 luglio 1899.</i>	190
<i>Convenzione (III) per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864. L'Aja, 29 luglio 1899.</i>	190
<i>Dichiarazione (I) relativa al divieto di lanciare esplosivi dai palloni aerostatici o da altri nuovi mezzi, per un periodo di cinque anni. L'Aja, 29 luglio 1899.</i>	190

<i>Dichiarazione (II) relativa al divieto di impiego di proiettili che hanno per unico scopo quello di spandere gas asfissianti e deleteri. L'Aja, 29 luglio 1899.</i>	190
<i>Dichiarazione (III) relativa al divieto di impiego di pallottole che si dilatano e si appiattiscono facilmente nel corpo umano, come le pallottole con un involucro duro che non copre interamente il nucleo o che è forato con intagli. L'Aja, 29 luglio 1899.</i>	191
<i>Convenzione sulle navi ospedale. L'Aja, 21 dicembre 1904.</i>	191
<i>Convenzione (III) relativa all'apertura delle ostilità. L'Aja, 18 ottobre 1907.</i>	191
<i>Convenzione (IV) relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre, con Regolamento annesso. L'Aja, 18 ottobre 1907.</i>	191
<i>Convenzione (VI) relativa al trattamento delle navi mercantili nemiche allo scoppio delle ostilità. L'Aja, 18 ottobre 1907.</i>	191
<i>Convenzione (VII) relativa alla trasformazione di navi mercantili in navi da guerra. L'Aja, 18 ottobre 1907.</i>	192
<i>Convenzione (VIII) relativa alla posa di mine automatiche di contatto sottomarine. L'Aja, 18 ottobre 1907.</i>	192
<i>Convenzione (IX) sul bombardamento da parte delle forze navali in tempo di guerra. L'Aja, 18 ottobre 1907.</i>	192
<i>Convenzione (X) per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra. L'Aja, 18 ottobre 1907.</i>	192
<i>Convenzione (XI) relativa a talune restrizioni all'esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima. L'Aja, 18 ottobre 1907.</i>	192
<i>Convenzione (XII) relativa all'istituzione di una Corte internazionale delle prede. L'Aja, 18 ottobre 1907.</i>	193
<i>Convenzione (XIII) sui diritti e i doveri delle potenze neutrali in caso di guerra marittima. L'Aja, 18 ottobre 1907.</i>	193
<i>Dichiarazione (XIV) relativa al divieto di lanciare proiettili e esplosivi dai palloni aerostatici. L'Aja, 18 ottobre 1907.</i>	193
<i>Dichiarazione concernente le leggi della guerra marittima. Londra, 26 febbraio 1909.</i>	193
<i>Protocollo concernente il divieto di impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici. Ginevra, 17 giugno 1925.</i>	193
<i>Convenzione per il miglioramento della condizione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Ginevra, 27 luglio 1929.</i>	194

<i>Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Ginevra, 27 luglio 1929.</i>	194
<i>Convenzione concernente le regole adottate in materia di recupero dei siluri. Parigi, 12 giugno 1934.</i>	194
<i>Convenzione concernente il regime degli stretti. Montreux, 20 luglio 1936.</i>	194
<i>Processo verbale concernente le regole della guerra sottomarina previste dalla parte IV del Trattato di Londra del 22 aprile 1930. Londra, 6 novembre 1936.</i>	195
<i>Convenzione sull'aviazione civile internazionale. Chicago, 7 dicembre 1944.</i>	195
<i>Carta delle Nazioni Unite. San Francisco, 26 giugno 1945.</i>	195
<i>Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Parigi, 9 dicembre 1948.</i>	195
<i>Trattato del Nord-Atlantico. Washington, 4 aprile 1949.</i>	195
<i>Convenzione di Ginevra (I) per il miglioramento della condizione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Ginevra, 12 agosto 1949.</i>	196
<i>Convenzione di Ginevra (II) per il miglioramento della condizione dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare. Ginevra, 12 agosto 1949.</i>	196
<i>Convenzione di Ginevra (III) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Ginevra, 12 agosto 1949.</i>	196
<i>Convenzione di Ginevra (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Ginevra, 12 agosto 1949.</i>	196
<i>Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Roma, 4 novembre 1950.</i>	197
<i>Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L'Aja, 14 maggio 1954.</i>	197
<i>Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L'Aja, 14 maggio 1954.</i>	197
<i>Trattato sull'Antartide. Washington, 1° dicembre 1959.</i>	197
<i>Trattato sul divieto degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei. Mosca, 5 agosto 1963.</i>	198
<i>Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, New York, 16 dicembre 1966.</i>	198
<i>Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. New York, 16 dicembre 1966.</i>	198

<i>Trattato sui principi che regolano l'attività degli Stati nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri corpi celesti. Aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington, 27 gennaio 1967.</i>	198
<i>Trattato per la proibizione delle armi nucleari in America Latina e nei Caraibi. Città del Messico, 14 febbraio 1967.....</i>	199
<i>Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Londra, Mosca, Washington, 1° luglio 1968.</i>	199
<i>Trattato sul divieto di collocamento di armi nucleari e di altre armi di distruzione di massa sui fondali marini e oceanici e nel loro sottosuolo. Londra, Mosca e Washington, 11 febbraio 1971.....</i>	199
<i>Convenzione sul divieto dello sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) e a base di tossine e sulla loro distruzione. Londra, Mosca, Washington, 10 aprile 1972.....</i>	199
<i>Convenzione sul divieto di impiegare tecniche di modifica dell'ambiente per scopi militari o a ogni altro scopo ostile. New York, 10 dicembre 1976.....</i>	200
<i>Protocollo addizionale (I) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali. Ginevra, 8 giugno 1977.....</i>	200
<i>Protocollo addizionale (II) alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali. Ginevra, 8 giugno 1977.....</i>	201
<i>Convenzione sul divieto o la limitazione dell'uso di talune armi convenzionali (classiche) che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati (con Protocolli I, II e III). Ginevra, 10 ottobre 1980.....</i>	201
<i>Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Montego Bay, 10 dicembre 1982.</i>	202
<i>Trattato sulla zona denuclearizzata del Pacifico meridionale. Rarotonga (Isole Cook), 6 agosto 1985.....</i>	203
<i>Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari. New York, 4 dicembre 1989.</i>	203
<i>Convenzione sul divieto di sviluppo, produzione, stoccaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. Ginevra, 3 settembre 1992.....</i>	204
<i>Protocollo (IV) relativo alle armi laser accecanti, allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'uso di talune armi convenzionali. Vienna, 13 ottobre 1995.....</i>	204

<i>Trattato relativo a un'area denuclearizzata nel Sudest asiatico. Bangkok, 15 dicembre 1995.</i>	205
<i>Trattato di Pelindaba, istitutivo di una zona denuclearizzata in Africa. Il Cairo, 12 aprile 1996.</i>	205
<i>Protocollo (II) relativo al divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi, come modificato il 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'uso di talune armi convenzionali. Ginevra, 3 maggio 1996.</i>	205
<i>Convenzione sul divieto d'impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine antipersona e sulla loro distruzione. Oslo, 18 settembre 1997.</i>	206
<i>Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Roma, 17 luglio 1998.</i>	206
<i>Secondo Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L'Aja, 26 marzo 1999.</i>	206
<i>Protocollo facoltativo alla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati. New York, 25 maggio 2000.</i>	207
<i>Emendamento all'art. 1 della Convenzione sul divieto o la limitazione dell'uso di talune armi convenzionali. Ginevra, 21 dicembre 2001.</i>	207
<i>Protocollo (V) relativo ai residuati bellici esplosivi, allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'uso di talune armi convenzionali. Ginevra, 28 novembre 2003.</i>	207
<i>Protocollo (III) addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e relativo all'adozione di un emblema distintivo addizionale. Ginevra, 8 dicembre 2005.</i>	208
<i>Trattato sulla zona esente da armi nucleari in Asia centrale. Semipalatinsk, 8 settembre 2006.</i>	208
<i>Convenzione sulle munizioni a grappolo. Dublino, 30 maggio 2008.</i>	208
<i>Emendamento all'art. 8 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Kampala, 10 giugno 2010.</i>	208
<i>Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, relativi al crimine di aggressione. Kampala, 11 giugno 2010.</i>	208
<i>Emendamento all'art. 124 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. L'Aja, 26 novembre 2015.</i>	209
<i>Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. New York, 7 luglio 2017.</i>	209

*Emendamento all'art. 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale
(Armi che utilizzano agenti microbici o altri agenti biologici, o tossine). New York,
14 dicembre 2017. 209*

*Emendamento all'art. 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale
(Armi il cui effetto principale è quello di provocare ferite con schegge non
localizzabili ai raggi X nel corpo umano). New York, 14 dicembre 2017..... 209*

*Emendamento all'art. 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale
(Armi laser accecanti). New York, 14 dicembre 2017..... 210*

*Emendamento all'art. 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale
(Deliberata riduzione alla fame dei civili). L'Aja, 6 dicembre 2019. 210*

Principali abbreviazioni e acronimi

IV Convenzione dell’Aja	Convenzione (IV) relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre, L’Aja, 18 ottobre 1907
I Convenzione di Ginevra	Convenzione (I) di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al miglioramento della condizione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna
II Convenzione di Ginevra	Convenzione (II) di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al miglioramento della condizione dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare
III Convenzione di Ginevra	Convenzione (III) di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra
IV Convenzione di Ginevra	Convenzione (IV) di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra
I Protocollo addizionale	Protocollo (I) addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, 8 giugno 1977
II Protocollo addizionale	Protocollo (II) addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, 8 giugno 1977
III Protocollo addizionale	Protocollo (III) addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e relativo all’adozione di un emblema distintivo addizionale, 8 dicembre 2005

CICR	Comitato Internazionale della Croce Rossa
Convenzione europea dei diritti umani	Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950
Convenzione su talune armi convenzionali (classiche)	Convenzione sul divieto o la limitazione dell'uso di talune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati, 10 ottobre 1980
C.p.m.g.	Codice penale militare di guerra
DIU	Diritto internazionale umanitario
D.Lgs.	Decreto Legislativo
EnMod	Convenzione sul divieto di impiego di tecniche di modifica dell'ambiente per scopi militari o per ogni altro fine ostile, 10 dicembre 1976
<i>HPCR Manual</i>	Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University, <i>HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare</i> . Cambridge, 2013
ICTY	International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
L.	Legge
NATO	North Atlantic Treaty Organization
NOTAM	Notice to Airmen
<i>Oslo Manual</i>	Dinstein, Dahl, <i>Oslo Manual on Select Topics of the Law of Armed Conflict: Rules and Commentary</i> , Cham, 2020
R.D.	Regio Decreto

PRINCIPALI ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

Regolamento dell'Aja	Regolamento relativo alle leggi e agli usi della guerra terrestre, annesso alla IV Convenzione dell'Aja del 1907
Regole dell'Aja	Rules concerning the Air Warfare, drafted by a Commission of Jurists, The Hague, 19 February 1923
<i>San Remo Manual</i>	International Institute of Humanitarian Law, <i>San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea</i> , Cambridge, 1995
Statuto di Roma	Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, 17 luglio 1998
<i>Tallinn Manual 2.0</i>	<i>Tallinn Manual 2.0. on International Law Applicable to Cyber Operations</i> , Cambridge, 2017
Trattato sullo spazio extra-atmosferico	Trattato sui principi che regolano l'attività degli Stati nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri corpi celesti, 27 gennaio 1967
ZEE	Zona economica esclusiva

PARTE I. Disposizioni generali

SOMMARIO

SEZIONE 1. IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

- 1.1 Definizioni
- 1.2 Fonti
- 1.3 Sviluppo e codificazione
- 1.4 Adattamento al DIU dell'ordinamento italiano
- 1.5 Applicazione dei trattati sui diritti umani in tempo di conflitto armato

SEZIONE 2. I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

- 2.1. Natura e funzione
- 2.2. Umanità
- 2.3. Necessità militare
- 2.4. Distinzione
- 2.5. Proporzionalità
- 2.6. Clausola Martens
- 2.7. Uguaglianza dei belligeranti
- 2.8. Rispetto della neutralità

SEZIONE 3. AMBITO DI APPLICAZIONE SPAZIO-TEMPORALE

- 3.1. Disposizioni applicabili in tempo di pace
- 3.2. Inizio dell'applicazione del DIU
- 3.3. Ambito di applicazione spaziale
- 3.4. Territori neutralizzati
- 3.5. Zone smilitarizzate
- 3.6. Termine di applicazione del DIU in caso di conflitto armato internazionale
- 3.7. Termine di applicazione del DIU in caso di conflitto armato non internazionale
- 3.8. Denuncia dei trattati di DIU

SEZIONE 4. I LEGITTIMI COMBATTENTI

- 4.1. Status e categorie di legittimi combattenti
- 4.2. Obbligo di distinzione dalla popolazione civile
- 4.3. Spie
- 4.4. Sabotatori
- 4.5. Mercenari
- 4.6. Compagnie militari private

SEZIONE 5. GLI OBIETTIVI MILITARI E I BENI DI NATURA CIVILE

- 5.1. Attacchi
- 5.2. Obiettivi militari per quanto riguarda le persone
- 5.3. Obiettivi militari per quanto riguarda le cose
- 5.4. Beni di natura civile
- 5.5. Beni culturali
- 5.6. Beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile
- 5.7. Opere e installazioni contenenti forze pericolose
- 5.8. Località non difese

SEZIONE 6. I CIVILI E LA POPOLAZIONE CIVILE

- 6.1. Definizioni
- 6.2. Protezione generale
- 6.3. Donne
- 6.4. Fanciulli
- 6.5. Giornalisti
- 6.6. Protezione civile
- 6.7. Azioni di soccorso
- 6.8. Internamento
- 6.9. Trattamento delle persone internate
- 6.10. Garanzie fondamentali

SEZIONE 7. I PRIGIONIERI DI GUERRA

- 7.1. Status dei prigionieri di guerra
- 7.2. Casi dubbi
- 7.3. Obblighi generali di trattamento
- 7.4. Inizio della prigionia
- 7.5. Trasferimenti dei prigionieri di guerra
- 7.6. Internamento
- 7.7. Lavoro dei prigionieri di guerra
- 7.8. Relazioni con l'esterno
- 7.9. Rappresentanti dei prigionieri di guerra
- 7.10. Procedimenti penali e disciplinari
- 7.11. Fine della prigionia

SEZIONE 8. I FERITI E MALATI

- 8.1. Protezione dei feriti e dei malati
- 8.2. Obblighi delle parti del conflitto
- 8.3. Località sanitarie e di sicurezza e zone neutralizzate

PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI

8.4. Ospedali e unità sanitarie mobili

8.5. Personale sanitario

8.6. Emblema

SEZIONE 9. MEZZI DI COMBATTIMENTO

9.1. Norme generali

9.2. Divieti specifici

9.3. Armi batteriologiche (biologiche)

9.4. Armi incendiarie

9.5. Mine, trappole e altri dispositivi

9.6. Mine antipersona

9.7. Armi chimiche

9.8. Munizioni a grappolo

9.9. Residuati bellici esplosivi

9.10. Armi nucleari

SEZIONE 10. METODI DI COMBATTIMENTO

10.1. Norme generali

10.2. Divieto di condurre le ostilità senza quartiere

10.3. Divieto della perfidia

10.4. Divieto di utilizzare i civili come scudi umani

10.5. Divieto di diffondere il terrore fra la popolazione civile

10.6. Divieto di far soffrire la fame alle persone civili

10.7. Divieto di impiegare tecniche di modifica dell'ambiente

10.8. Divieto di attacchi indiscriminati

10.9. Precauzioni negli attacchi

10.10. Rappresaglie vietate

SEZIONE 11. L'OCCUPAZIONE BELLICA

11.1. Definizione e limiti dell'occupazione

11.2. Obblighi fondamentali dell'occupante

11.3. Trattamento della proprietà pubblica

11.4. Tasse e altri tributi

11.5. Beni culturali

11.6. Trattamento della proprietà privata

11.7. Trattamento della popolazione del territorio occupato

11.8. Trasferimenti forzati e sgomberi

11.9. Lavoro della popolazione del territorio occupato

11.10. Benessere della popolazione del territorio occupato

11.11. Procedimenti giudiziari

SEZIONE 12. NEUTRALITÀ E NON BELLIGERANZA

- 12.1. Neutralità
- 12.2. Neutralità permanente
- 12.3. Fonti della disciplina
- 12.4. Inviolabilità del territorio neutrale
- 12.5. Divieto di transito o di stazionamento di forze armate dei belligeranti in territorio neutrale
- 12.6. Divieto di reclutamento a favore del belligerante in territorio neutrale
- 12.7. Divieto di operazioni ostili in partenza dal territorio neutrale
- 12.8. Rimedi contro violazioni gravi della neutralità
- 12.9. Divieto di trasferimento di armi ai belligeranti
- 12.10. Non belligeranza
- 12.11. Doveri del non belligerante
- 12.12. Diritti del non belligerante
- 12.13. Limiti alla non belligeranza

SEZIONE 13. LE POTENZE PROTETTRICI

- 13.1. Definizione
- 13.2. Designazione delle Potenze protettrici e dei loro delegati
- 13.3. Funzione delle Potenze protettrici
- 13.4. Visite
- 13.5. Sostituti delle Potenze protettrici

SEZIONE 14. IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA

- 14.1. Natura giuridica
- 14.2. Struttura istituzionale
- 14.3. Agenzia centrale delle ricerche
- 14.4. Mandato di Ginevra
- 14.5. Conflitti armati non internazionali
- 14.6. Personalità internazionale del CICR
- 14.7. Riservatezza
- 14.8. Testimonianze dei delegati del CICR

Sezione 1. Il diritto internazionale umanitario

1.1. Definizioni

Il diritto internazionale umanitario (DIU) è il settore del diritto internazionale pubblico che disciplina la condotta delle ostilità e la protezione delle vittime dei conflitti armati sia internazionali (fra Stati)¹ sia non internazionali. Espressioni equivalenti sono “diritto internazionale dei conflitti armati” o anche “diritto internazionale umanitario dei conflitti armati”. Le più tradizionali espressioni usate in passato: “diritto di guerra” o “diritto bellico,” si riferivano soltanto alla guerra fra Stati e sono oggi superate, come anche la distinzione fra “diritto dell’Aja” e “diritto di Ginevra” riferiti rispettivamente alla condotta delle ostilità e alla protezione delle vittime. Rimane invece in uso la locuzione latina *ius in bello* contrapposta al *ius ad bellum* ossia il ricorso alla forza armata nelle relazioni fra Stati, che è stato vietato dalla Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 a eccezione delle operazioni militari decise dal Consiglio di sicurezza e della legittima difesa individuale e collettiva.²

1.2. Fonti

Il diritto internazionale umanitario è composto da norme giuridiche vincolanti prodotte tramite consuetudine o accordi (variamente denominati trattati, convenzioni, protocolli e anche dichiarazioni).

1.3. Sviluppo e codificazione

1.3.1. In epoca moderna il diritto bellico si è evoluto per via consuetudinaria, accompagnato dall’elaborazione dottrinale di giuristi illustri (Francisco de Vitoria, Ugo

¹ Ai sensi dell’art. 1, par. 4, del I Protocollo dell’8 giugno 1977 addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (di seguito, I Protocollo addizionale), vincolante per l’Italia, sono conflitti armati internazionali anche i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale, l’occupazione straniera e i regimi razzisti nell’esercizio del loro diritto all’autodeterminazione. V. *infra* Parte IV, Sez. 5.

² Carta delle Nazioni Unite, art. 2, par. 4, art. 42 e art. 51.

Grozio, Alberico Gentili). Nell'età contemporanea sono stati conclusi numerosi trattati volti sia a codificare, sia a sviluppare progressivamente il DIU.

1.3.2. Nel XIX secolo furono adottate una serie di dichiarazioni e convenzioni, fra le quali particolare importanza rivestirono la prima Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei militari malati e feriti in guerra del 22 agosto 1864 e le Convenzioni dell'Aja del 29 luglio 1899 sul diritto della guerra terrestre, marittima e sul diritto di neutralità, successivamente aggiornate nel corso della conferenza di pace svoltasi all'Aja dal 15 luglio al 17 ottobre 1907. Fra queste, la IV Convenzione sulle leggi e gli usi della guerra terrestre (ratificata anche dall'Italia nella versione del 1899) e il Regolamento a essa allegato stipularono le regole sulla condotta delle ostilità e sull'occupazione bellica. Anche la protezione delle vittime fu estesa ai naufraghi nella guerra marittima e ai prigionieri di guerra.

1.3.3. Nel periodo fra le due guerre mondiali si deve segnalare la stipulazione del Protocollo relativo all'impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici del 17 giugno 1925, che aggiornava la II Dichiarazione dell'Aja del 29 luglio 1899 tenendo conto della tragica esperienza nell'uso delle armi chimiche durante la Prima guerra mondiale.

1.3.4. Dopo la Seconda guerra mondiale il DIU si è sviluppato lungo tre direttrici principali.

- i. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (tutte ratificate dall'Italia) relative al miglioramento della condizione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (I Convenzione), al miglioramento della condizione dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare (II Convenzione), al trattamento dei prigionieri di guerra (III Convenzione) e alla protezione delle persone civili in tempo di guerra (IV Convenzione) hanno codificato nel dettaglio la protezione delle vittime dei conflitti armati, sostituendo le precedenti convenzioni sulla materia. Le Convenzioni del 1949 si applicano nei conflitti armati internazionali, ma per la prima volta contengono un'importante norma comune (articolo 3) applicabile ai conflitti interni.
- ii. Le regole dell'Aja sulla condotta delle ostilità sono state rinnovate dai due Protocolli dell'8 giugno 1977 addizionali alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (entrambi ratificati dall'Italia) relativi, rispettivamente, alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (I Protocollo) e alla

protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Il Protocollo) con l'obiettivo primario di limitare gli effetti delle ostilità nei confronti dei civili.

- iii. Sono stati inoltre stipulati una serie di trattati sulla proibizione o la limitazione nell'impiego di taluni metodi e mezzi (armi) di guerra quali la Convenzione sul divieto dello sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e sulla loro distruzione del 10 aprile 1972; la Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali, accompagnata da cinque Protocolli relativi a specifiche armi e applicabile anche nei conflitti interni; la Convenzione del 13 gennaio 1993 sul divieto di sviluppo, produzione, stoccaggio e impiego di armi chimiche e sulla loro distruzione; la Convenzione del 18 settembre 1997 sul divieto d'impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine anti-persona e sulla loro distruzione; la Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo; infine, il Trattato per la proibizione delle armi nucleari del 7 luglio 2017. L'Italia ha ratificato tutte le convenzioni e i protocolli citati, tranne il Trattato per la proibizione delle armi nucleari.

1.3.5. I trattati di DIU possono influire sulla formazione della consuetudine quando ottengono vasta partecipazione e osservanza anche da parte di Stati che non li hanno ratificati. Spesso questo emerge dal contenuto dei manuali militari adottati dai ministeri della difesa e contenenti regole per i membri delle forze armate nazionali. Sebbene non siano fonti di diritto, essi chiariscono il contenuto delle norme internazionali, dettano regole per le materie in cui il DIU è lacunoso e lo interpretano alla luce delle riserve e dichiarazioni del rispettivo Stato. Per rilevare la prassi degli Stati il CICR si è largamente avvalso dei manuali militari nazionali nella redazione del suo *Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario* del 2005, che viene aggiornato online sul sito del Comitato con frequente periodicità.³

1.3.6. La codificazione del DIU si avvale anche della redazione di manuali internazionali da parte di accademici e esperti, che non sono fonte di norme vincolanti ma possono esprimere in forma di *soft law* l'opinione corrente circa la disciplina di settori non aggiornati o non coperti dal diritto consuetudinario o pattizio. Fra questi, il *San Remo*

³ V. il database sul diritto internazionale umanitario consuetudinario (*Customary IHL Database*), versione online dello studio originariamente pubblicato nel 2005 (ICRC, *Customary International Humanitarian Law*, Cambridge).

Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea (1995), il *Montreux Document on private military and security companies* (2008), l'*HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare* (2013), il *Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare* (2013 e 2017), l'*Oslo Manual on Select Topics on the Law of Armed Conflict* (2020).

1.4. Adeguamento al DIU dell'ordinamento italiano

1.4.1. Tutte le norme consuetudinarie di DIU sono vincolanti per l'Italia in virtù dell'adeguamento automatico disposto dall'art. 10 della Costituzione italiana. L'Italia ha dato applicazione alla grande maggioranza delle convenzioni e trattati di DIU da essa ratificati mediante lo strumento dell'ordine di esecuzione.

1.4.2. Sono tuttora in vigore in Italia la Legge di guerra e la Legge di neutralità dell'8 luglio 1938, che sono complessivamente conformi alle norme contenute nelle convenzioni e nel Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja sulle leggi e sulle consuetudini della guerra terrestre. Il Libro Terzo, Titolo IV del Codice penale militare di guerra del 20 febbraio 1941, con successive modifiche, contiene inoltre norme sulla repressione dei crimini di guerra e delle altre violazioni del DIU. Occorre anche ricordare il codice dell'ordinamento militare, approvato con il D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, e la L. n. 145 del 21 luglio 2016 sulle missioni militari all'estero.

1.5. Applicazione dei trattati sui diritti umani in tempo di conflitto armato

1.5.1. Il DIU è un diritto speciale (*lex specialis*) rispetto al diritto generale che salvaguarda i diritti umani (*lex generalis*) espresso da trattati universali (come i due Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966) e da convenzioni regionali come la Convenzione europea dei diritti umani. Tali trattati e convenzioni contengono clausole che consentono di derogare alla protezione da essi stabilita in caso di emergenza e di conflitto armato, nel qual caso il DIU costituisce il parametro di liceità della condotta degli attori coinvolti nelle operazioni militari.⁴

⁴ V. i pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia dell'8 luglio 1996 su *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, *ICJ Reports 1996*, p. 226 ss., p. 240, par. 25, e del 9 luglio 2004 su

1.5.2. Mentre l'individuo non ha la possibilità di ricorrere a un'istanza internazionale per la violazione del DIU da parte di uno Stato, l'applicazione dei trattati sui diritti umani (in particolare della CEDU) in tempo di conflitto armato fornisce al singolo possibili mezzi di tutela giurisdizionale nei confronti dello Stato responsabile.

Sezione 2. I principi fondamentali del diritto internazionale umanitario

2.1. Natura e funzione

I manuali militari, la dottrina e la giurisprudenza delle corti interne e dei tribunali internazionali fanno riferimento a un certo numero di principi fondamentali che costituiscono la ragion d'essere del DIU, rappresentandone i presupposti e gli obiettivi e ispirandone le norme giuridiche consuetudinarie e convenzionali.

2.2. Umanità

2.2.1. In senso ampio il principio di umanità esprime l'esigenza di rispettare la persona umana e recare soccorso a coloro che soffrono. Nei conflitti armati esso si traduce nello sforzo di mitigare le sofferenze di tutte le persone che ne patiscono le conseguenze, siano esse civili inermi oppure persone che partecipano o hanno partecipato alle ostilità. Il principio di umanità richiede che si presti assistenza a feriti, malati, naufraghi, prigionieri e civili senza alcuna discriminazione che non sia giustificata dalle loro condizioni. Il principio di umanità è all'origine della nascita del Movimento Internazionale della Croce Rossa, che ha dato un impulso fondamentale allo sviluppo del DIU e alla sua codificazione.⁵

2.2.2. Le persone che sono in potere di uno Stato parte di un conflitto armato devono essere trattate con umanità in ogni circostanza, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Reports 2004, p. 136 ss., p. 178, par. 106.

⁵ *Infra* Sez. 14 di questa Parte.

qualsiasi altra condizione o criterio simile.

2.2.3. È strettamente legato al principio di umanità il divieto di causare sofferenze non necessarie nell'impiego dei mezzi e metodi di combattimento, che protegge i combattenti. Esso è contenuto già nei Regolamenti annessi alla IV Convenzione dell'Aja del 1899 e 1907 e ha valore consuetudinario. Oggi è codificato nell'art. 35.2 del I Protocollo addizionale del 1977.

2.3. Necessità militare

2.3.1. La necessità militare consente allo Stato coinvolto in un conflitto armato di impiegare solo la quantità e il genere di forza armata, non altrimenti vietata dal diritto internazionale, che è indispensabile per conseguire lo scopo legittimo del conflitto, ossia la completa o parziale sottomissione dell'avversario nel minor tempo possibile e con il minimo dispendio di vite umane e risorse.

2.3.2. La necessità militare può autorizzare deroghe a un obbligo stabilito dal DIU, ma ciò deve essere espressamente previsto dalla stessa norma che prescrive l'obbligo. In tali casi, nei testi convenzionali la necessità militare è spesso qualificata come "imperativa" o "inderogabile."⁶

2.4. Distinzione

La protezione della popolazione civile e dei beni civili richiede di distinguere, da un lato, fra membri delle forze armate e civili (fra combattenti e non combattenti nei conflitti armati non internazionali) e, dall'altro, fra obiettivi che possono essere legittimamente attaccati e persone e beni esenti da attacco. Il principio di distinzione sta alla base dell'intero sistema dei Regolamenti allegati alle Convenzioni dell'Aja e delle Convenzioni di Ginevra, che però non lo enunciano in modo esplicito. Esso ha valore consuetudinario e è oggi codificato nell'art. 48 del I Protocollo addizionale del 1977.

⁶ Questo è il caso, ad esempio, di numerose norme che vietano l'attacco e la distruzione di beni culturali protetti.

2.5. *Proporzionalità*

Il DIU non esclude che attacchi legittimi possano causare danni collaterali alla popolazione civile e ai beni civili, ma intende evitare che questi risultino di entità eccessiva rispetto agli scopi dell'azione militare. Il principio di proporzionalità costituisce un parametro di fondamentale importanza nella pianificazione e nell'esecuzione degli attacchi ed è espresso dagli articoli 51 par. 5 lett. b) e 57 par. 1 del I Protocollo addizionale del 1977.⁷

2.6. *Clausola Martens*

Il diplomatico e giurista estone Friedrich Martens fece inserire nel preambolo alle Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907 sulle leggi e gli usi della guerra la clausola in base alla quale nei casi in cui non si sia potuti addivenire a una regolamentazione specifica "le popolazioni e i belligeranti rimangono sotto la tutela e sotto l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza." Questa clausola è stata costantemente inserita, con opportuni aggiustamenti, nei trattati successivi di DIU (in particolare nell'art. 1 par. 2 del I Protocollo addizionale del 1977) e costituisce una disposizione integratrice volta a evitare vuoti normativi nei casi non previsti dalla disciplina convenzionale.

2.7. *Uguaglianza dei belligeranti*

2.7.1. Il rispetto da parte dei belligeranti degli obblighi posti dal diritto internazionale umanitario dei conflitti armati presuppone che agli Stati in conflitto siano imposti gli stessi obblighi e riconosciuti gli stessi diritti in base al DIU, indipendentemente dal giudizio sulla liceità del loro ricorso alla violenza armata (aggressione, legittima difesa) che viene valutato in base al divieto dell'uso della forza (*ius ad bellum*). Il principio di uguaglianza dei belligeranti è riaffermato nel preambolo al I Protocollo addizionale del 1977.

⁷ *Infra* Sezioni 10.8–10.9 di questa Parte; Parte III, Sez. 6.2.2. ; Parte V, Sezioni 4.5(4), 4.6.(1).

2.7.2. Nei conflitti armati non internazionali la piena parità è preclusa dall'asimmetria fra le parti del conflitto, che comporta fra l'altro dall'assenza di una disciplina relativa ai combattenti legittimi. Tuttavia, essa può essere conseguita mediante accordo.

2.8. Rispetto della neutralità

Gli Stati belligeranti sono tenuti a rispettare la sovranità degli Stati che non sono parti del conflitto e non possono condurre le ostilità in territorio neutrale, nello spazio aereo o nelle acque interne, territoriali o arcipelagiche neutrali.⁸ Gli effetti delle armi impiegate nelle ostilità devono essere contenuti in modo da non colpire tali aree.

Sezione 3. Ambito di applicazione spazio-temporale

3.1. Disposizioni applicabili in tempo di pace

Un certo numero di disposizioni del DIU trova applicazione già in tempo di pace. Ad esempio, le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il I Protocollo addizionale del 1977 impegnano le Parti contraenti a darvi diffusione, in particolare tra le forze armate, includendone lo studio nei programmi di istruzione militare.⁹ Il I Protocollo addizionale (art. 36) dispone che le Parti contraenti hanno l'obbligo di stabilire se una nuova arma, che sia in fase di sviluppo o adozione, non risulti essere contraria al DIU.

3.2. Inizio dell'applicazione del DIU

3.2.1. Il DIU nel suo complesso trova applicazione a partire dall'inizio di un conflitto armato e oltre la cessazione delle ostilità fino alla conclusione generale della pace o, nel caso di un conflitto armato non internazionale, alla sua risoluzione pacifica.¹⁰

⁸ *Infra* Sez. 12.4 di questa Parte; Parte II, Sez. 3.2; Parte III, Sez. 3.6.

⁹ Il I Protocollo addizionale all'art. 82 stabilisce altresì l'istituzione di Consiglieri giuridici con la funzione di consigliare i comandanti militari circa l'attuazione delle Convenzioni di Ginevra e del Protocollo e circa l'insegnamento appropriato da impartire in materia alle forze armate.

¹⁰ ICTY, *Prosecutor v. Duško Tadić*, IT-94-1-A-R72, *Decision on the defence motion for interlocutory appeal on jurisdiction*, 2 October 1995, par. 70.

3.2.2. L'inizio di un conflitto armato internazionale coincide con il ricorso alla forza armata da parte di uno Stato contro un altro Stato, indipendentemente dalla dichiarazione di guerra. Un incidente armato isolato non costituisce di per sé conflitto armato; tuttavia, il DIU si applica qualora la situazione (ad esempio, la cattura di un militare) lo richieda.

3.2.3. L'inizio di un conflitto armato non internazionale corrisponde al momento in cui si supera la soglia dell'uso prolungato della violenza armata fra autorità governative e gruppi armati organizzati o fra gruppi armati organizzati all'interno di uno Stato.¹¹ Disordini interni, sommosse, atti isolati e sporadici di violenza non sono considerati come conflitti armati.

3.2.4. Ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra italiana per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento delle operazioni belliche.¹²

3.3. Ambito di applicazione spaziale

3.3.1. Il DIU si applica nell'intero territorio (suolo e sottosuolo) degli Stati belligeranti o, nel caso di un conflitto armato non internazionale, nell'intero territorio che si trova sotto il controllo di una parte del conflitto, a prescindere dal fatto che in esso si svolgano o meno delle ostilità.¹³

3.3.2. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il I Protocollo addizionale del 1977 sono applicabili in caso di occupazione totale o parziale del territorio nemico, anche se l'occupazione non incontra alcuna resistenza armata.

3.3.3. Oltre al territorio degli Stati belligeranti l'ambito di applicazione spaziale del DIU si estende a tutte le aree nelle quali è possibile l'esercizio della forza militare, ossia

- i. acque territoriali e interne, acque arcipelagiche, piattaforma continentale e stretti internazionali sotto l'esclusiva sovranità dei belligeranti;

¹¹ *Ibid.*

¹² Art. 165 C.p.m.g. come emendato dalla L. n. 15 del 27 febbraio 2002.

¹³ *Supra* Sez. 1.1.

- ii. spazio aereo sovrastante territorio e mare territoriale;¹⁴
- iii. alto mare,¹⁵ suolo, sottosuolo e spazio aereo sovrastante;
- iv. spazio extra-atmosferico.¹⁶

3.3.4. Gli Stati belligeranti in un conflitto armato internazionale devono rispettare il territorio degli Stati che non partecipano al conflitto, compresi sottosuolo e spazio aereo, mare territoriale, suolo, sottosuolo e spazio aereo sovrastante; gli effetti delle armi impiegate contro l'avversario devono essere contenuti in maniera da non violare questi spazi.

3.4. Territori neutralizzati

È fatto divieto alle parti del conflitto di estendere le operazioni militari ai territori neutralizzati, che sono esclusi permanentemente dalle ostilità. Sono territori neutralizzati:

- i. il Canale di Suez;
- ii. l'arcipelago delle isole Aaland;
- iii. lo Stretto di Magellano;
- iv. il Canale di Panama;
- v. l'Antartide.

3.5. Zone smilitarizzate

3.5.1. È fatto divieto alle parti del conflitto di estendere le operazioni militari alle zone alle quali abbiano conferito mediante accordo lo statuto di zona smilitarizzata¹⁷ se una tale estensione è contraria alle disposizioni di tale accordo.

3.5.2. Normalmente una zona smilitarizzata risponde alle seguenti condizioni:

- i. tutti i combattenti, nonché le armi e il materiale militare mobili, devono essere

¹⁴ *Infra* Parte III, Sez. 3.

¹⁵ Nella ZEE e nella piattaforma continentale degli Stati neutrali non devono essere lesi i diritti economici dello Stato costiero: v. Parte II, Sez. 3.3.

¹⁶ *Infra* Parte III, Sez. 16.

¹⁷ I Protocollo addizionale, art. 60.

- stati evacuati;
- ii. non deve essere fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi;
 - iii. le autorità e la popolazione non devono commettere atti di ostilità;
 - iv. ogni attività legata allo sforzo militare deve essere cessata.

3.6. Termine di applicazione del DIU in caso di conflitto armato internazionale

3.6.1. In linea generale, l'applicazione del DIU si protrae fino al termine di un conflitto armato internazionale, che si verifica alla conclusione di un trattato di pace fra i belligeranti. La prassi odierna mostra che anche l'armistizio è diventato un modo di porre fine a un conflitto armato internazionale e la terminologia corrente fa riferimento alla "fine permanente delle ostilità." Tuttavia, la stipulazione formale di un trattato di pace e di un accordo di armistizio non sono in sé sufficienti se non sono accompagnate dal termine generale e durevole delle operazioni militari.

3.6.2. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il I Protocollo addizionale del 1977 contengono disposizioni che ne stabiliscono l'applicazione anche oltre la fine delle ostilità, secondo quanto necessario a proteggere le persone colpite dal conflitto armato.¹⁸ Ciò può comportare in alcuni casi un periodo di tempo molto lungo, durante il quale all'applicazione del DIU si affiancano a maggior tutela gli strumenti internazionali sui diritti umani.

3.7. Termine di applicazione del DIU in caso di conflitto armato non internazionale

3.7.1. In un conflitto armato non internazionale il DIU cessa di applicarsi quando vengono meno i requisiti di intensità e durata della violenza armata e/o l'organizzazione dei gruppi armati. La conclusione di un accordo di pace fra le parti non è in sé sufficiente se non è accompagnata dall'effettivo e durevole termine della lotta armata.

3.7.2. Il II Protocollo addizionale del 1977 stabilisce che la protezione delle persone private della libertà per motivi collegati al conflitto si estende fino al loro definitivo rilascio.¹⁹ Le norme sulla tutela dei diritti umani riprendono allora piena applicabilità.

¹⁸ I Protocollo addizionale, art. 3, lett. b); *infra* Sezioni 7, 8, 11 di questa Parte.

¹⁹ II Protocollo addizionale, art. 2, par. 2; *infra* Parte IV, Sezioni 6.4–6.6.

3.8. Denuncia dei trattati di DIU

I trattati di DIU cessano di avere efficacia in caso di denuncia, secondo le modalità (se e quando) previste da ciascuno di essi. Di regola è stabilito un periodo di tempo durante il quale essi continuano ad applicarsi prima che la denuncia abbia effetto e se lo Stato denunciante è coinvolto in un conflitto armato la denuncia non avrà effetto prima della fine di esso. Lo Stato denunciante rimane comunque sempre vincolato dal DIU consuetudinario.

Sezione 4. I legittimi combattenti²⁰

*4.1. Status e categorie di legittimi combattenti*²¹

4.1.1. Lo status di legittimo combattente sussiste solo in un conflitto armato internazionale. Sono legittimi combattenti i membri delle forze armate di uno Stato parte di un conflitto, a eccezione del personale sanitario e religioso.

4.1.2. Solo i legittimi combattenti hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilità. Se catturati, essi godono dello status di prigionieri di guerra.

4.1.3. Le forze armate di uno Stato sono costituite da tutte le forze, gruppi e unità armate e organizzate posti sotto un comando responsabile della condotta dei propri subordinati. Esse includono:

- i. le forze armate regolari e tutte le formazioni (come le milizie e i corpi volontari) che fanno parte dell'organizzazione militare dello Stato;²²

²⁰ Il termine "combattenti" è inteso riferirsi a persone di sesso sia maschile, sia femminile.

²¹ La nozione di combattente legittimo si è sviluppata a partire dal Regolamento relativo alle leggi e agli usi della guerra terrestre allegato alla IV Convenzione dell'Aja (articoli 1–3) attraverso la III Convenzione di Ginevra (art. 4) e il I Protocollo addizionale (art. 43, par. 2).

²² La qualità di membro delle forze armate dipende dal diritto interno di ciascuno Stato. Tuttavia, il I Protocollo addizionale, all'art. 77, par. 2, dispone che le parti in conflitto adottino tutte le misure praticamente possibili affinché i fanciulli di meno di 15 anni non partecipino direttamente alle ostilità, in particolare astenendosi dal reclutarli nelle rispettive forze armate. Inoltre, il Protocollo facoltativo alla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, concernente il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati del 25 maggio 2000, ratificato dall'Italia, impegna gli Stati che ne sono parti a

- ii. le organizzazioni paramilitari e i servizi armati privati incorporati nelle forze armate e notificati agli altri Stati in conflitto;
- iii. i movimenti di resistenza organizzati;
- iv. le forze armate che dipendono da un governo non riconosciuto dall'avversario;
- v. i movimenti di liberazione nazionale.

Tali forze devono essere soggette a un regime di disciplina interna che assicuri il rispetto delle regole del DIU e devono effettivamente rispettarle nella condotta delle ostilità.

4.1.4. Sono legittimi combattenti anche i membri della popolazione di un territorio non occupato che, in caso di invasione, prendono spontaneamente le armi per opporsi alle forze dell'avversario senza avere avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purché portino apertamente le armi e rispettino il DIU.

4.2. Obbligo di distinzione dalla popolazione civile

4.2.1. I legittimi combattenti devono portare apertamente le armi durante le operazioni militari e distinguersi sempre dalla popolazione civile.

4.2.2. Nei conflitti armati internazionali in cui le ostilità rivestono carattere di guerriglia, mantiene lo status di legittimo combattente chi partecipa alle operazioni militari portando apertamente le armi durante ogni attacco e durante il tempo in cui è esposto alla vista dell'avversario, mentre prende parte a uno spiegamento militare che precede l'inizio di un attacco al quale deve partecipare.²³

4.2.3. I legittimi combattenti non possono essere perseguiti per atti compiuti durante le ostilità nel rispetto del DIU.

adottare ogni misura praticamente possibile per vigilare che i membri delle loro Forze Armate di età inferiore a 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità e non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.

²³ Questa condizione è prevista dall'art. 44, par. 3, del I Protocollo addizionale. Secondo la dichiarazione interpretativa resa dall'Italia con i paesi membri della NATO e altri Stati (Australia, Austria, Repubblica di Corea, Nuova Zelanda) una tale situazione può verificarsi solo in territorio occupato. Inoltre, questi Stati interpretano il termine "spiegamento" come "qualsiasi movimento, individuale o collettivo, verso una postazione dalla quale sarà lanciato un attacco"; l'espressione "esposto alla vista dell'avversario" è ritenuta comprendere la visibilità con l'ausilio di binocoli o strumenti a raggi infrarossi o altri mezzi di potenziamento visivo.

4.3. Spie

4.3.1. È considerata come spia la persona che, agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccoglie o cerca di raccogliere informazioni nella zona delle operazioni di un belligerante, con l'intenzione di comunicarle al nemico.

4.3.2. I membri delle forze armate di uno Stato che svolgono attività di spionaggio in un territorio controllato da uno Stato avversario mantengono lo status di legittimi combattenti se nel corso di tali attività indossano l'uniforme delle proprie forze armate. In caso contrario non hanno diritto allo status di prigioniero di guerra, ma possono essere puniti solo in seguito a un regolare procedimento giudiziario.

4.4. Sabotatori

4.4.1. Il sabotaggio è l'atto di chi penetra in un territorio controllato da uno Stato nemico allo scopo di commettere atti a esso nocivi attraverso la distruzione di beni. Le attività di sabotaggio costituiscono operazioni militari legittime solo se condotte contro obiettivi militari da combattenti riconoscibili in quanto tali.

4.4.2. Indossare l'uniforme delle forze armate del nemico è vietato.

4.5. Mercenari

4.5.1. Il mercenario è una persona che:

- i. è stata appositamente reclutata, localmente o all'estero, per combattere in un conflitto armato, oppure²⁴ per partecipare a un atto di violenza mirante a rovesciare un governo o colpire, in qualsiasi altro modo, l'ordine costituzionale o l'integrità territoriale di uno Stato;
- ii. prende effettivamente parte diretta alle ostilità spinta dal desiderio di ottenere un profitto personale;
- iii. ha ricevuto, da uno Stato parte del conflitto o a suo nome, la promessa di una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o corrisposta

²⁴ Questa seconda condizione è espressa dall'art. 1 della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'impiego, il finanziamento e l'addestramento dei mercenari del 4 dicembre 1989, ratificata dall'Italia nel 1995. Le rimanenti condizioni sono previste dall'art. 47, par. 2, del I Protocollo addizionale.

- ai combattenti aventi rango e funzioni simili nelle forze armate di tale Stato;
- iv. non è cittadino o residente di uno Stato parte del conflitto o di un territorio da esso controllato;
- v. non è membro delle forze armate di uno Stato parte del conflitto;
- vi. non è stato inviato da uno che non è parte del conflitto in missione ufficiale quale membro delle forze armate di detto Stato.

4.5.2. I mercenari non hanno diritto allo status di legittimi combattenti. Essi possono essere perseguiti per il fatto di partecipare o avere partecipato alle ostilità in base alla legislazione statale applicabile.

4.6. Compagnie militari private

I membri delle compagnie militari private possono avere lo status di legittimi combattenti se sono inquadrati nelle forze armate di un belligerante, organizzati e sottoposti a un comando responsabile che assicuri il rispetto del DIU. In caso contrario essi devono essere qualificati come civili e non possono partecipare direttamente alle ostilità.²⁵

Sezione 5. Obiettivi militari e beni civili

5.1. Attacchi

5.1.1. Con il termine “attacchi” si intendono gli atti di violenza contro l’avversario, siano essi compiuti a scopo di offesa o di difesa.²⁶

²⁵ Il *Montreux Document on private military and security companies* (2008) è un testo di *soft law* che riafferma gli obblighi degli Stati in relazione alle attività delle compagnie militari private, in particolare con riferimento al DIU e ai diritti umani. Il Montreux Document è disponibile *online* all’indirizzo: <https://www.montreuxdocument.org/about/montreux-document.html>.

²⁶ | Protocollo addizionale, art. 49, par. 1.

5.1.2. Solo gli obiettivi militari possono essere attaccati.²⁷ Possono essere obiettivi militari sia le persone sia le cose.

5.2. Obiettivi militari per quanto riguarda le persone

Per quanto riguarda le persone sono obiettivi militari i membri delle forze armate avversarie; i combattenti;²⁸ le spie, i sabotatori e i mercenari; i capi di Stato in quanto comandanti supremi delle forze armate.

5.3. Obiettivi militari per quanto riguarda le cose

5.3.1. Per quanto riguarda le cose sono obiettivi militari i beni che per la loro natura, posizione, destinazione o uso contribuiscono efficacemente all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offrono, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso. Solo beni materiali e tangibili possono costituire un obiettivo militare.

5.3.2. Sono esempi di obiettivi militari per la loro natura le opere militari, gli stabilimenti militari e navali, gli aeroporti militari, i depositi di armi o di materiale bellico.

5.3.3. Sono esempi di obiettivi militari per la loro posizione i luoghi (come ponti e strade) in relazione ai quali è importante conseguirne il controllo, impedire al nemico di conquistarli o costringerlo ad abbandonarli.

5.3.4. Sono esempi di obiettivi militari per la loro destinazione i beni civili che, in base a informazioni attendibili, il nemico intende impiegare in futuro a sostegno dello sforzo militare.

5.3.5. Sono esempi di obiettivi militari per il loro uso i beni civili che il nemico sta effettivamente impiegando a sostegno dello sforzo militare, come mezzi o edifici civili requisiti per effettuare trasporti o collocare installazioni militari.

²⁷ Questa regola è contenuta nell'art. 52, par. 2, del I Protocollo addizionale. Con la dichiarazione interpretativa depositata al momento della ratifica del Protocollo l'Italia ha precisato che essa non riguarda i danni collaterali causati da attacchi diretti contro obiettivi militari.

²⁸ *Supra*, Sez. 4 di questa Parte.

5.4. Beni di natura civile

5.4.1. I beni di natura civile che non sono obiettivi militari non devono essere oggetto di attacchi né di rappresaglie.²⁹

5.4.2. In caso di dubbio si presume che un bene normalmente destinato a uso civile non sia impiegato per contribuire efficacemente all'azione militare.

5.4.3. Gli ospedali civili e i trasporti di feriti e malati civili non devono essere attaccati tranne che ne sia fatto uso per commettere atti dannosi per l'avversario. Esempi di atti dannosi per l'avversario possono essere il raduno di combattenti, il deposito di armi e di munizioni, l'installazione di postazioni militari. Il fatto che in un ospedale civile siano curati dei militari feriti o malati non deve essere considerato un atto dannoso per l'avversario.

5.5. Beni culturali

5.5.1. I beni culturali mobili o immobili che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, a prescindere dalla loro origine o proprietà, non devono essere oggetto di attacchi né di rappresaglie purché non siano impiegati a sostegno dello sforzo militare dell'avversario.³⁰

5.5.2. Sono beni culturali, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario, i beni mobili e immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, quali: ³¹

- i. i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici;
- ii. i siti archeologici;
- iii. i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico;
- iv. le opere d'arte;

²⁹ *Infra*, Sez. 10 di questa Parte.

³⁰ I Protocollo addizionale, art. 53. Secondo la dichiarazione interpretativa depositata dall'Italia al momento della ratifica del I Protocollo tali beni perdono la protezione dagli attacchi se sono usati illegalmente dal nemico per scopi militari.

³¹ Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 14 maggio 1954, art. 1; Regolamento di esecuzione e Protocollo I di pari data; Protocollo II del 26 marzo 1999, tutti ratificati dall'Italia.

- v. i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico, o archeologico;
- vi. le collezioni scientifiche, di libri, archivi o riproduzioni di tali beni;
- vii. i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi e di beni culturali mobili;
- viii. i rifugi destinati a ricoverare i beni culturali mobili in caso di conflitto armato;
- ix. i centri monumentali comprendenti un numero considerevole di beni culturali.

5.5.3. La protezione dei beni culturali opera anche in territorio occupato e in caso di conflitto armato non internazionale.³²

5.5.4. Il segno distintivo dei beni culturali consiste in uno scudo appuntito in basso, inquadrate in croce di S. Andrea di blu e bianco.

5.6. Beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile

5.6.1. I beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile non devono essere oggetto di attacchi né di rappresaglie purché non siano impiegati per la sola sussistenza delle forze armate o come appoggio diretto a un'azione militare. Sono permesse deroghe solo se lo esige una necessità militare imperativa, purché non si prendano misure che lascino la popolazione civile senza cibo o acqua.³³

5.6.2. Sono esempi di beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile le derrate alimentari e le zone agricole che le producono; i raccolti; il bestiame; le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione.

5.7. Opere e installazioni contenenti forze pericolose

5.7.1. Le dighe di protezione o di ritenuta, le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica e gli altri obiettivi situati su o in prossimità di tali opere o installazioni non devono essere oggetto di attacchi né di rappresaglie se questi possono provocare la liberazione delle forze pericolose in esse contenute, causando gravi perdite alla popolazione civile. Sono permesse deroghe solo se tali opere o installazioni sono impiegate per l'appoggio regolare e diretto a operazioni militari e non vi è altro modo

³² Protocollo II relativo alla protezione dei beni culturali, *supra* n. 31, articoli 9 e 22.

³³ | Protocollo addizionale, art. 54.

per porvi fine. In ogni caso, tutte le precauzioni praticamente possibili devono essere prese per evitare che le forze pericolose siano liberate.³⁴

5.7.2. Le parti del conflitto devono adoperarsi per non collocare obiettivi militari in prossimità delle dighe di protezione o di ritenuta e delle centrali nucleari per la produzione di energia elettrica.

5.7.3. Per facilitare l'identificazione di tali beni le parti del conflitto possono contrassegnarli mediante un distintivo speciale,³⁵ ma la sua assenza non li dispensa dai loro obblighi.

5.8. Località non difese

5.8.1. È vietato attaccare le località non difese che una parte del conflitto abbia notificato all'avversario.³⁶

5.8.2. Le località non difese devono rispondere alle seguenti condizioni:

- i. tutti i combattenti, nonché le armi e il materiale militare mobile devono essere stati evacuati;
- ii. non deve essere fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi;
- iii. le autorità e la popolazione non devono commettere atti di ostilità;
- iv. non deve essere svolta alcuna attività in appoggio a operazioni militari.

La presenza di forze di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico non osta alla qualifica della località come non difesa.

³⁴ I Protocollo addizionale, art. 56. Secondo una diffusa interpretazione militare, ripresa nelle dichiarazioni rese dall'Italia e dagli altri paesi membri della NATO al momento della ratifica del I Protocollo addizionale, le espressioni "tutte le precauzioni possibili", "tutto ciò che è praticamente possibile" e "in tutta la misura praticamente possibile" devono essere interpretate nel senso di "quanto praticamente possibile tenuto conto delle circostanze, mezzi e dati disponibili in quel momento, comprese considerazioni di carattere sia militare sia umanitario".

³⁵ Si tratta di un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo, disposti su uno stesso asse come specificato nell'articolo 16 dell'Allegato I al I Protocollo addizionale.

³⁶ I Protocollo addizionale, art. 59.

Sezione 6. I civili e la popolazione civile

6.1. Definizioni

6.1.1. Un civile³⁷ è una persona che non fa parte delle forze armate.³⁸ In caso di dubbio si presume che una persona sia civile.

6.1.2. La popolazione civile comprende tutte le persone civili. La presenza di combattenti isolati non la priva di tale qualità.

6.2. Protezione generale

6.2.1. La popolazione civile e le singole persone civili non devono essere oggetto di attacchi nemmeno per rappresaglia. Esse godono di una protezione generale nei confronti degli effetti delle ostilità, salvo che partecipino direttamente a queste e per la durata di tale partecipazione.³⁹ In tale caso esse sono perseguibili per le loro azioni, pur avendo diritto alle garanzie fondamentali di trattamento umano e giusto processo.

6.2.2. Il DIU protegge principalmente i civili che si trovano in potere del belligerante nemico (“persone protette”). Per quanto riguarda i propri cittadini, i belligeranti sono vincolati alle norme internazionali, consuetudinarie e convenzionali, sulla tutela dei diritti umani.

6.2.3. È vietata qualsiasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle persone protette, che costituiscono crimini di guerra.⁴⁰ Sono in particolare vietati:

- i. la cattura di ostaggi;
- ii. le pene collettive;
- iii. il saccheggio.

³⁷ I termini “civile,” “civili,” sono intesi riferirsi a persone di sesso sia maschile sia femminile.

³⁸ *Supra* Sez. 4.1.3.

³⁹ I Protocollo addizionale, art. 51.

⁴⁰ *Infra* Parte V, Sez. 4.

6.3. Donne

Le donne devono essere protette da qualsiasi attacco nei loro confronti, in particolare dalla violenza sessuale e di genere e dalla prostituzione forzata. Le donne incinte private della libertà per motivi connessi al conflitto armato hanno il diritto di avere il loro caso considerato con priorità. Le parti del conflitto devono adoperarsi al fine di non comminare e non dovranno eseguire la pena di morte nei confronti di donne incinte o madri di fanciulli in tenera età che dipendono da esse, per reati connessi al conflitto armato.⁴¹

6.4. Fanciulli

6.4.1. I fanciulli devono essere rispettati e protetti contro ogni forma di offesa. I fanciulli privati della libertà per motivi connessi al conflitto armato devono essere custoditi in locali separati da quelli degli adulti, salvo nel caso di famiglie alloggiate in quanto unità familiari. Non devono essere eseguite condanne a morte per un reato connesso con il conflitto armato nei confronti di persone che non avevano 18 anni al momento della commissione del reato.⁴²

6.4.2. L'evacuazione dei fanciulli verso un paese straniero può essere disposta solo in via temporanea e per ragioni imperative attinenti alla salute, al trattamento medico dei fanciulli o alla loro sicurezza. Ogni evacuazione di tale natura deve essere controllata dalla Potenza protettrice d'intesa con lo Stato che procede all'evacuazione, con quello che riceve i fanciulli e con quello nel cui territorio i fanciulli sono evacuati.⁴³

6.5. Giornalisti

6.5.1. I giornalisti che svolgono missioni professionali pericolose nelle zone di conflitto armato sono considerati come persone civili e godono della relativa protezione a condizione che si astengano da qualsiasi azione che pregiudichi tale qualità.⁴⁴

6.5.2. Solo i corrispondenti di guerra accreditati presso le forze armate possono

⁴¹ | Protocollo addizionale, art. 76.

⁴² | Protocollo addizionale, art. 77.

⁴³ | Protocollo addizionale, art. 78.

⁴⁴ | Protocollo addizionale, art. 79.

beneficiare dello status di prigionieri di guerra.⁴⁵

6.6. Protezione civile

1.6.1. Gli organismi di protezione civile e il loro personale devono essere rispettati e protetti e hanno il diritto di assolvere i loro compiti di protezione civile, fatto salvo il caso di necessità militare imperativa.

6.6.2. La protezione civile assolve i compiti umanitari destinati a proteggere la popolazione civile dai pericoli delle ostilità o delle calamità e ad aiutarla a superarne gli effetti immediati, assicurando le condizioni necessarie alla sua sopravvivenza.

6.6.3. Sono esempi di compiti della protezione civile:

- i. i servizi di allarme;
- ii. gli sgomberi e l'organizzazione di ricoveri;
- iii. la lotta contro gli incendi;
- iv. l'aiuto in caso di urgenza per il ristabilimento e il mantenimento dell'ordine nelle zone sinistrate;
- v. l'assistenza per la salvaguardia dei beni essenziali alla sopravvivenza.

6.7. Azioni di soccorso ⁴⁶

6.7.1. Quando la popolazione civile di un territorio sotto il controllo di una parte del conflitto si trova in condizioni di insicurezza alimentare, devono essere intraprese a suo favore azioni di soccorso di carattere umanitario e imparziale.

6.7.2. Tutti gli Stati, comprese le parti del conflitto, devono autorizzare e facilitare il passaggio di tutti gli invii, materiali e personale di soccorso, anche se destinati alla popolazione civile di uno Stato nemico. Essi hanno però il diritto di prescrivere le regole tecniche e i controlli ai quali il passaggio deve essere assoggettato e di subordinare l'autorizzazione alla condizione che la distribuzione dei soccorsi sia effettuata sotto il controllo sul posto di una Potenza protettrice.

6.7.3. Nella distribuzione dei soccorsi dovrà essere data priorità alle persone che hanno

⁴⁵ *Infra* Sez. 7.1.2.i.

⁴⁶ | Protocollo addizionale, art. 70.

diritto a una protezione speciale, ad esempio i fanciulli, le donne incinte o partorienti e le madri che allattano.

6.8. Internamento

6.8.1. I cittadini del belligerante nemico possono essere internati nel, o espulsi dal territorio di uno Stato parte del conflitto, solo quando la sua sicurezza lo rende assolutamente necessario.⁴⁷ I loro beni non devono essere confiscati.

6.8.2. Gli stranieri, cittadini di uno Stato non belligerante, che desiderano lasciare il territorio di uno Stato parte del conflitto hanno il diritto di farlo a meno che la loro partenza non sia contraria agli interessi nazionali dello Stato, nel qual caso possono essere internati.

6.9. Trattamento delle persone internate

6.9.1. Le persone internate conservano la loro piena capacità civile e possono esercitare i diritti che ne derivano nella misura compatibile con l'internamento.

6.9.2. La parte detentrica deve adottare tutte le misure necessarie e attuabili affinché alle persone internate siano garantite

- i. condizioni normali di salute;
- ii. igiene e cure mediche appropriate;
- iii. la pratica dei loro culti;
- iv. attività intellettuali, educative, ricreative e sportive.

6.9.3. Le persone internate possono essere impiegate al lavoro solo volontariamente. In ogni caso sono vietati i lavori degradanti o umilianti.

6.9.4. In ogni luogo d'internamento, le persone internate hanno diritto di nominare i membri di un comitato incaricato di rappresentarle presso le autorità della parte detentrica, le Potenze protettrici, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e ogni altro ente di soccorso.

⁴⁷ Il trattamento degli internati è disciplinato nella Sezione IV, Titolo III della IV Convenzione di Ginevra.

6.9.5. Le persone internate hanno diritto di ricevere visite e invii individuali o collettivi.

6.9.6. La legislazione in vigore sul territorio in cui si trovano rimane applicabile alle persone internate che commettano infrazioni durante l'internamento. Una persona internata può essere punita una sola volta per lo stesso fatto o lo stesso reato. Le persone internate evase, che tentino di evadere e che fossero riprese, saranno passibili, anche in caso di recidiva, solo di sanzioni disciplinari.

6.10. Garanzie fondamentali

Tutti coloro che si trovano in potere di una parte del conflitto e per qualsiasi motivo non beneficiano di una protezione specifica più favorevole, devono godere come minimo delle garanzie fondamentali a tutela della vita, della salute, della sicurezza e del benessere fisico o psichico delle persone, comprendenti fra gli altri i divieti di omicidio, tortura, pene corporali, mutilazioni, trattamenti umilianti e degradanti, prostituzione forzata, cattura di ostaggi e pene collettive; il diritto al giusto processo, in particolare il diritto di essere giudicati in presenza e il diritto a non essere processati o puniti due volte per lo stesso reato; la presunzione di innocenza; l'irretroattività della legge penale; la responsabilità penale individuale.⁴⁸

Sezione 7. I prigionieri di guerra⁴⁹

7.1. Status dei prigionieri di guerra

7.1.1. Lo status di prigioniero di guerra spetta ai legittimi combattenti⁵⁰ catturati dal nemico.

⁴⁸ Queste garanzie sono espresse dall'art. 75 del I Protocollo addizionale.

⁴⁹ L'espressione "prigionieri di guerra" è intesa riferirsi a persone di sesso sia maschile, sia femminile.

⁵⁰ *Supra* Sez. 4.1.

7.1.2. Godono, inoltre, dello status di prigionieri di guerra⁵¹ le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, quali:

- i. i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, i corrispondenti di guerra, i fornitori, i membri di unità di lavoro o di servizi, a condizione che siano stati autorizzati dalle forze armate che accompagnano;
- ii. gli equipaggi della marina mercantile e dell'aviazione civile.

7.1.2. Beneficiano del trattamento di prigionieri di guerra anche:

- i. le persone appartenenti o che siano appartenute alle forze armate del paese occupato, qualora siano internate dallo Stato occupante;
- ii. le persone aventi titolo al trattamento di prigionieri di guerra internate nel territorio di uno Stato neutrale o non belligerante.

7.1.4. I prigionieri di guerra sono in potere dello Stato cattore (parte detentrici), non degli individui o delle unità che li hanno catturati. Essi sono soggetti all'ordinamento militare di tale Stato e conservano la piena capacità civile.

7.2. Casi dubbi

7.2.1. In caso di dubbio, una persona che prende parte alle ostilità e cade in potere della parte nemica dovrà beneficiare del trattamento di prigioniero di guerra fino a che il suo status non sia determinato da un tribunale competente.

7.2.2. Le violazioni del DIU non privano un legittimo combattente che cade in potere di una parte nemica del diritto di essere considerato prigioniero di guerra, salvo che abbia preso parte alle ostilità senza distinguersi dalla popolazione civile. In tal caso il combattente perderà il diritto di essere considerato prigioniero di guerra, ma beneficerà comunque di protezioni equivalenti.

7.2.3. Ogni persona che, avendo preso parte alle ostilità, non ha diritto allo status di prigioniero di guerra e non beneficia di una protezione specifica più favorevole avrà diritto, in ogni momento, alle garanzie fondamentali previste per tutti coloro che si

⁵¹ Lo status dei prigionieri di guerra è disciplinato dall'art. 4 della III Convenzione di Ginevra e dagli articoli 44-45 del I Protocollo addizionale. L'art. 7 della III Convenzione citata dispone che i prigionieri di guerra non possano in alcun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla Convenzione stessa.

trovano in potere di una parte del conflitto.⁵²

7.3. Obblighi generali di trattamento

7.3.1. I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità, senza alcuna discriminazione di carattere sfavorevole basata sulla nazionalità, sulla razza, sulla religione, sulle opinioni politiche, sul sesso o per altre ragioni fondate su criteri analoghi. Essi devono essere protetti contro gli atti di violenza o di intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità.

7.3.2. Costituiscono crimini di guerra l'omicidio intenzionale, la tortura e i trattamenti inumani, gli esperimenti biologici, cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute dei prigionieri di guerra, costringere un prigioniero di guerra a prestare servizio nelle forze armate della parte nemica, privarlo del suo diritto di essere giudicato regolarmente e imparzialmente, o ritardare senza giustificazione il rimpatrio dei prigionieri di guerra.⁵³

7.3.3. Sono vietate le misure di rappresaglia nei confronti dei prigionieri di guerra.

7.4. Inizio della prigionia

7.4.1. Dopo la cattura i prigionieri di guerra devono essere trasferiti nel più breve termine possibile in campi abbastanza distanti dalla zona di combattimento. Se ciò non è praticabile a causa di condizioni eccezionali, essi dovranno essere liberati adottando tutte le precauzioni possibili⁵⁴ per garantire la loro sicurezza.

7.4.2. Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, quando interrogato, soltanto il suo cognome, nome e grado, data di nascita e numero di matricola. Nessuna tortura fisica e morale o coercizione deve essere esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi altre informazioni.

⁵² *Supra* Sez. 6.10.

⁵³ III Convenzione di Ginevra, art. 130; I Protocollo addizionale, art. 85.4 (b). V. *infra* Parte V, Sez. 4.

⁵⁴ *Supra* n. 34.

7.5. Trasferimenti dei prigionieri di guerra

7.5.1. I prigionieri di guerra possono essere trasferiti dalla parte detentrici soltanto a uno Stato in grado di rispettare gli obblighi stabiliti dal DIU circa il loro trattamento. Lo Stato che li detiene è responsabile del trattamento loro applicato.

7.5.2. Nel caso in cui lo Stato al quale siano stati trasferiti i prigionieri di guerra manchi ai suoi obblighi stabiliti dal DIU, lo Stato che ha proceduto al trasferimento dei prigionieri di guerra deve adottare misure per rimediare alla situazione o chiedere che i prigionieri di guerra gli siano restituiti.

7.6. Internamento

7.6.1. I prigionieri di guerra possono essere sottoposti a internamento in campi situati in luoghi sicuri e sottoposti all'autorità diretta di un ufficiale responsabile appartenente alle forze armate regolari della parte detentrici. In generale, le condizioni di alloggio, vitto, vestiario, igiene e cure mediche devono essere equivalenti a quelle delle truppe della parte detentrici.⁵⁵

7.6.2. In tutti i campi in cui si trovano internate, contemporaneamente a prigionieri, donne prigioniere di guerra, dovranno essere riservati loro dormitori separati.

7.6.3. I membri del personale sanitario e religioso trattenuti in potere della parte detentrici per assistere i prigionieri di guerra non saranno considerati come prigionieri di guerra, ma beneficeranno della protezione necessaria per permettere loro di prestare le cure mediche e l'assistenza religiosa ai prigionieri di guerra.

7.6.4. I prigionieri di guerra devono avere la più ampia libertà per la pratica della loro religione, a condizione che si uniformino alle norme di disciplina prescritte dall'autorità militare.

*7.7. Lavoro dei prigionieri di guerra*⁵⁶

7.7.1. La parte detentrici potrà impiegare i prigionieri di guerra validi in lavori non aventi

⁵⁵ Tali condizioni sono disciplinate nel dettaglio nella Parte III, Sezioni I e II (articoli 17–48) della III Convenzione di Ginevra del 1949.

⁵⁶ III Convenzione di Ginevra, Parte III, Sez. III (articoli 49–57).

carattere militare, anche per conto di privati, dietro corresponsione di un'equa indennità. Nessun prigioniero di guerra, salvo che sia volontario, potrà essere adibito a lavori malsani o pericolosi come la rimozione di mine o altri ordigni analoghi.

7.7.2. I sottufficiali prigionieri di guerra potranno essere costretti soltanto a lavori di sorveglianza.

7.7.3. Gli ufficiali prigionieri di guerra potranno svolgere lavori solo volontariamente.

*7.8. Relazioni con l'esterno*⁵⁷

7.8.1. I prigionieri di guerra devono potere comunicare con la propria famiglia e con l'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra.⁵⁸ Essi sono autorizzati a ricevere invii individuali o collettivi contenenti specialmente derrate alimentari, capi di vestiario e medicinali.

7.8.2. I prigionieri di guerra hanno il diritto di presentare reclami all'autorità detentrici, alle Potenze protettrici⁵⁹ e al Comitato Internazionale della Croce Rossa.⁶⁰

*7.9. Rappresentanti dei prigionieri di guerra*⁶¹

7.9.1. I prigionieri di guerra hanno il diritto di nominare liberamente le persone incaricate di rappresentarli presso le autorità militari, le Potenze protettrici, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e ogni altro ente di soccorso. Per gli ufficiali tale funzione di rappresentanza è assegnata all'ufficiale prigioniero più anziano nel grado più alto.

7.9.2. I rappresentanti dei prigionieri di guerra devono godere della libertà di movimento necessaria all'adempimento dei loro compiti e essere autorizzati a visitare i

⁵⁷ III Convenzione di Ginevra, Parte III, Sez. V (articoli 69–77).

⁵⁸ Organismo istituito dal Comitato Internazionale della Croce Rossa ai sensi dell'art. 123 della III Convenzione di Ginevra. Riceve tutte le informazioni relative ai trasferimenti, alle liberazioni, ai rimpatri, alle evasioni, alle ospedalizzazioni, ai decessi dei prigionieri di guerra raccolte dagli Uffici nazionali d'informazioni sui prigionieri di guerra istituiti dalle parti del conflitto.

⁵⁹ *Infra* Sez. 13 di questa Parte.

⁶⁰ *Infra* Sez. 14 di questa Parte.

⁶¹ III Convenzione di Ginevra, articoli 79–81.

locali dove sono internati i prigionieri di guerra e a intrattenere corrispondenza con le autorità detentrici, con le Potenze protettrici, con il Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli altri enti di soccorso e con le Commissioni sanitarie miste.⁶²

*7.10. Procedimenti e sanzioni penali e disciplinari*⁶³

7.10.1. I prigionieri di guerra possono essere perseguiti in virtù della legislazione della parte detentrici per le violazioni delle sue leggi, regolamenti e ordinanze, anche se commesse prima di essere catturati. Le pene comminate dovranno essere le stesse previste per i membri delle forze armate della parte detentrici. Sono vietate le pene collettive, le pene corporali e, in via generale, qualsiasi tortura e trattamento inumano.

7.10.2. Un prigioniero di guerra che tenta di evadere e che è ripreso prima di esservi riuscito è passibile soltanto di una punizione disciplinare. Un prigioniero di guerra che, dopo essere riuscito a evadere, è nuovamente fatto prigioniero non è passibile di alcuna pena per l'evasione precedente.

7.10.3. Nei procedimenti giudiziari nei confronti dei prigionieri di guerra devono comunque essere presenti le garanzie fondamentali quali, principalmente:

- i. l'irretroattività della legge penale;
- ii. il diritto alla difesa;
- iii. il diritto di ricorso in appello, cassazione o revisione della sentenza.

7.10.4. La Potenza protettrice deve essere tempestivamente informata dell'apertura di ogni procedimento giudiziario e di ogni sentenza pronunciata nei confronti di un prigioniero di guerra.

7.11. Fine della prigionia

7.11.1. Durante le ostilità, i prigionieri di guerra feriti o malati gravi possono essere rimpatriati direttamente in base ad accordo fra le parti detentrici, o ospedalizzati in un paese neutrale.

⁶² Organismi istituiti ai sensi dell'art. 112 della III Convenzione di Ginevra.

⁶³ III Convenzione di Ginevra, articoli 82–108.

7.11.2. Al termine delle ostilità attive, i prigionieri di guerra devono essere immediatamente liberati e rimpatriati in base ad accordo fra le parti detentrici o unilateralmente da ciascuna di esse.

Sezione 8. I feriti e malati ⁶⁴

8.1. Protezione dei feriti e dei malati

8.1.1. I membri delle forze armate feriti o malati⁶⁵ devono essere rispettati e protetti in tutte le circostanze. Essi devono essere trattati e curati con umanità dalla parte del conflitto che li ha in suo potere senza discriminazioni di carattere sfavorevole basate sul sesso, la razza, la nazionalità, la religione, le opinioni politiche o altro criterio analogo. Solo ragioni d'urgenza medica autorizzano priorità nell'ordine delle cure.

8.1.2. Costituiscono crimini di guerra l'omicidio intenzionale, la tortura e i trattamenti inumani, gli esperimenti biologici, cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute dei feriti e dei malati.⁶⁶

8.1.3. Sono vietate le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei malati e degli edifici e materiali sanitari.

8.2. Obblighi delle parti del conflitto

8.2.1. In ogni momento, e specialmente dopo un combattimento, le parti del conflitto devono adottare tutte le misure possibili per ricercare e raccogliere i feriti e i malati e ricercare i morti. A tal fine possono essere stipulati un armistizio, una sospensione del fuoco o degli accordi locali.

8.2.2. Le parti del conflitto devono registrare tutte le indicazioni atte a identificare i feriti, i malati e i morti della parte nemica caduti in loro potere. Queste informazioni

⁶⁴ L'espressione "feriti e malati" è intesa riferirsi a persone di sesso sia maschile sia femminile.

⁶⁵ Lo status e il trattamento dei feriti e malati delle forze armate nella guerra terrestre sono disciplinati dalla I Convenzione di Ginevra del 1949 e dalla Parte II del I Protocollo addizionale del 1977.

⁶⁶ I Convenzione di Ginevra, art. 50. V. *infra* Parte V, Sez. 4.

devono essere comunicate all'Ufficio nazionale d'informazioni sui prigionieri di guerra, che a sua volta le trasmetterà alla parte dalla quale dipendono le persone di cui si tratta per il tramite della Potenza protettrice e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra.⁶⁷

8.2.3. Il seppellimento o la cremazione dei morti, nei limiti in cui le circostanze lo permettono, devono essere compiuti individualmente e preceduti da un esame dei corpi per stabilire l'identità e poterne dare conto.

8.3. Località sanitarie e di sicurezza e zone neutralizzate

8.3.1. Ogni Stato, fin dal tempo di pace, e le parti del conflitto, dopo l'inizio delle ostilità, possono costituire sul loro territorio delle zone e località sanitarie e di sicurezza organizzate per proteggere dagli effetti delle ostilità i feriti e i malati, gli infermi, le persone anziane, i fanciulli di età inferiore ai quindici anni, le donne incinte e madri di bambini di età inferiore ai sette anni, e concludere accordi per loro reciproco riconoscimento.⁶⁸

8.3.2. Nel corso delle ostilità ciascuna parte del conflitto potrà proporre alla parte avversaria la costituzione di zone neutralizzate destinate a riparare dai pericoli dei combattimenti:

- i. i feriti e i malati, combattenti o non combattenti;
- ii. le persone civili che non partecipano alle ostilità e che non compiono alcun lavoro di carattere militare.

La costituzione delle zone sarà effettuata mediante accordo scritto che ne stabilirà l'inizio e la durata.⁶⁹

8.4. Ospedali e unità sanitarie mobili

8.4.1. Gli ospedali e le unità sanitarie mobili militari, inclusi i trasporti di feriti e malati e di materiali sanitari, non devono essere attaccati, tranne che ne sia fatto uso per commettere atti dannosi per l'avversario al di fuori dei loro compiti umanitari. Esempi

⁶⁷ *Supra* Sez. 7.8.

⁶⁸ I Convenzione di Ginevra, art. 23.

⁶⁹ IV Convenzione di Ginevra, art. 15.

di atti dannosi per l'avversario possono essere l'impiego di un ospedale per alloggiare combattenti fisicamente abili, l'installazione di depositi di armi e di munizioni e di postazioni di tiro.

8.4.2. Il fatto che il personale sanitario o di vigilanza sia armato e usi le armi per la difesa propria o dei feriti e dei malati non è considerato atto dannoso per l'avversario.

8.4.3. Per quanto possibile, gli ospedali e le unità sanitarie mobili devono essere situati in modo che eventuali attacchi contro obiettivi militari non li mettano in pericolo.

8.5. Personale sanitario

8.5.1. Il personale sanitario adibito esclusivamente a ricercare, a raccogliere, a trasportare e a curare i feriti e i malati, il personale esclusivamente adibito all'amministrazione degli stabilimenti sanitari nonché i cappellani militari, devono essere rispettati e protetti in tutte le circostanze. Anche i militari impiegati come infermieri o porta-barella ausiliari devono essere rispettati e protetti nell'esercizio di tali funzioni, al pari del personale delle Società nazionali della Croce Rossa e delle altre società volontarie di soccorso riconosciute e autorizzate dal loro governo e sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari.

8.5.2. Il personale sanitario e religioso civile deve essere rispettato e protetto. Esso si farà riconoscere per mezzo del segno distintivo (Emblema) e di una carta d'identità che ne attesti lo status.

8.5.3. Una società riconosciuta di un paese neutrale deve potere prestare il concorso del suo personale e delle sue unità sanitarie a una parte del conflitto con il previo consenso del proprio governo e l'autorizzazione della parte in conflitto interessata. Questo personale e queste formazioni rimangono sottoposte al controllo di tale parte.

8.6. Emblema

8.6.1. Il segno araldico della croce rossa su fondo bianco è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti. Altri emblemi ammessi sono la

mezzaluna rossa, il leone e il sole rossi su fondo bianco⁷⁰ e il quadrato rosso su fondo bianco poggiate su una delle punte (“cristallo rosso”), al cui interno possono essere inseriti la croce rossa, la mezzaluna rossa o qualsiasi altro simbolo effettivamente impiegato da una parte del conflitto.⁷¹

8.6.2. Il personale sanitario deve portare al braccio sinistro un bracciale recante il segno distintivo e avere una speciale carta d’identità munita del segno distintivo.

8.6.3. L’emblema della croce rossa su fondo bianco può essere adoperato, sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, solo per designare o proteggere le unità e gli stabilimenti sanitari, il personale e il materiale protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dalle altre convenzioni internazionali che regolano materia analoga. È vietato l’uso dell’emblema da parte di privati o società commerciali sia pubbliche sia private, che non vi abbiano diritto.

Sezione 9. Mezzi di combattimento

9.1. Norme generali

9.1.1. In ogni conflitto armato, il diritto delle parti in conflitto di scegliere mezzi di combattimento non è illimitato.⁷²

9.1.2. L’espressione “mezzi di combattimento” comprende tutte le armi e relative munizioni, i sistemi d’arma e le piattaforme di lancio impiegate negli attacchi in un conflitto armato.

9.1.3. È vietato l’impiego di mezzi di combattimento capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.⁷³

⁷⁰ Il leone e sole rossi, simboli della Persia, sono menzionati nelle Convenzioni di Ginevra, ma a partire dal 1980 la Repubblica Islamica dell’Iran ha dichiarato di voler utilizzare come emblema e segno distintivo la mezzaluna rossa.

⁷¹ I Convenzione di Ginevra, art. 38; III Protocollo addizionale, art. 2.

⁷² I Protocollo addizionale, art. 35, par. 1.

⁷³ I Protocollo addizionale, art. 35, par. 2.

9.1.4. È vietato l'impiego di mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato o i cui effetti non possono essere limitati e che sono atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.⁷⁴

9.1.5. È vietato l'impiego di mezzi di combattimento concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente naturale.⁷⁵

9.1.6. Nello studio, messa a punto, acquisizione o adozione di una nuova arma o di nuovi mezzi di combattimento, ogni Stato deve stabilire se il loro impiego non possa risultare vietato, in talune o in tutte le circostanze, da una o più norme del DIU.⁷⁶

9.2. *Divieti specifici*

È vietato l'impiego di:

- i. armi avvelenate;⁷⁷
- ii. proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai 400 grammi usati esclusivamente contro gli individui e sparati da armi diverse dall'artiglieria.⁷⁸
L'uso di proiettili di peso inferiore ai 400 grammi è lecito contro cose costituenti obiettivi militari, nei duelli aerei o nel tiro contraereo;
- iii. pallottole che si dilatano o si schiacciano facilmente nel corpo umano, come i proiettili a involucro duro che non copre interamente il nucleo centrale o è perforato a intaglio (pallottole c.d. *dum-dum*);⁷⁹

⁷⁴ | Protocollo addizionale, art. 51, par. 4.

⁷⁵ | Protocollo addizionale, art. 35, par.3.

⁷⁶ | Protocollo addizionale, art. 36.

⁷⁷ Regolamento dell'Aja, art. 23, lett. a).

⁷⁸ Dichiarazione di San Pietroburgo, 29 novembre/11 dicembre 1968.

⁷⁹ Dichiarazione dell'Aja, 29 luglio 1899.

- iv. armi il cui effetto principale sia di ferire mediante schegge non localizzabili nel corpo umano con i raggi x.⁸⁰ L'uso di armi che provochino il ferimento mediante schegge non localizzabili come effetto secondario è lecito;
- v. armi laser accecanti, ossia specificamente concepite per provocare la cecità permanente in individui la cui visione sia non migliorata, vale a dire in coloro che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttive.⁸¹

9.3. Armi batteriologiche (biologiche)⁸²

È vietato l'impiego delle armi batteriologiche (biologiche).

9.4. Armi incendiarie⁸³

9.4.1. È vietato in qualsiasi circostanza:

- i. attaccare con armi incendiarie la popolazione civile, i civili isolati o beni di carattere civile;
- ii. attaccare con armi incendiarie lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all'interno di una concentrazione di civili.⁸⁴

⁸⁰ Protocollo I alla Convenzione su talune armi convenzionali, 10 ottobre 1980. L'emendamento all'articolo 1 del 21 dicembre 2001, ratificato dall'Italia, ha esteso l'applicazione della Convenzione e dei Protocolli allegati ai conflitti armati non internazionali, a esclusione delle situazioni di tensioni e disordini interni, sommosse, atti di violenza isolati e sporadici, che non sono considerati come conflitti armati.

⁸¹ Protocollo (IV) alla Convenzione su talune armi convenzionali, 13 ottobre 1995. L'Italia ha dichiarato di ritenere le disposizioni del IV Protocollo applicabili in tutte le circostanze.

⁸² Protocollo relativo al divieto d'impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, 17 giugno 1925. Il Protocollo non contiene una definizione di arma batteriologica o biologica. La successiva Convenzione di disarmo del 10 aprile 1972 sul divieto di sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e sulla loro distruzione, di cui l'Italia è parte, fa riferimento ad armi, equipaggiamenti o vettori destinati all'impiego di agenti microbiologici, altri agenti biologici o tossine (art. I).

⁸³ Protocollo (III) alla Convenzione su talune armi convenzionali, 10 ottobre 1980.

⁸⁴ *Infra* Parte III, Sez. 5.4.

9.4.2. È vietato attaccare con armi incendiarie non lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all'interno di una concentrazione di civili, salvo nel caso che il detto obiettivo sia nettamente separato dalla concentrazione di civili e quando siano state prese tutte le precauzioni possibili per limitare gli effetti incendiari e per evitare o rendere minime le perdite incidentali di vite umane fra la popolazione civile, le ferite che potrebbero essere causate ai civili e i danni provocati ai beni di carattere civile.

9.4.3. È vietato sottoporre le foreste e altre coperture vegetali ad attacchi mediante armi incendiarie, salvo che tali elementi naturali siano utilizzati per coprire, dissimulare o mascherare dei combattenti o altri obiettivi militari, oppure costituiscano essi stessi degli obiettivi militari.

9.4.4. Si definisce arma incendiaria qualsiasi arma o munizione essenzialmente concepita per dare fuoco a oggetti o per provocare ustioni a persone mediante l'azione della fiamma, del calore o di una combinazione di fiamma e di calore, sprigionata dalla reazione chimica di una sostanza lanciata sul bersaglio (ad esempio lanciafiamme, obici, razzi, granate, mine, bombe e altri contenitori di sostanze incendiarie).

*9.5. Mine, trappole e altri dispositivi*⁸⁵

9.5.1. È vietato in qualsiasi circostanza l'impiego di mine, trappole o altri dispositivi che siano concepiti per causare, o la cui natura sia tale da causare mali superflui o sofferenze inutili.

9.5.2. Si definisce:

- i. "mina" un ordigno qualsiasi collocato sotto o sopra il suolo o altra superficie, o in prossimità, e concepito per esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona o di un veicolo;
- ii. "mina installata a distanza" una mina che non è direttamente installata ma che viene lanciata da un pezzo di artiglieria, un missile, un lanciarazzi, un mortaio o un congegno simile, oppure sganciata da un aeromobile;

⁸⁵ Protocollo II alla Convenzione su talune armi convenzionali, come emendato dalla Conferenza di revisione del 3 maggio 1996. L'Italia ha dichiarato di ritenere le disposizioni del II Protocollo emendato applicabili in tutte le circostanze.

iii. “trappola” qualsiasi dispositivo o materiale concepito, costruito o adattato per uccidere o ferire e che funziona all’improvviso quando si sposta un oggetto apparentemente inoffensivo, ci si avvicina a esso o si compie un atto apparentemente non pericoloso;

iv. si definiscono “altri dispositivi” le munizioni o dispositivi collocati manualmente e concepiti per uccidere o ferire e che sono fatti esplodere per comando a distanza o automaticamente dopo un lasso di tempo.

9.5.3. È vietato l’impiego di mine, trappole o altri dispositivi dotati di meccanismo o dispositivo specificatamente concepito per far scattare la loro esplosione senza che si abbia contatto, sotto l’effetto di campo magnetico o sotto un’altra influenza generata dalla presenza di un cercamine comune, normalmente utilizzato per operazioni di localizzazione di mine.

9.5.4. È vietato l’impiego di:

- i. mine auto-disattivanti provviste di dispositivo antimanipolazione ideato per restare funzionante dopo che le mine hanno cessato di funzionare;
- ii. mine installate a distanza a meno che, nella misura possibile, siano dotate di un meccanismo efficace di autodistruzione o di auto-neutralizzazione o comprendano un dispositivo complementare di autodistruzione nel momento in cui non servano più ai fini militari.

9.5.5. È vietato in qualsiasi circostanza l’impiego di trappole:

- i. aventi l’apparenza di oggetti portatili inoffensivi ma di fatto espressamente concepiti e fabbricati per contenere materiale esplosivo;
- ii. attaccate o associate a emblemi, segni o segnali protettivi internazionalmente riconosciuti o a persone o oggetti innocui.⁸⁶

9.5.6. Tutte le informazioni riguardanti la collocazione di campi di mine, trappole e altri dispositivi devono essere registrate e conservate dalle parti di un conflitto che, dopo la cessazione delle ostilità attive, sono tenute a prendere immediatamente tutte le misure necessarie e appropriate per proteggere i civili.

⁸⁶ Elenco tassativo all’art. 7, par. 1, del Protocollo II alla Convenzione su talune armi convenzionali.

9.6. *Mine antipersona*

9.6.1. È vietato in qualsiasi circostanza l'impiego di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo di quantitativi minimi a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento, di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine.⁸⁷

9.6.2. Si definisce mina antipersona ogni dispositivo o ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto a una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona e destinato a mettere fuori combattimento, ferire o uccidere una o più persone.

9.6.3. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo e dotate di dispositivi di antimanipolazione non sono definite mine antipersona.

9.7. *Armi chimiche*

9.7.1. È vietato in qualsiasi circostanza l'impiego di armi chimiche.⁸⁸

9.7.2. Si definiscono armi chimiche le munizioni e i dispositivi specificamente designati per causare la morte o altri danni attraverso proprietà tossiche dei composti chimici o dei loro precursori.

9.7.3. In un conflitto armato è vietato l'impiego di gas lacrimogeni o altri agenti antisommossa come metodo di combattimento.

⁸⁷ L. n. 374 del 29 ottobre 1997, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona, art. 1. V. anche la L. n. 106 del 26 marzo 1999, contenente l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997 sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione.

⁸⁸ Convenzione sul divieto di sviluppo, produzione, stoccaggio e impiego di armi chimiche e sulla loro distruzione, 13 gennaio 1993, art. 1, lett. b. La Convenzione, ratificata dall'Italia, estende la portata del divieto già contenuto nel Protocollo del 17 giugno 1925 (*supra* n. 82).

*9.8. Munizioni a grappolo*⁸⁹

9.8.1. È vietato in qualsiasi circostanza l'impiego di munizioni a grappolo.

9.8.2. Si definiscono munizioni a grappolo le munizioni convenzionali che sono progettate per disseminare o rilasciare sub-munizioni esplosive del peso di meno di 20 chilogrammi ciascuna, che rientrano nella definizione.

9.8.3. Non rientrano nel divieto le munizioni o sub-munizioni:

- i. progettate a fini esclusivi difesa anti-aerea oppure per lanciare razzi illuminanti o produrre effetti elettrici o elettronici;
- ii. dotate di caratteristiche atte a evitare gli effetti indiscriminati e i rischi derivanti dalle sub-munizioni inesplose.⁹⁰

*9.9. Residui bellici esplosivi*⁹¹

9.9.1. Le parti di un conflitto armato devono, in tutta la misura del possibile e per quanto praticabile, registrare e conservare le informazioni concernenti l'impiego di ordigni esplosivi o l'abbandono di ordigni esplosivi, al fine della rapida identificazione e bonifica, rimozione o distruzione dei residui bellici esplosivi al termine delle ostilità attive.

9.9.2. Le parti di un conflitto armato devono adottare tutte le precauzioni possibili sul territorio sotto il loro controllo per proteggere la popolazione civile, i singoli individui e beni di carattere civile dai rischi e dagli effetti dei residui bellici esplosivi. Tali precauzioni possono consistere in avvertimenti, azioni di sensibilizzazione, identificazione dei residui bellici esplosivi, installazione di recinti e monitoraggio dei territori su cui si trovano tali residui.

9.10. Armi nucleari

9.10.1. Al momento della ratifica del I Protocollo addizionale del 1977, l'Italia ha reso una dichiarazione concordata con gli altri paesi membri della NATO, affermando che le

⁸⁹ Convenzione sulle munizioni a grappolo, 30 maggio 2008, art. 1, lett. a). La Convenzione, ratificata dall'Italia, stabilisce altresì il divieto di stoccaggio, produzione e trasferimento delle munizioni vietate.

⁹⁰ Convenzione sulle munizioni a grappolo, art. 2, par. 2, lett. a)–c).

⁹¹ Protocollo V alla Convenzione su talune armi convenzionali, 28 novembre 2003.

norme sull'impiego delle armi introdotte dal I Protocollo sono concepite per applicarsi esclusivamente alle armi convenzionali e non pregiudicano altre norme di diritto internazionale applicabili ad altri tipi di armi.

9.10.2. Nel parere consultivo dell'8 luglio 1996 sulla *Legalità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari*, la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto che la minaccia o l'uso delle armi nucleari sarebbero generalmente contrari alle norme di diritto internazionale applicabili nei conflitti armati, e in particolare ai principi e alle norme del DIU (*ius in bello*). Sotto il profilo del *ius ad bellum*, invece, la Corte non ha concluso in via definitiva se il ricorso alle armi nucleari possa essere lecito o illecito in una situazione estrema di legittima difesa cui sia in pericolo l'esistenza stessa di uno Stato.⁹²

9.10.3. L'unico trattato a vocazione universale che vieta espressamente l'uso delle armi nucleari nel contesto di un completo disarmo è il Trattato per la proibizione delle armi nucleari del 7 luglio 1968, di cui l'Italia non è parte.

9.10.4. Sono aree denuclearizzate tramite accordo l'Antartide, lo spazio extra atmosferico (inclusi i corpi celesti), il fondo e il sottosuolo marino.⁹³

9.10.5. Sono inoltre state istituite tramite accordo zone denuclearizzate nelle seguenti regioni: America Latina e Caraibi, Pacifico meridionale, Asia sudorientale, Africa e Asia centrale.⁹⁴

⁹² Corte internazionale di giustizia, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, cit. *supra* n. 4, par. 105 2.E.

⁹³ Trattato Antartico, 1° dicembre 1959, art V; Trattato sullo spazio extra-atmosferico, 27 gennaio 1967, art. IV; Accordo sulla Luna e sugli altri corpi celesti, 18 dicembre 1979, art. 3, par. 3 (*infra* Parte III, Sezioni 16.5–16.6); Trattato che vieta di collocare armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani e nel loro sottosuolo, 11 febbraio 1971, art. I, par. 1.

⁹⁴ Trattato di Tlatelolco per la proibizione di armi nucleari in America Latina e nei Caraibi, 14 febbraio 1967; Trattato di Rarotonga per una zona priva di armi nucleari nel Pacifico del Sud, 6 agosto 1985; Trattato di Bangkok relativo a un'area denuclearizzata nel Sudest asiatico, 15 dicembre 1995; Trattato di Pelindaba, istitutivo di una zona denuclearizzata in Africa, 11 aprile 1996; Trattato di Semipalatinsk sulla zona esente da armi nucleari in Asia centrale, 8 settembre 2006.

9.10.6. L'Italia è parte del Trattato di non-proliferazione nucleare (TNP), che impegna gli Stati contraenti a perseguire negoziati per l'eliminazione degli arsenali nucleari e la conclusione di un trattato di disarmo generale e completo.⁹⁵

9.10.7. L'Italia è membro della NATO, la cui dottrina strategica prevede la deterrenza nucleare in risposta ad analoghe minacce provenienti da terzi Stati. È implicita nella dottrina NATO la tesi secondo cui la minaccia e l'uso dell'arma nucleare non siano interdetti dal diritto internazionale consuetudinario.

9.10.8. Come attesta la prassi NATO, il TNP non proibisce che armi nucleari siano collocate da Stati nucleari sul territorio di uno Stato non nucleare, membro della stessa alleanza militare. La collocazione di armi nucleari svolge una funzione di deterrenza e la decisione sull'eventuale uso dell'arma è presa dallo Stato che secondo il TNP possiede legittimamente l'arma nucleare con il consenso dello Stato non nucleare, da esprimere al più alto livello politico.

Sezione 10. Metodi di combattimento

10.1. Norme generali

10.1.1. In ogni conflitto armato, il diritto delle parti del conflitto di scegliere metodi di combattimento non è illimitato.⁹⁶

10.1.2. L'espressione "metodi di combattimento" comprende le tattiche e le strategie impiegate nella condotta delle ostilità allo scopo di sconfiggere il nemico.

10.1.3. È vietato l'impiego di metodi di combattimento capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.⁹⁷

10.1.4. È vietato l'impiego di metodi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato o i cui effetti non possono essere limitati e che sono atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere

⁹⁵ Trattato di non-proliferazione delle armi nucleari, 1° luglio 1968, art. VI.

⁹⁶ | Protocollo addizionale, art. 35, par. 1.

⁹⁷ | Protocollo addizionale, art. 35, par. 2.

civile.⁹⁸

10.1.5. È vietato l'impiego di metodi di combattimento concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente naturale compromettendo la salute o la sopravvivenza della popolazione. Tale divieto si estende alle rappresaglie.⁹⁹

*10.2. Divieto di condurre le ostilità senza quartiere*¹⁰⁰

È vietato ordinare che non ci siano sopravvissuti, minacciarne l'avversario o condurre le ostilità in funzione di tale decisione. Nessuna persona di cui si riconosce o si deve riconoscere, tenuto conto delle circostanze, che è fuori combattimento, può essere oggetto di attacco.

*10.3. Divieto della perfidia*¹⁰¹

10.3.1. È vietato uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla perfidia. Costituiscono perfidia gli atti che fanno appello, con l'intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

10.3.2. Sono esempi di perfidia:

- i. simulare l'intenzione di negoziare o simulare la resa;
- ii. simulare un'incapacità dovuta a ferite o malattia;
- iii. simulare di avere lo statuto di civile o di non combattente;
- iv. simulare di avere uno statuto protetto facendo uso di segni, emblemi o uniformi delle Nazioni Unite, di Stati neutrali o di altri Stati non parti del conflitto, della croce rossa, della mezzaluna rossa, del leone e sole rossi o di altri emblemi, segni o segnali protettori riconosciuti in campo internazionale.

⁹⁸ I Protocollo addizionale, art. 51, par. 4.

⁹⁹ I Protocollo addizionale, articoli 35, par. 3, e 55.

¹⁰⁰ I Protocollo addizionale, art. 40.

¹⁰¹ I Protocollo addizionale, art. 37.

10.3.3. Gli stratagemmi di guerra non sono vietati. Costituiscono stratagemmi di guerra gli atti che hanno lo scopo di indurre in errore un avversario o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. Sono esempi di stratagemmi di guerra: mascheramenti, inganni, operazioni simulate e false informazioni.

*10.4. Divieto di utilizzare i civili come scudi umani*¹⁰²

È vietato utilizzare i civili per mettere, con la loro presenza, determinati punti o determinate regioni al sicuro dalle operazioni militari.

*10.5. Divieto di diffondere il terrore fra la popolazione civile*¹⁰³

Sono vietati gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia diffondere il terrore fra la popolazione civile.

*10.6. Divieto di far soffrire la fame alle persone civili*¹⁰⁴

È vietato, come metodo di combattimento, far soffrire la fame alle persone civili.

*10.7. Divieto di impiegare tecniche di modifica dell'ambiente*¹⁰⁵

10.7.1. È vietato utilizzare per scopi militari delle tecniche di modifica dell'ambiente aventi effetti estesi, duraturi o gravi, sull'ambiente.

10.7.2. L'espressione "tecniche di modifica dell'ambiente" indica qualsiasi tecnica avente lo scopo di modificare, mediante una manipolazione deliberata di processi naturali, la dinamica, la composizione o la struttura della Terra comprese la sua flora e

¹⁰² I Protocollo addizionale, art. 51, par. 7.

¹⁰³ I Protocollo addizionale, art. 51, par. 2.

¹⁰⁴ I Protocollo addizionale, art. 54, par. 1.

¹⁰⁵ Convenzione sul divieto di impiegare tecniche di modifica dell'ambiente per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile (Convenzione EnMod) del 18 maggio 1977, art. I. La definizione di danno ambientale della Convenzione EnMod è più ampia rispetto a quella del I Protocollo addizionale (*supra* n. 99). Inoltre, la sfera di applicazione della Convenzione non è, come il I Protocollo, limitata ai conflitti armati.

la sua fauna, la litosfera, l'idrosfera e l'atmosfera, oppure lo spazio extra-atmosferico.

10.8. Divieto di attacchi indiscriminati

10.8.1. Sono vietati gli attacchi indiscriminati.¹⁰⁶

10.8.2. Sono attacchi indiscriminati gli attacchi atti a colpire senza distinzione obiettivi militari e civili o beni di carattere civile in quanto:

- i. non sono diretti contro specifici obiettivi militari;
- ii. impiegano mezzi o metodi di combattimento che non possono essere diretti contro specifici obiettivi militari; oppure
- iii. impiegano mezzi o metodi di combattimento i cui effetti sono atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.

10.8.3. Sono esempi di attacchi indiscriminati:

- i. i bombardamenti a tappeto che trattino come obiettivo militare unico una pluralità di obiettivi militari chiaramente distanziati e situati in luoghi abitati;¹⁰⁷
- ii. gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente perdite collaterali fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile o una combinazione di perdite umane e di danni ai beni civili che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.¹⁰⁸

¹⁰⁶ I Protocollo addizionale, art. 54, par. 4.

¹⁰⁷ I Protocollo addizionale, art. 51, par. 5, lett. a). Secondo la dichiarazione interpretativa depositata dall'Italia al momento della ratifica del I Protocollo addizionale, una specifica area di territorio può essere un obiettivo militare se per la sua natura, posizione, destinazione o uso la sua distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offrono, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.

¹⁰⁸ I Protocollo addizionale, art. 51, par. 5, lett. b). Secondo la dichiarazione interpretativa depositata dall'Italia al momento della ratifica del I Protocollo addizionale, il vantaggio militare previsto da un attacco è il vantaggio militare previsto dall'attacco considerato nel suo insieme e non in alcune sue fasi isolate o particolari.

10.9. Precauzioni negli attacchi¹⁰⁹

10.9.1. Nella condotta delle ostilità le parti del conflitto si devono adoperare per risparmiare la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile. A tal fine, coloro che preparano o decidono un attacco¹¹⁰ devono adottare le seguenti precauzioni:

- i. fare tutto ciò che è praticamente possibile¹¹¹ per accertare che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili né beni di carattere civile, ma si tratta di obiettivi militari;
- ii. prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare e, comunque, di ridurre al minimo le perdite collaterali fra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati;
- iii. astenersi dal decidere di lanciare qualsiasi attacco da cui ci si può attendere che provochi incidentalmente perdite collaterali fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile o una combinazione di perdite umane e di danni ai beni civili che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.¹¹²

10.9.2. Quando è possibile la scelta fra più obiettivi militari per ottenere un vantaggio militare equivalente, la scelta dovrà cadere sull'obiettivo in relazione al quale si può prevedere che l'attacco presenti il minor pericolo per le persone civili e per i beni di carattere civile.

10.9.3. Nel caso di attacchi che possono colpire la popolazione civile dovrà essere dato un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci, salvo che le circostanze lo impediscano.

¹⁰⁹ | Protocollo addizionale, art. 57, par. 2.

¹¹⁰ | Protocollo addizionale, art. 57, par. 2, lett. a). Secondo la dichiarazione interpretativa depositata dall'Italia al momento della ratifica del I Protocollo addizionale, i comandanti e coloro che sono responsabili della preparazione o esecuzione degli attacchi dovranno necessariamente decidere sulla base delle informazioni disponibili al momento rilevante.

¹¹¹ *Supra* n. 34.

¹¹² *Supra* n. 108.

10.9.4. Un attacco dovrà essere annullato o sospeso¹¹³ quando appaia che non è diretto contro un obiettivo militare, o si può prevedere che esso provochi incidentalmente perdite collaterali fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni ai beni civili che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.¹¹⁴

10.10. Rappresaglie vietate

10.10.1. Sono vietati gli attacchi a titolo di rappresaglia¹¹⁵ contro:

- i. la popolazione civile e le singole persone civili;
- ii. i beni di natura civile;
- iii. i beni culturali;
- iv. i beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile;
- v. le opere e installazioni contenenti forze pericolose;
- vi. l'ambiente naturale;
- vii. i feriti, i malati e gli edifici e materiali sanitari;
- viii. i naufraghi e le navi ospedale;
- ix. i prigionieri di guerra.

10.10.2. Le rappresaglie sono ammesse solo nei confronti dei combattenti e contro beni che costituiscono obiettivi militari, purché non comportino l'impiego di mezzi o metodi di combattimento che sono vietati in qualsiasi circostanza.

¹¹³ I Protocollo addizionale, art. 57, par. 2, lett. b).

¹¹⁴ *Supra* n. 108.

¹¹⁵ Nella dichiarazione interpretativa depositata al momento della ratifica del I Protocollo addizionale l'Italia si è riservata di reagire a violazioni gravi e sistematiche di tale trattato e, in particolare, dei suoi divieti di attacchi contro la popolazione, le persone e i beni civili mediante qualsiasi mezzo ammissibile secondo il diritto internazionale, allo scopo di prevenire violazioni ulteriori.

Sezione 11. L'occupazione bellica

11.1. Definizione e limiti dell'occupazione ¹¹⁶

11.1.1. Un territorio è considerato come occupato quando si trova posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito avversario. L'occupazione non si estende che ai territori nei quali tale autorità è stabilita e può effettivamente esercitarsi. In particolare, l'occupazione non si estende alle aree in cui sono in corso combattimenti.

11.1.2. L'occupazione non costituisce titolo di acquisto del territorio occupato e l'occupante non può annetterlo o smembrarlo finché è in corso il conflitto armato.

11.2. Obblighi fondamentali dell'occupante

11.2.1. L'occupante deve ristabilire e assicurare, per quanto possibile, l'ordine e la vita pubblica, rispettando la legislazione in vigore nel territorio occupato¹¹⁷ purché non costituisca una minaccia alla sicurezza delle sue truppe o sia contraria alle norme del DIU o ai diritti umani fondamentali.

11.2.2. L'occupante deve mantenere le istituzioni del territorio occupato, ma potrà apportare i cambiamenti necessari per garantire la sua sicurezza, consentire l'assolvimento dei suoi obblighi e tutelare i diritti fondamentali della popolazione locale.

11.2.3. La legislazione penale del territorio occupato rimane in vigore, salvo che sia abrogata o sospesa dall'occupante perché costituisce una minaccia per la sua sicurezza o è contraria al DIU o ai diritti umani fondamentali. I tribunali del territorio occupato continuano a funzionare per tutte le violazioni previste da tale legislazione.

11.3. Trattamento della proprietà pubblica ¹¹⁸

11.3.1. L'occupante deve agire come amministratore e usufruttuario degli edifici pubblici, immobili, foreste e aziende agricole appartenenti alla parte avversaria e situati

¹¹⁶ Regolamento dell'Aja, art. 42.

¹¹⁷ Regolamento dell'Aja, art. 43; IV Convenzione di Ginevra, articoli 54 e 64.

¹¹⁸ Regolamento dell'Aja, articoli 53 e 55; IV Convenzione di Ginevra, art. 53.

nel paese occupato, salvaguardandone il capitale e amministrandolo secondo le regole dell'usufrutto.

11.3.2. È vietato distruggere beni mobili o immobili appartenenti allo Stato occupato o ai suoi enti pubblici, salvo nel caso in cui tali distruzioni siano rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari. È vietato il saccheggio.

11.3.3. L'occupante può appropriarsi solo del denaro contante, dei capitali e dei crediti esigibili appartenenti in proprio allo Stato occupato, nonché dei depositi di armi, dei mezzi di trasporto, dei magazzini e degli approvvigionamenti e, in generale, di qualsiasi proprietà mobiliare dello Stato che sia di natura da servire alle operazioni belliche.

*11.4. Tasse e altri tributi*¹¹⁹

11.4.1. Se l'occupante preleva, nel territorio occupato, tasse statali dovrà provvedere alle spese dell'amministrazione del territorio occupato nella misura in cui era tenuto il governo legittimo.

11.4.2. L'occupante può prelevare nel territorio occupato altre contribuzioni in denaro solo per le necessità dell'esercito o dell'amministrazione di tale territorio.

*11.5. Beni culturali*¹²⁰

L'occupante è tenuto ad appoggiare, nella misura del possibile, l'azione delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, intesa ad assicurare la salvaguardia e la conservazione dei propri beni culturali.

*11.6. Trattamento della proprietà privata*¹²¹

11.6.1. È vietato distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone o enti privati, salvo nel caso in cui tali distruzioni siano rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari. È vietato il saccheggio.

¹¹⁹ Regolamento dell'Aja, articoli 48 e 49.

¹²⁰ Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 14 maggio 1954, art. 5.

¹²¹ Regolamento dell'Aja, articoli 46, 47 e 56; IV Convenzione di Ginevra, art. 53.

11.6.2. È vietata la confisca della proprietà privata. I beni dei comuni, degli istituti consacrati ai culti, alla beneficenza, all'istruzione e i beni culturali, anche se appartenenti allo Stato occupato, devono essere trattati alla stregua della proprietà privata.

11.6.3. I mezzi di comunicazione e di trasporto,¹²² i depositi di armi e, in generale, qualsiasi specie di munizioni da guerra, possono essere sequestrati, anche se appartengono a privati, ma devono essere restituiti dietro indennizzo alla fine del conflitto.

11.6.4. Possono essere effettuate requisizioni in natura e servizi soltanto per le necessità dell'esercito di occupazione, proporzionate alle risorse del territorio occupato e tali da non implicare per le popolazioni l'obbligo di partecipare alle operazioni belliche contro il loro paese.

11.7. Trattamento della popolazione del territorio occupato ¹²³

11.7.1. È vietato costringere la popolazione di un territorio occupato a prestare servizio nelle forze armate dell'occupante o fornire informazioni su di esse.

11.7.2. L'occupante può tuttavia assoggettare la popolazione del territorio occupato alle disposizioni indispensabili per garantire l'amministrazione regolare del territorio occupato, la sicurezza dei membri e dei beni delle forze o dell'amministrazione d'occupazione, degli stabilimenti e delle linee di comunicazione da essa utilizzate e l'adempimento dei suoi obblighi risultanti dal DIU.

11.7.3. Se l'occupante ritiene necessario, per imperiosi motivi di sicurezza, prendere misure limitative nei confronti di persone civili, potrà imporre loro una residenza obbligata o procedere al loro internamento.¹²⁴

11.7.4. Sono vietate le pene collettive.

¹²² V. *infra* Parte II, Sez. 7, per quanto riguarda le operazioni navali.

¹²³ Regolamento dell'Aja, articoli 44–47, 50.

¹²⁴ *Supra* Sez. 6.8.

*11.8. Trasferimenti forzati e sgomberi*¹²⁵

11.8.1. Sono vietati i trasferimenti forzati, in massa o individuali e le deportazioni di persone civili fuori dal territorio occupato verso il territorio dell'occupante o di qualsiasi altro Stato.

11.8.2. Lo Stato occupante può procedere allo sgombero completo o parziale di una determinata regione occupata, qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano e solo all'interno del territorio occupato, salvo in caso di impossibilità materiale. La popolazione evacuata deve essere ricondotta alle sue case non appena le ostilità sono cessate nel settore interessato.

11.8.3. Lo Stato occupante non può procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato.

*11.9. Lavoro della popolazione del territorio occupato*¹²⁶

Lo Stato occupante può costringere le persone civili maggiori di diciotto anni a svolgere solo i lavori necessari ai bisogni dell'esercito di occupazione o ai servizi di interesse pubblico, al vitto, all'alloggio, all'abbigliamento, ai trasporti o alla salute della popolazione del territorio occupato.

*11.10. Benessere della popolazione del territorio occupato*¹²⁷

11.10.1. Lo Stato occupante deve assicurare, nella massima misura dei suoi mezzi, il vettovagliamento, la salute e l'igiene della popolazione del territorio occupato con viveri e medicinali e altri articoli indispensabili, anche ricorrendo all'importazione qualora le risorse del territorio occupato siano insufficienti.

11.10.2. Se la popolazione di un territorio occupato non è rifornita a sufficienza l'occupante deve consentire e facilitare le azioni di soccorso, mantenendo il diritto di controllare gli invii e di regolarne il passaggio.

¹²⁵ IV Convenzione di Ginevra, art. 49.

¹²⁶ IV Convenzione di Ginevra, art. 51.

¹²⁷ IV Convenzione di Ginevra, articoli 50, 55, 59.

11.10.3. Lo Stato occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, e di mantenere, con il concorso delle autorità nazionali e locali, gli stabilimenti e i servizi sanitari e ospedalieri, come pure la salute e l'igiene pubbliche nel territorio occupato.

11.10.4. Lo Stato occupante è tenuto a facilitare, con il concorso delle autorità nazionali e locali, il funzionamento delle strutture adibite alle cure e all'educazione dei fanciulli.

*11.11. Procedimenti giudiziari*¹²⁸

11.11.1. In caso di violazione delle norme penali da esso emanate lo Stato occupante può deferire gli imputati ai suoi tribunali militari, i quali sono tenuti ad applicare soltanto le norme anteriori al reato e conformi ai principi generali di diritto.

11.11.2. I tribunali istituiti dall'occupante devono attenersi alle regole dell'equo processo.

11.11.3. Le persone protette non devono essere arrestate, perseguite o condannate per atti commessi o per opinioni espresse prima dell'occupazione o durante un'interruzione temporanea della stessa, a eccezione delle violazioni del DIU.

11.11.4. I cittadini dello Stato occupante che, prima dell'inizio del conflitto, si fossero rifugiati nel territorio occupato, non devono essere arrestati, perseguiti, condannati o deportati fuori dal territorio occupato, salvo che per reati di diritto comune commessi prima dell'apertura delle ostilità o per reati commessi dopo l'inizio delle ostilità.

11.11.5. Le condanne pronunciate dai tribunali competenti dello Stato occupante devono essere precedute da un processo regolare.

Sezione 12. Neutralità e non belligeranza

12.1. Neutralità

Si definisce neutrale lo Stato che non prende parte alle ostilità a fianco dell'uno o dell'altro belligerante, attenendosi ai doveri di imparzialità, astensione e prevenzione.

¹²⁸ IV Convenzione di Ginevra, articoli 66–77.

12.2. Neutralità permanente

Lo Stato che adotta la neutralità permanente è soggetto a obblighi in tempo di pace, quali il dovere di non far parte di alleanze militari o la concessione di basi militari nel proprio territorio. In caso di conflitto armato, esso ha l'obbligo di rimanere neutrale.

12.3. Fonti della disciplina

La neutralità è regolata dal diritto consuetudinario e dalle Convenzioni dell'Aja del 1907: la V relativa alla guerra terrestre e la XIII relativa alla guerra marittima. Tali Convenzioni sono in larga parte dichiarative del diritto consuetudinario. Disposizioni in materia di neutralità sono reperibili anche nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e nel I Protocollo addizionale.¹²⁹

12.4. Inviolabilità del territorio neutrale

I belligeranti non devono condurre operazioni militari nel territorio dello Stato neutrale, incluse le acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante.

12.5. Divieto di transito o di stazionamento di forze armate dei belligeranti in territorio neutrale

Il neutrale non deve consentire il transito o lo stazionamento nel suo territorio ai belligeranti, salvo le regole speciali della guerra marittima. Il neutrale ha l'obbligo di internare le forze armate del belligerante che si rifugino nel suo territorio.

12.6. Divieto di reclutamento a favore del belligerante in territorio neutrale

L'apertura di uffici di arruolamento in territorio neutrale da parte del neutrale, del belligerante o di soggetti privati è vietata.

12.7. Divieto di operazioni ostili in partenza dal territorio neutrale

Il neutrale non deve consentire che il proprio territorio sia usato come base di partenza per operazioni ostili da parte del belligerante.

¹²⁹ L'Italia è parte di tutti questi accordi.

12.8. Rimedi contro violazioni gravi della neutralità

Il belligerante può intervenire in territorio neutrale per far cessare azioni ostili in partenza dal territorio di quest'ultimo. L'intervento del belligerante è soggetto ai principi di necessità e proporzionalità.

12.9. Divieto di trasferimento di armi ai belligeranti

Al neutrale è fatto divieto di trasferire armi ai belligeranti. Tale divieto riguarda anche il commercio di armamenti da parte di privati e società.¹³⁰

12.10. Non belligeranza

Si definisce non belligerante lo Stato che in deroga ai principi di imparzialità, astensione e prevenzione aiuta uno dei belligeranti senza ricorrere all'intervento armato diretto.¹³¹

12.11. Doveri del non belligerante

Lo Stato non belligerante non deve consentire che il suo territorio divenga base di operazioni per atti ostili contro i belligeranti.

12.12. Diritti del non belligerante

I belligeranti non devono compiere atti di ostilità contro il territorio del non belligerante. Il non belligerante non è obbligato a internare le truppe del belligerante presenti nel suo territorio né a chiudere le basi militari del belligerante, purché esse non siano usate per operazioni belliche contro il belligerante nemico.

¹³⁰ In realtà la V Convenzione dell'Aja del 1907 non vieta il commercio delle armi da parte dei privati, tranne che sia discriminatorio. Tuttavia, il monopolio statale della produzione di armamenti e la stretta sorveglianza da parte dello Stato hanno reso obsoleta questa regola della Convenzione dell'Aja.

¹³¹ La non belligeranza è anche chiamata neutralità qualificata o neutralità benevola. A essa fanno riferimento sia il Manuale britannico sia quello della Marina da guerra degli Stati Uniti (con qualche *caveat*): UK Ministry of Defence, *The Manual of the Law of Armed Conflict*, Oxford University Press, 2004, pp. 19–20; US Navy, Marine Corps and Coast Guard, *The Commander's Handbook on the Law of Naval Operations*, March 2022, par. 7.2.1.

12.13. Limiti alla non belligeranza

La non belligeranza che comporti aiuti al belligerante non può essere adottata nei confronti di uno Stato aggressore.

Sezione 13. Le Potenze protettrici

13.1. Definizione

13.1.1. La Potenza protettrice è uno Stato neutrale o non partecipante al conflitto incaricato di salvaguardare gli interessi delle parti del conflitto mediante:

- i. attività di collegamento fra le parti del conflitto per le questioni relative all'applicazione del DIU;
- ii. controllo sull'esecuzione e il rispetto delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e del I Protocollo addizionale del 1977;¹³²
- iii. controllo sull'esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato;¹³³
- iv. soccorsi a favore delle vittime dei conflitti armati.

13.1.2. L'istituto delle Potenze protettrici opera solo nel caso di conflitti armati internazionali.

13.1.3. La designazione e l'accettazione delle Potenze protettrici non hanno effetto sullo status giuridico delle parti del conflitto né su quello di un qualsiasi territorio, anche se occupato.

13.1.4. Non costituiscono ostacolo alla designazione di Potenze protettrici il mantenimento di relazioni diplomatiche fra le parti del conflitto, o il fatto di affidare a uno Stato terzo la protezione degli interessi di una parte e di quelli dei suoi cittadini in base ad altre regole del diritto internazionale.

¹³² I, II e III Convenzione di Ginevra, art. 8; IV Convenzione, art. 9; I Protocollo addizionale, art. 5.

¹³³ Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 14 maggio 1954, articoli 21, 22, e relativo Regolamento di esecuzione, articoli 3 e 5.

13.2. Designazione delle Potenze protettrici e dei loro delegati

13.2.1. Fin dall'inizio di un conflitto armato internazionale, ciascuna delle parti del conflitto che sia parte delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e del I Protocollo addizionale del 1977 è tenuta a designare una Potenza protettrice e ad autorizzare l'attività di una Potenza protettrice che la parte avversaria abbia designato e che essa abbia accettato.

13.2.2. Le Potenze protettrici possono designare, oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i loro cittadini o fra quelli di altri Stati neutrali, previo gradimento della parte del conflitto presso la quale essi svolgeranno la loro missione. I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non devono in nessun caso eccedere i limiti della loro missione e devono tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni.

13.2.3. Le parti del conflitto sono tenute a facilitare nella più ampia misura possibile il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici. Solo imperiose esigenze militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restrizione della loro attività.

13.3. Funzioni delle Potenze protettrici

13.3.1. Le Convenzioni di Ginevra e il I Protocollo addizionale prevedono che le Potenze protettrici:

- i. prestino i loro buoni uffici per comporre eventuali divergenze fra le parti del conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle Convenzioni e del I Protocollo;
- ii. prestino i loro buoni uffici per facilitare l'istituzione e il riconoscimento di zone e località sanitarie e di sicurezza,¹³⁴
- iii. inoltrino alle parti del conflitto le rispettive comunicazioni relativamente alla posizione dei campi di prigionieri di guerra e di internati civili;
- iv. trasmettano alle parti del conflitto la corrispondenza e i rapporti concernenti i prigionieri di guerra o gli internati civili;

¹³⁴ *Supra* Sez. 8.3.1.

- v. provvedano quando necessario al trasporto degli invii di soccorso destinati ai prigionieri di guerra e alla popolazione civile e ne controllino la distribuzione su richiesta della parte interessata;
- vi. trasmettano alle parti del conflitto le informazioni fornite dai rispettivi Uffici nazionali d'informazioni sui prigionieri di guerra sulle generalità dei prigionieri di guerra, lo stato di salute dei prigionieri di guerra gravemente malati o feriti, i trasferimenti, le liberazioni, i rimpatri, le evasioni, le ospedalizzazioni e i decessi;
- vii. vengano tempestivamente informate delle infrazioni punibili con la pena capitale in base alla legislazione della parte detentrica;
- viii. ricevano rapporti periodici da parte dei prigionieri di guerra e/o dei loro rappresentanti sulla situazione nei campi eventuali lagnanze nei riguardi del regime della prigionia;
- ix. forniscano direttamente aiuti agli internati civili, conformemente alla legislazione della parte detentrica;
- x. ricevano la corrispondenza postale e telegrafica da parte degli internati civili e dei loro comitati;
- xi. trasmettano alle parti del conflitto le informazioni fornite dai rispettivi Uffici nazionali d'informazioni concernenti le persone protette che si trovano in loro potere;
- xii. controllino senza ostacoli, eccettuate restrizioni temporanee imposte da imperiose necessità militari, lo stato d'approvvigionamento dei territori occupati per quanto concerne i viveri e medicinali.

13.3.2. La Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto e il relativo Regolamento di esecuzione prevedono che le Potenze protettrici:

- i. prestino i loro buoni uffici nell'interesse della tutela dei beni culturali;
- ii. svolgano indagini al fine di constatare le violazioni della Convenzione e compiano i passi opportuni per farle cessare.

13.4. Visite

I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici devono essere autorizzati a recarsi in tutti i luoghi e avere accesso a tutti i locali in cui si trovano i prigionieri di guerra o gli internati civili, in particolare ai luoghi di detenzione e di lavoro. Essi devono avere piena

libertà nella scelta dei luoghi che desiderano visitare, senza limitazioni di durata o frequenza. Le visite possono essere vietate, in via eccezionale e temporanea, soltanto per imperiose necessità militari.

13.5. Sostituti delle Potenze protettrici

13.5.1. In base alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e al I Protocollo addizionale del 1977, quando non è possibile designare una Potenza protettrice con il consenso di entrambe le parti del conflitto, queste sono tenute ad accettare l'offerta eventualmente fatta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa o da qualsiasi altro ente che offra tutte le garanzie di capacità e imparzialità, avendo consultato le parti del conflitto e tenuto conto dei risultati delle consultazioni, per agire in qualità di sostituto, esercitando in tale veste tutte le funzioni di una Potenza protettrice.

13.5.1. In base al Regolamento di esecuzione della Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali, quando non è possibile designare una Potenza protettrice il Commissario generale ai beni culturali può esercitarne le funzioni.¹³⁵

Sezione 14. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)

14.1. Natura giuridica

Il CICR è un ente di diritto svizzero, istituito nel 1863 con la missione di proteggere la vita e la dignità delle vittime di conflitti armati e di altre situazioni di violenza e di assisterle in base ai principi di neutralità, imparzialità e indipendenza.¹³⁶ Il CICR si adopera per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario dei conflitti armati internazionali e non internazionali e la sua integrazione nelle legislazioni nazionali.

¹³⁵ Regolamento di esecuzione, cit. *supra* n. 133, art. 6, par. 6.

¹³⁶ V. il sito del CICR: <https://www.icrc.org/en>.

14.2. Struttura istituzionale

14.2.1. Organi principali del CICR sono l'Assemblea, formata per cooptazione da un massimo di cittadini/e svizzeri/e; il Consiglio, organo ausiliario dell'Assemblea; l'Ufficio del/la presidente, che rappresenta il Comitato nelle sue relazioni con l'esterno; il Direttorato quale organo esecutivo.

14.2.2. Il CICR opera attraverso delegazioni presenti in oltre 80 paesi interessati da conflitti armati o suscettibili di sviluppare tensioni e instabilità. I delegati del CICR assicurano la realizzazione del mandato affidato al Comitato dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal I Protocollo addizionale del 1977.

14.2.3. Il CICR è finanziato principalmente dalle donazioni volontarie dei governi e delle Società nazionali della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

14.2.4. Il CICR è uno dei componenti del Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, insieme con le società nazionali della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e la Federazione delle società nazionali della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

14.3. Agenzia Centrale delle Ricerche

L'Agenzia Centrale delle Ricerche del CICR opera, in collaborazione con le società nazionali della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, per ripristinare i legami familiari, ricercare e identificare le persone scomparse e proteggere la dignità delle persone decedute a causa di un conflitto armato.

14.4. Mandato di Ginevra

14.4.1. Se una Potenza protettrice non è stata designata o accettata all'inizio di un conflitto armato, il CICR offre i propri buoni uffici alle Parti in conflitto in vista della designazione di una Potenza protettrice che sia accettata dalle parti del conflitto. A tale scopo il CICR può chiedere a ciascuna parte di indicare almeno cinque Stati che essa giudichi idonei ad agire a suo nome in qualità di Potenza protettrice e chiedere a ciascuna delle parti avversarie di indicare almeno cinque Stati che essa sarebbe disposta ad accettare. Il CICR sollecita l'accordo di qualsiasi Stato il cui nome figuri su entrambe le liste.

14.4.2. In tutti i casi in cui non risulta possibile designare una Potenza protettrice con il consenso di entrambe le parti del conflitto, il CICR può offrirsi per svolgere il ruolo di

sostituito delle Potenze protettrici e le parti sono tenute ad accettare tale offerta consentendogli di esercitare tutte le funzioni di una Potenza protettrice.¹³⁷

14.5. Conflitti armati non internazionali

4.5.1. Il CICR può offrire i suoi servizi alle parti del conflitto sulla base dell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Ai sensi del II Protocollo addizionale del 1977 tale iniziativa spetta agli enti di soccorso quali le società nazionali della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa situate nel territorio dello stato teatro del conflitto. Il consenso dello Stato è condizione necessaria per l'operare del CICR.

14.5.2. Nei territori soggetti al controllo di una parte non statale in un conflitto armato non internazionale il CICR svolge i suoi compiti di protezione e soccorso nei confronti delle vittime in base ad accordi con l'autorità che di fatto esercita il controllo.

14.6. Personalità internazionale del CICR

14.6.1. Gli accordi di sede stipulati dal CICR con gli Stati nel cui territorio operano le sue delegazioni gli accordano un regime di immunità e privilegi analogo a quello delle organizzazioni internazionali intergovernative. Tale regime è normalmente concesso al Comitato anche in assenza di specifici accordi.

14.6.2. I delegati del CICR godono dell'inviolabilità personale e dell'immunità funzionale per gli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato.

14.7. Riservatezza

14.7.1. Allo scopo di mantenere un rapporto di fiducia e un dialogo costante con le parti di un conflitto armato il CICR garantisce che ogni informazione acquisita dai propri delegati nell'assolvimento dei loro compiti sarà mantenuta riservata e non verrà in alcun modo resa pubblica. Solo nel caso in cui abbia esaurito senza risultato tutti i mezzi possibili per proteggere e soccorrere le vittime, il CICR denuncia pubblicamente le violazioni del DIU operate da una o più parti del conflitto.

¹³⁷ *Supra* Sez. 13.3.

14.7.2. I delegati del CICR sono contrattualmente tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e non possono rinunciare unilateralmente all'immunità funzionale.

14.8. Testimonianze dei delegati del CICR

14.8.1. Un delegato del CICR può essere chiamato a testimoniare davanti a un tribunale penale internazionale riguardo a informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione del proprio mandato solo qualora il Comitato ne revochi l'immunità.¹³⁸

14.8.2. Il regolamento di procedura e di prova della Corte penale internazionale stabilisce che la CPI deve considerare protette dal segreto professionale e non divulgabili, nemmeno attraverso testimonianza, le informazioni, documenti e altre prove di cui un dipendente del CICR sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, a meno che il Comitato non abbia rinunciato al proprio diritto alla riservatezza.¹³⁹

¹³⁸ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, *Prosecutor v. Thiomir Blaškić*, Case IT-95-14-AR 108 bis, *Judgement on the Request of The Republic of Croatia for Review of the Decision of Trial Chamber II of 18 July 1997*, 29 October 1997, par. 38 ss.

¹³⁹ International Criminal Court, *Rules of Procedure and Evidence*, Rule 73, par. 4.

PARTE II. Le operazioni marittime

SOMMARIO

SEZIONE 1. QUADRO GENERALE

SEZIONE 2. I LEGITTIMI BELLIGERANTI NELLE OPERAZIONI MARITTIME

- 2.1. Navi da guerra
- 2.2. Navi da guerra senza equipaggio
- 2.3. Navi mercantili convertite in navi da guerra
- 2.4. Contingenti militari autonomi

SEZIONE 3. LE AREE DEL CONFLITTO ARMATO

- 3.1. Alto mare e acque sotto sovranità dei belligeranti
- 3.2. Acque neutrali
- 3.3. Zona contigua, Zona economica esclusiva, Piattaforma continentale, acque arcipelagiche
- 3.4. Stretti internazionali
- 3.5. Stretti internazionali regolati da convenzioni internazionali risalenti
- 3.6. Acque neutralizzate
- 3.7. Canali artificiali
- 3.8. Zona di sicurezza mobile
- 3.9. Zone di operazione
- 3.10. Zone di esclusione totale

SEZIONE 4. IL BLOCCO NAVALE

- 4.1. Definizione di blocco
- 4.2. Linea del blocco
- 4.3. Modalità di istituzione del blocco
- 4.4. Dichiarazione di blocco: contenuto
- 4.5. Località soggette al blocco
- 4.6. Effettività del blocco
- 4.7. Violazione del blocco
- 4.8. Sanzione per violazione del blocco
- 4.9. Blocco mirante a fare soffrire la fame alla popolazione civile

SEZIONE 5. I MEZZI DI COMBATTIMENTO

- 5.1. Missili, proiettili e droni
- 5.2. Siluri
- 5.3. Droni subacquei

5.4. Mine navali

5.5. Mine automatiche di contatto non ancorate o che abbiano rotto l'ormeggio

SEZIONE 6. LA LOTTA AL CONTRABBANDO DI GUERRA

6.1. Definizione di contrabbando

6.2. Liste di contrabbando

6.3. Merci non costituenti contrabbando

6.4. Visita di navi neutrali

6.5. Visita di navi senza equipaggio

6.6. Confisca

SEZIONE 7. GLI OBIETTIVI MILITARI

7.1. Attacco senza preavviso

7.2. Navi mercantili

7.3. Isole artificiale e installazione fisse

7.4. Cavi e condotte sottomarini

7.5. Protezione dell'ambiente

7.6. Bombardamento navale

7.7. Stratagemmi di guerra

7.8. Divieto di perfidia

SEZIONE 8. INTERCETTAZIONE, VISITA E DIROTTAMENTO DELLE NAVI MERCANTILI

8.1. Cattura di navi mercantili nemiche

8.2. Affondamento di navi mercantili nemiche

8.3. Navi mercantili neutrali

8.4. Presunzione di nave mercantile nemica

8.5. Beni non soggetti a confisca

8.6. Convoglio scortato da nave da guerra neutrale

8.7. Mercantili neutrali in convoglio nemico

SEZIONE 9. PERSONE PROTETTE

9.1. Disposizione generale

9.2. Equipaggi di navi ospedale

9.3. Personale medico e religioso

9.4. Cittadini del belligerante nemico

9.5. Prigionieri di guerra

9.6. Cittadini di Stati neutrali

SEZIONE 10. NAVI OSPEDALE

10.1. Definizione

PARTE II. LE OPERAZIONI MARITTIME

- 10.2. Obbligo di notifica
- 10.3. Segni distintivi
- 10.4. Armamento difensivo
- 10.5. Esenzione dalla cattura
- 10.6. Cattura di nave ospedale
- 10.7. Personale medico e religioso
- 10.8. Visita di nave ospedale
- 10.9. Cittadini nemici su nave ospedale neutrale
- 10.10. Cittadini italiani o alleati a bordo di nave nemica o neutrale

SEZIONE 11. FERITI, MALATI, NAUFRAGHI E PERSONE DECEDUTE

- 11.1. Regola generale
- 11.2. Soccorso
- 11.3. Sepoltura in mare

SEZIONE 12. NEUTRALITÀ E NON BELLIGERANZA

- 12.1. Passaggio inoffensivo delle navi nazionali in acque neutrali
- 12.2. Regola delle 24 ore per le navi nazionali e relativa deroga
- 12.3. Non belligeranza e internamento di navi e equipaggi alleati belligeranti
- 12.4. Visita di mercantili neutrali da parte delle navi da guerra nazionali
- 12.5. Interdizione della visita di navi mercantili nazionali da parte dello Stato aggressore

Sezione 1. Quadro generale

La guerra marittima costituisce l'oggetto di una delle più antiche codificazioni del diritto dei conflitti armati, tenendo conto della Dichiarazione di Parigi del 16 aprile 1856 sull'abolizione della guerra di corsa, la disciplina del contrabbando e l'effettività del blocco navale. La codificazione dell'Aja del 18 ottobre 1907 ha dedicato ben sei Convenzioni alla guerra marittima,¹ cui hanno fatto seguito la Dichiarazione di Londra

¹ VI Convenzione relativa allo status delle navi mercantili neutrali allo scoppio delle ostilità; VII Convenzione relativa alla conversione delle navi mercantili in navi da guerra; VIII Convenzione relativa alla posa di mine sottomarine automatiche di contatto; IX Convenzione concernente il bombardamento navale; XI Convenzione relativa a determinate restrizioni del diritto di cattura; XIII Convenzione concernente i diritti e i doveri dei neutrali nella guerra marittima. Occorre ricordare che la Dichiarazione di Londra del 26 febbraio 1909 concernente le leggi della guerra marittima, che ambiva ad essere un trattato completo in materia, non è mai entrata in vigore. D'altra parte, il suo

sulla guerra marittima del 26 febbraio 1909 e il Processo verbale (o Protocollo) di Londra sulla guerra sottomarina del 6 novembre 1936. Le regole di stretto diritto umanitario sono contenute nella II Convenzione di Ginevra del 17 agosto 1949 relativa a feriti, malati e naufraghi, mentre talune norme del I Protocollo addizionale del 1977 si applicano anche alle operazioni marittime (in particolare, al bombardamento navale). Buona parte delle regole della guerra marittima hanno ormai natura consuetudinaria. Per la loro applicazione occorre tener conto anche della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982) e delle regole consuetudinarie ivi incorporate, nonché del Manuale di San Remo sul diritto internazionale applicabile ai conflitti armati sul mare del 1995, documento di *soft law* che a sua volta riproduce diverse norme consuetudinarie e ha avuto seguito in numerosi manuali militari.

Sezione 2. I legittimi belligeranti nelle operazioni marittime

2.1. Navi da guerra ²

Le operazioni navali contro navi o obiettivi militari in terraferma o nello spazio aereo possono essere condotte solo da navi da guerra. Per nave da guerra s'intende una nave di superficie o sommergibile³ appartenente alle forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi delle navi militari della sua nazionalità, posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare.

valore di strumento di *soft law* è scarso. I Manuali militari fanno invece spesso riferimento al *San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea*, Cambridge, 1995 (di seguito *San Remo Manual*), nonostante sia solamente una "codificazione privata", preparata da giuristi ed esperti navali sotto gli auspici dell'Istituto internazionale di diritto umanitario.

² Legge italiana di guerra (R.D. 8 luglio 1938, n. 1415, GU n. 211 del 15 settembre 1938 – Suppl. Ordinario n. 211), articoli 132 e 133; *San Remo Manual*, par. 13 (g).

³ Processo verbale (Protocollo) di Londra, 6 novembre 1936, articoli 1 e 2.

2.2. Navi da guerra senza equipaggio

Le operazioni possono essere condotte anche da navi senza equipaggio, purché portino i segni distintivi delle navi da guerra e siano comandate da personale militare stazionante in basi poste in terraferma.

*2.3. Navi mercantili convertite in navi da guerra*⁴

Le navi mercantili trasformate in navi da guerra secondo le regole stabilite dalla VII Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 possono partecipare alle ostilità.

2.4. Contingenti militari autonomi

Le operazioni militari possono essere condotte, in mare e in terraferma, da contingenti militari appartenenti alla marina militare del belligerante.

Sezione 3. Le aree del conflitto armato

3.1. Alto mare e acque sotto sovranità dei belligeranti

I belligeranti possono condurre ostilità in alto mare, nelle acque territoriali e interne del nemico, e negli stretti internazionali sotto esclusiva sovranità del belligerante.

3.2. Acque neutrali

È vietato condurre ostilità nelle acque interne e territoriali del neutrale e nelle acque arcipelagiche dei neutrali.⁵

⁴ VII Convenzione dell'Aja sulla conversione delle navi mercantili in navi da guerra, 18 ottobre 1907, articoli 1–6; Legge italiana di guerra, art. 134. Non tutti i manuali militari disciplinano la questione della conversione delle navi mercantili.

⁵ *San Remo Manual*, par. 15.

3.3. Zona contigua, zona economica esclusiva e piattaforma continentale degli Stati neutrali

Ostilità possono essere condotte nella zona contigua, nella zona economica esclusiva (ZEE) e sulla piattaforma continentale degli Stati neutrali, purché siano salvaguardati i diritti di sfruttamento dello Stato costiero.

3.4. Stretti internazionali

Negli stretti internazionali le ostilità sono escluse nei tratti di mare che ricadono sotto la sovranità dello Stato costiero neutrale.⁶

3.5. Stretti internazionali regolati da convenzioni internazionali risalenti

Negli stretti internazionali regolati da convenzioni risalenti nel tempo, occorre tener conto del regime convenzionale qualora questo disponga in materia di conflitto armato.⁷

3.6. Acque neutralizzate

Le ostilità non possono essere condotte in acque neutralizzate, anche se queste appartengono al belligerante.

3.7. Canali artificiali

I canali artificiali usati per la navigazione sono soggetti alla sovranità dello Stato/degli Stati rivieraschi e alle regole dei trattati eventualmente stipulati per disciplinarne l'uso.

3.8. Zona di sicurezza mobile

Le navi da guerra nazionali sono autorizzate a istituire una zona di sicurezza mobile che accompagni la loro navigazione. Nella zona di sicurezza ogni contatto non identificato sarà trattato come ostile.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ad esempio, la Convenzione di Montreux relativa al regime degli stretti, del 20 luglio 1936, disciplina l'attraversamento del Bosforo e dei Dardanelli in tempo di guerra a seconda che la Turchia sia belligerante o neutrale.

3.9. Zone di operazione

Nelle zone di mare in cui si svolgono effettivamente le operazioni, può essere interdetta la navigazione delle navi e degli aeromobili neutrali, purché esista altra rotta congrua per la navigazione.

3.10. Zone di esclusione totale

3.10.1. La competente autorità può istituire in alto mare zone di esclusione totale dove navi e aeromobili sono esposti al rischio di ostilità.

3.10.2. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:⁸

- i. lo stesso corpo di regole si applica all'interno e all'esterno della zona, ricordando che la zona viene istituita allo scopo di facilitare l'identificazione degli obiettivi militari;
- ii. la zona deve essere spazialmente e temporalmente delimitata, tenendo conto dei principi di necessità e proporzionalità;
- iii. alla zona deve essere data adeguata pubblicità;
- iv. alle navi e aeromobili neutrali deve essere concesso un congruo lasso di tempo per lasciare la zona.

Sezione 4. Il blocco navale⁹

4.1. Definizione di blocco

Il blocco è un provvedimento volto a impedire l'entrata e uscita via mare, dalla costa del nemico bloccata, di mezzi navali di qualsiasi nazionalità.

⁸ *San Remo Manual*, par. 106.

⁹ V. Dichiarazione di Parigi relativa al diritto marittimo, 16 aprile 1856, art. 4; Dichiarazione di Londra relativa al diritto della guerra marittima, 26 febbraio 1909, articoli 1–21; *San Remo Manual*, paragrafi 93–104.

4.2. Linea del blocco

La linea di blocco deve essere mantenuta a una ragionevole distanza dalla costa o dai porti bloccati. È proibito il c.d. blocco a lunga distanza.

4.3. Modalità di istituzione del blocco

Il blocco deve essere proclamato dalla competente autorità e notificato per via diplomatica o reso noto dal comandante della forza bloccante. Della dichiarazione di blocco è data notizia via NOTAM ai naviganti.

4.4. Dichiarazione di blocco: contenuto

La dichiarazione di blocco deve contenere:

- i. le coordinate geografiche della costa bloccata;
- ii. le coordinate geografiche della linea di blocco, il cui attraversamento configura la violazione di blocco;
- iii. il termine entro cui è consentita l'uscita delle navi neutrali.

4.5. Località soggette al blocco

Possono essere bloccati solo le coste del nemico e i territori da lui occupati. Gli stretti internazionali non possono essere bloccati, qualora costituiscano una via di comunicazione per l'accesso ai porti e alle coste degli Stati neutrali.

4.6. Effettività del blocco

4.6.1. Il blocco deve essere effettivo. A tal fine esso deve essere mantenuto con una forza navale di superficie in grado di impedire l'entrata o l'uscita di navi dal porto o costa bloccata. Sommergibili, aerei e mine navali possono essere impiegati a supporto delle navi della forza bloccante.

4.6.2. Il temporaneo allontanamento per avverse condizioni atmosferiche non pregiudica l'effettività del blocco.

4.6.3. Il blocco deve essere applicato nei confronti di tutte le bandiere.

4.7. Violazione del blocco

Costituisce violazione di blocco l'attraversamento della linea di blocco, tranne che la nave non sia a conoscenza della proclamazione del blocco e tale ignoranza sia incolpevole.

4.8. Sanzione per violazione del blocco

La sanzione per violazione del blocco è la cattura della nave e la confisca del carico.

4.9. Blocco mirante a fare soffrire la fame alla popolazione civile

4.9.1. È vietato il blocco mirante a fare soffrire la fame alla popolazione civile o volto a impedire azioni di soccorso umanitario, in particolare il rifornimento di medicinali per la popolazione civile e per i feriti.

4.9.2. L'invio di derrate alimentari essenziali per la sopravvivenza della popolazione civile e/o medicinali indispensabili dovrà avvenire con la supervisione delle Potenze Protettrici o di organizzazioni umanitarie imparziali e in particolare del CICR.

Sezione 5. I mezzi di combattimento¹⁰

5.1. Missili, proiettili e droni

Missili navali e proiettili possono solo essere impiegati contro obiettivi legittimi. Qualora colpiscano oltre l'orizzonte, devono essere usate tutte le precauzioni necessarie per evitare che siano colpiti obiettivi non legittimi. Stesse prescrizioni valgono per i droni.

5.2. Siluri

I siluri devono divenire inoffensivi dopo aver fallito l'obiettivo. Nell'impiego di tale arma occorre evitare che siano colpiti obiettivi non legittimi.

¹⁰ *San Remo Manual*, paragrafi 78–92.

5.3. Droni subacquei

Possono essere utilizzati droni subacquei per operazioni belliche, purché siano impiegati da personale delle forze armate o da persone sottoposte al loro controllo.

In ogni caso, la natura remota o autonoma del controllo di droni subacquei nemici o neutrali non esclude la possibilità di considerare gli stessi dei legittimi bersagli nelle medesime condizioni in cui tale qualità è attribuita a un sommergibile.

5.4. Mine navali

5.4.1. Le mine navali possono essere collocate sia nelle acque territoriali del nemico sia in altro mare. Qualora siano collocate nella Zee o nella piattaforma continentale di uno Stato neutrale occorre evitare che esse costituiscano un'interferenza eccessiva per i diritti di esplorazione e sfruttamento dello Stato costiero.

5.4.2. Dovranno essere prese tutte le misure necessarie al fine di evitare che le mine interferiscano eccessivamente con la navigazione pacifica. A tal fine, appena le esigenze militari lo consentano, dovranno essere notificate agli Stati neutrali le acque minate e i naviganti saranno edotti con apposita notizia.

5.4.3 È vietato il minamento delle acque costiere del belligerante al solo scopo di ostacolare la navigazione commerciale.

5.4.4. Le acque interne, arcipelagiche e territoriali di uno Stato neutrale non possono essere minate.

5.4.5. La posa di mine non deve comportare che sia impedito il transito dalle acque neutrali all'alto mare o il passaggio in transito.

*5.5. Mine automatiche di contatto non ancorate o che abbiano rotto l'ormeggio*¹¹

È vietata la posa di mine automatiche di contatto non ancorate, tranne che esse diventino inoffensive al massimo un'ora dopo che chi le ha collocate ne abbia perso il controllo. È parimenti vietato collocare mine automatiche di contatto ancorate che non divengano inoffensive non appena abbiano rotto l'ormeggio.

¹¹ VIII Convenzione dell'Aja, relativa alla posa delle mine sottomarine automatiche di contatto, 18 ottobre 1907.

Sezione 6. La lotta al contrabbando di guerra ¹²

6.1. Definizione di contrabbando

Costituiscono contrabbando le merci destinate al territorio sotto controllo del nemico e necessarie per lo sforzo bellico. Deve essere considerata la destinazione finale della merce. Pertanto, costituisce contrabbando la merce temporaneamente avviata a un porto neutrale e da questo inoltrata al territorio nemico. Non costituisce contrabbando la merce proveniente dal territorio nemico e destinata a un terzo Stato.

6.2. Liste di contrabbando

Le merci costituenti contrabbando devono essere pubblicate in apposita lista a cura della competente autorità. La lista è pubblicata all'inizio delle ostilità e può essere successivamente integrata o emendata.

6.3. Merci non costituenti contrabbando

Non costituiscono contrabbando i medicinali e i prodotti volti a evitare la diffusione di pandemie. Parimenti non costituiscono contrabbando i prodotti volti ad assicurare la sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari, e i prodotti necessari per la cura dei combattenti feriti e dei naufraghi. I prodotti non suscettibili di essere usati in un conflitto armato non costituiscono contrabbando.

6.4. Visita di navi neutrali

Il belligerante ha diritto di esercitare la visita di nave neutrale al di fuori delle acque neutrali. Se la visita e l'ispezione accertano la natura di contrabbando di guerra del carico, la nave è dirottata in un porto del belligerante. Altrimenti è lasciata libera di proseguire il viaggio. La nave neutrale è altresì dirottata in un porto del belligerante qualora la visita non consenta di accertare la natura del carico.

¹² Dichiarazione di Parigi relativa al diritto marittimo, 16 aprile 1856, articoli 2–3; Dichiarazione di Londra relativa al diritto della guerra marittima, 26 febbraio 1909, articoli 22–44; Legge italiana di guerra, articoli 159–167; *San Remo Manual*, paragrafi 147–150.

6.5. Visita di navi senza equipaggio

Nel caso di nave senza equipaggio, le autorità che controllano da remoto la rotta della nave devono consentirne la visita e l'ispezione del carico pena la sua distruzione.

6.6. Confisca

Una volta in porto, il carico costituente contrabbando di guerra sarà confiscato, previo giudizio della competente autorità (Tribunale delle prede).¹³ Qualora il valore della merce superi della metà il valore del carico anche la nave sarà confiscata.

Sezione 7. Gli obiettivi militari ¹⁴

7.1. Attacco senza preavviso

7.1.1. Sono soggette a essere attaccate senza preavviso le seguenti navi del nemico:

- i. navi da guerra;
- ii. navi mercantili trasformate in navi da guerra;
- iii. navi mercantili armate partecipanti alle ostilità;
- iv. navi ausiliarie.

7.1.2. Le navi in questione possono essere catturate e la loro proprietà è trasferita immediatamente al belligerante senza necessità di giudizio delle prede.

¹³ I Tribunali delle prede sono un organo amministrativo previsto anche dalle nostre leggi di guerra e di neutralità rispettivamente agli articoli 218 ss., 16 ss., e dal R.D. n. 1823 del 5 settembre 1938 per quanto riguarda le regole di procedura. Dopo la II guerra mondiale, in Italia non hanno più avuto modo di operare. Per quanto riguarda l'embargo alla ex Jugoslavia, istituito dalla risoluzione 820 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che prevedeva anche la confisca di navi straniere, si è fatto riferimento alla giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) a norma della L. n. 230 16 luglio 1993.

¹⁴ *San Remo Manual*, paragrafi 65–66.

*7.2. Navi mercantili*¹⁵

Le navi mercantili nemiche non possono essere attaccate, tranne che non obbediscano all'ordine di fermo o siano colpevoli di assistenza ostile segnalando la posizione del nemico o altro comportamento ostile congruente. Comunque, prima di aprire il fuoco, è necessario adottare idonee misure di precauzione, quali colpi di avvertimento a salve.

7.3. Isole artificiali e installazioni fisse

Le isole artificiali e le installazioni fisse del nemico sulla piattaforma continentale possono essere attaccate nella misura in cui partecipino allo sforzo bellico dell'avversario, ad esempio divenendo basi di operazione.

7.4. Cavi e condotte sottomarini

7.4.1. I cavi sottomarini telegrafici, telefonici e di alimentazione elettrica colleganti il territorio dell'avversario o quello da lui occupato possono essere distrutti.

7.4.2. Le condotte sottomarine che collegano gli anzidetti territori possono essere distrutte, tranne che la loro distruzione possa comportare danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.

7.4.3. Adeguate misure di precauzione devono essere adottate per evitare di distruggere o danneggiare cavi e condotte che collegano tra di loro i territori neutrali.

7.5. Protezione dell'ambiente

L'ambiente, in quanto tale, non può essere oggetto di attacco armato. Dovranno essere prese misure adeguate per evitare che le operazioni belliche producano danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, con particolare riguardo all'ambiente marino.

¹⁵ *San Remo Manual*, par. 59.

7.6. Bombardamento navale

Il bombardamento navale di obiettivi terrestri è consentito, purché siano rispettati i principi e le regole contenute nella Parte I di questo Manuale.¹⁶

7.7. Stratagemmi di guerra

Sono ammessi gli stratagemmi di guerra ossia quelle condotte volte a indurre in errore l'avversario ma non costituenti violazione di alcuna norma di diritto internazionale. Pertanto, è ammissibile che la nave da guerra nazionale inalberi una bandiera neutrale o si mascheri da nave mercantile. Tuttavia, prima di effettuare un attacco o di procedere alla visita di una nave mercantile, la nave da guerra deve apparire tale e inalberare la bandiera nazionale. È comunque proibito simulare di essere una nave esente da atti di ostilità, come ad esempio una nave ospedale.¹⁷

7.8. Divieto di perfidia

Gli atti di perfidia diretti a carpire la buona fede dell'avversario sono proibiti.¹⁸ È pertanto vietato simulare una situazione di estremo pericolo emettendo un segnale di soccorso oppure fingendo di trasferire naufraghi sulle scialuppe di salvataggio. È altresì vietato simulare la resa o di essere una nave titolare di un particolare status protetto, come una nave ospedale o dedita al trasporto di beni culturali.

¹⁶ La Convenzione dell'Aja del 1907 sul bombardamento navale appare del tutto superata e i principi rilevanti da applicare sono ora contenuti nel I Protocollo addizionale di cui l'Italia è parte.

¹⁷ *San Remo Manual*, par. 110.

¹⁸ *San Remo Manual*, par. 111.

Sezione 8. Intercettazione, visita e dirottamento delle navi mercantili ¹⁹

8.1. Cattura di navi mercantili nemiche

Le navi mercantile nemiche possono essere catturate. La merce di proprietà nemica è oggetto di confisca, tranne che non sia composta di articoli di stretta natura umanitaria o che sia stato stipulato un accordo tra i belligeranti.

8.2. Affondamento di navi mercantili nemiche

Le navi mercantili nemiche possono essere distrutte nel caso in cui sia impossibile il loro dirottamento in un porto nazionale o in un porto alleato, dopo aver messo in salvo l'equipaggio e i passeggeri. La distruzione non è ammissibile qualora essa possa comportare danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente marino.

8.3. Navi mercantili neutrali

Le navi mercantili neutrali sono soggette a visita allo scopo di accertare se trasportino contrabbando di guerra o merci nemiche. A tal fine esse possono essere dirottate in un porto nazionale. Contrabbando e merci nemiche sono confiscate, tranne gli articoli di stretta natura umanitaria o esenti da cattura in virtù di accordi tra belligeranti.

8.4. Presunzione di nave mercantile nemica

Non sono considerate neutrali le navi mercantili di proprietà del belligerante o di persone fisiche o giuridiche di nazionalità nemica o che siano controllate dal belligerante, nonostante inalberino bandiera neutrale.

8.5. Beni non soggetti a confisca

Non sono soggetti a confisca i beni di natura culturale, secondo la definizione data dalle convenzioni rilevanti. Parimenti non sono soggette a cattura le navi mercantili, neutrali o belligeranti, adibite esclusivamente al trasporto di beni culturali.

¹⁹ Legge italiana di guerra, articoli 144–158; *San Remo Manual*, paragrafi 125–140.

*8.6. Convoglio scortato da nave da guerra neutrale*²⁰

Le navi neutrali, che viaggiano in un convoglio scortato da navi da guerra neutrali, non sono soggette a visita. Peraltro, può essere chiesto al comandante del convoglio di accertare se la nave convogliata, che desti particolari sospetti, trasporti contrabbando di guerra o merci nemiche. In caso affermativo la nave convogliata deve essere espulsa dal convoglio, affinché la nave da guerra nazionale possa procedere alla visita e, eventualmente, al dirottamento.

8.7. Mercantili neutrali in convoglio nemico

La nave mercantile neutrale che viaggi sotto scorta di un convoglio del nemico può essere attaccata.

Sezione 9. Persone protette²¹

9.1. Disposizione generale

Le persone che si trovino nel potere del belligerante devono essere rispettate e protette. Esse rimangono sotto la giurisdizione delle nostre autorità, finché il loro status non sia determinato.

9.2. Equipaggi di navi ospedale

I membri dell'equipaggio di navi ospedale non possono essere catturati durante il periodo in cui svolgono il servizio su tali navi.

²⁰ Dichiarazione di Londra relativa al diritto della guerra marittima, 26 febbraio 1909, articoli 61–62; Legge italiana di guerra, articoli 187–188; *San Remo Manual*, par. 120.

²¹ Il Convenzione di Ginevra, articoli 12 ss.; I Protocollo addizionale, Titolo II; *San Remo Manual*, paragrafi 161–168.

9.3. Personale medico e religioso

Il personale medico e religioso, che assiste i feriti, malati e naufraghi non può essere catturato come prigioniero di guerra. A tale personale può tuttavia essere intimato di completare i servizi cui è stato adibito.

9.4. Cittadini del belligerante nemico

I cittadini del belligerante nemico, a bordo di nave mercantile neutrale o nemica, possono essere catturati, qualora siano qualificabili come prigionieri di guerra secondo quanto stabilito nella Parte I di questo Manuale o dalla disposizione successiva. Altrimenti essi devono essere trattati secondo la IV Convenzione di Ginevra del 1949 e il loro internamento è ammissibile solo se strettamente necessario per esigenze di sicurezza.²²

*9.5. Prigionieri di guerra*²³

Ai fini della guerra marittima sono considerati prigionieri di guerra e quindi passibili di cattura le seguenti categorie di persone:

- i. i membri delle navi da guerra e delle navi ausiliarie nemiche;
- ii. i membri delle navi mercantili nemiche, tranne che essi non dispongano di un trattamento più favorevole secondo le disposizioni del diritto internazionale;
- iii. i membri dell'equipaggio di navi neutrali, che abbiano preso parte alle ostilità a fianco del nemico, ad esempio con navi ausiliarie.

9.6. Cittadini di Stati neutrali

I cittadini di Stati neutrali, che sono passeggeri a bordo di navi mercantili neutrali, devono essere rilasciati, tranne che abbiano compiuto atti di belligeranza a favore del nemico.

²² *San Remo Manual*, par. 167.

²³ II Convenzione di Ginevra, articoli 13, 16.

Sezione 10. Navi Ospedale ²⁴

10.1. Definizione

Secondo la II Convenzione di Ginevra del 1949 e il I Protocollo addizionale del 1977 appartengono alla categoria delle navi ospedale le seguenti navi:

- i. navi militari nazionali nemiche o neutrali che svolgono compiti esclusivamente umanitari;
- ii. navi messe a disposizione dalla società nazionale della Croce Rossa o da istituzioni nazionali umanitarie, cui il governo nazionale abbia conferito apposito mandato;
- iii. navi di istituzioni umanitarie internazionali, incluse quelle messe a disposizioni dall'Ordine di Malta.

10.2. Obbligo di notifica

I nomi delle navi ospedale devono essere notificati ai belligeranti non appena siano scoppiate le ostilità e comunque prima che esse entrino in servizio.

10.3. Segni distintivi

Ai belligeranti devono essere notificati anche i segni distintivi delle navi ospedale. Le navi ospedale nazionali devono avere tutte le superfici dipinte di bianco e una o più croci rosso scuro dipinte sullo scafo.

10.4. Armamento difensivo

Le navi ospedale possono avere un minimo armamento difensivo e il personale di bordo armi necessarie per il mantenimento dell'ordine. Esse possono servirsi dei moderni mezzi di trasmissione, ma non rivelare la presenza del nemico, pena la perdita del loro status.

²⁴ II Convenzione di Ginevra, articoli 22–35; *San Remo Manual*, paragrafi 169–173.

10.5. Esenzione dalla cattura

Le navi ospedale non sono soggette a cattura e sono immuni da ogni atto di ostilità.

10.6. Cattura di nave ospedale

La nave ospedale nemica o neutrale deve essere catturata quando:

- i. partecipa direttamente alle ostilità;
- ii. non ottemperi a un ordine;
- iii. si rifiuti di soccorrere feriti, malati e naufraghi nazionali.

*10.7. Personale medico e religioso*²⁵

Il personale medico e religioso delle navi ospedale e il loro equipaggio non possono essere catturati.

10.8. Visita di nave ospedale

La nave ospedale è soggetta a visita per accertare che essa sia conforme alle disposizioni umanitarie rilevanti e non partecipi in alcun modo alle ostilità.

10.9. Cittadini nemici su nave ospedale neutrale

La nave da guerra può visitare la nave neutrale e prendere a bordo cittadini nemici, sempreché le loro condizioni sanitarie lo permettano e il trasbordo non costituisca un pericolo per la loro vita e salute.

10.10. Cittadini italiani o alleati a bordo di nave nemica o neutrale

Qualora la nave ospedale nemica o neutrale abbia a bordo un numero rilevante di cittadini di nazionalità italiana o alleata essa può essere dirottata in un porto nazionale o alleato e immediatamente rilasciata dopo il loro sbarco.

²⁵ Il Convenzione di Ginevra, articoli 36–37.

Sezione 11. Feriti, malati, naufraghi e persone decedute²⁶

11.1. Regola generale

I malati, feriti e naufraghi devono essere trattati con cura e rispettati. In nessun caso tali persone possono essere attaccate e oggetto di violenza.

11.2. Soccorso

Dopo ogni combattimento, e sempre che le circostanze lo consentano, i naufraghi devono essere soccorsi e occorre prestar loro le cure necessarie.

11.3. Sepoltura in mare

La sepoltura in mare deve essere effettuata individualmente e dopo che sia stato accertato l'effettivo decesso della persona.

Sezione 12. Neutralità e non belligeranza

12.1. Passaggio inoffensivo delle navi nazionali in acque neutrali

Le navi da guerra, le navi ausiliarie e le navi mercantili nazionali hanno diritto al passaggio inoffensivo nelle acque territoriali e nelle acque arcipelagiche degli Stati neutrali. In tali acque non può essere compiuto nessun atto di belligeranza.

12.2. Regola delle 24 ore per le navi nazionali e relativa deroga

Le navi da guerra belligeranti, incluse le navi ausiliarie, possono rimanere in acque territoriali e porti neutrali per 24 ore a discrezione dello Stato neutrale per rifornimento o riparazioni. La sosta, sempre a discrezione dello Stato neutrale, può essere prolungata.

²⁶ Il Convenzione di Ginevra, articoli 12–21; I Protocollo addizionale, articoli 32–34.

12.3 Non belligeranza e internamento di navi e equipaggi alleati belligeranti

Qualora lo Stato italiano abbia adottato una politica di non belligeranza, non si procederà all'internamento di navi e equipaggi alleati belligeranti siti in basi militari esistenti sul nostro territorio. Peraltro, non sarà consentito che operazioni ostili siano intraprese in partenza dal territorio italiano.

12.4. Visita di mercantili neutrali da parte delle navi da guerra nazionali

Sul presupposto che l'uso della forza da parte dello Stato italiano sia conforme alla Carta delle Nazioni Unite, le navi da guerra nazionali possono visitare le navi neutrali allo scopo di accertare se esse trasportino contrabbando di guerra.

12.5. Interdizione della visita di navi mercantili nazionali da parte dello Stato aggressore

La visita di navi neutrali da parte dello Stato aggressore è interdetta. Pertanto, il mercantile italiano può resistere alla visita e la nave da guerra nazionale che si trovi nelle vicinanze è autorizzata a intervenire in suo soccorso.²⁷

²⁷ Tale regola costituisce un adattamento alle trasformazioni subite dal diritto di neutralità con l'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite. Lo Stato aggressore non ha diritto di visita delle navi neutrali. Lo ha solo lo Stato che usa la forza conformemente alla Carta delle Nazioni Unite. Qualora ammissibile, la visita deve essere effettuata in conformità alle regole tradizionali dei conflitti armati.

PARTE III. Le operazioni aeree e nello spazio extra-atmosferico e le operazioni cibernetiche

SOMMARIO

SEZIONE 1. LE OPERAZIONI AREE: IL QUADRO GENERALE

- 1.1. Assenza di una disciplina organica a livello convenzionale
- 1.2. Le Regole dell'Aja del 1923

SEZIONE 2. I LEGITTIMI BELLIGERANTI NELLA GUERRA AEREA

- 2.1. Aeromobile
- 2.2. Aeromobile militare
- 2.3. Aeromobile di Stato
- 2.4. Aeromobile ausiliario
- 2.5. Aeromobile a pilotaggio remoto (drone)
- 2.6. Missile
- 2.7. Aeromobile civile
- 2.8. Aeromobile sanitario

SEZIONE 3. LE AREE DEL CONFLITTO ARMATO

- 3.1. Spazio aereo nazionale e spazio aereo internazionale
- 3.2. Zone di identificazione aerea
- 3.3. Zone di esclusione
- 3.4. Zone di interdizione aerea (*no-fly zone*)
- 3.5. Zone di allerta (*warning zone*)
- 3.6 Spazio aereo neutrale

SEZIONE 4. IL BLOCCO AEREO

- 4.1. Definizione di blocco
- 4.2. Requisiti del blocco
- 4.3. Dichiarazione di blocco
- 4.4. Effettività del blocco
- 4.5. Violazione del blocco
- 4.6. Divieto di affamare la popolazione civile

SEZIONE 5. MEZZI DI COMBATTIMENTO

- 5.1. Divieti generali
- 5.2. Divieti relativi a specifiche tipologie di armi

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO NEI CONFLITTI ARMATI

5.3. Proiettili esplosivi

5.4. Armi incendiarie lanciate da un aeromobile

5.5. Armi e sistemi laser accecanti

5.6. Erbicidi

5.7. Armi a guida di precisione

SEZIONE 6. BOMBARDAMENTI AEREI

6.1. Obiettivi militari, beni civili e popolazione civile

6.2. Misure di precauzione nei bombardamenti aerei e regola della proporzionalità

SEZIONE 7. OPERAZIONI AEROMOBILE CONTRO AEROMOBILE

7.1. Aeromobili militari nemici

7.2. Perdita della protezione di altri aeromobili nemici

7.3. Precauzioni nell'attacco

SEZIONE 8. BENI PROTETTI NELLE OPERAZIONI AEREE

8.1. Aeromobili civili

8.2. Aerei di linea civili

8.3. Aeromobili di Stato

8.4. Aeromobili che beneficiano di un salvacondotto (*cartel aircraft*)

SEZIONE 9. GLI AEROMOBILI SANITARI

9.1. Emblemi distintivi

9.2. Protezione specifica dagli attacchi

9.3. Notifica e preventivo consenso della Parte nemica ai voli sanitari

9.4. Atterraggio e ispezione degli aeromobili sanitari

9.5. Sorvolo e atterraggio nel territorio di Stati neutrali o altri Stati che non sono Parti del conflitto

SEZIONE 10. PERSONE PROTETTE

10.1. Protezione generale

10.2. Prigionieri di guerra

10.3. Cittadini di Stati neutrali

10.4. Perdita della protezione da parte delle persone civili

SEZIONE 11. PARACADUTISTI E TRUPPE AVIOTRASPORTATE

11.1. Paracadutisti

11.2. Truppe aviotrasportate

SEZIONE 12. PERFIDIA, STRATAGEMMI DI GUERRA E SPIONAGGIO

12.1. Perfidia

PARTE III. LE OPERAZIONI AEREE E NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO E LE OPERAZIONI CIBERNETICHE

12.2. Stratagemmi di guerra

12.3. Spionaggio

SEZIONE 13. CONTRABBANDO, INTERCETTAZIONE, ISPEZIONE E CATTURA

13.1. Aeromobili militari e aeromobili di Stato nemici a servizio doganale e di polizia

13.2. Aeromobile civile nemico e merci a bordo

13.3. Aeromobile civile neutrale e merci a bordo

13.4. Determinazione del carattere nemico o neutrale dell'aeromobile civile

13.5. Aeromobili militari e di Stato neutrali

SEZIONE 14. OPERAZIONI AEREE DI COALIZIONI MILITARI

SEZIONE 15. NEUTRALITÀ E NON BELLIGERANZA

15.1. Eccezioni al divieto di penetrare nello spazio aereo neutrale

15.2. Divieto di belligeranza nel territorio e negli spazi aerei neutrali

15.3. Obblighi di sorveglianza di uno Stato neutrale

15.4. Non belligeranza e trattamento degli aeromobili militari alleati belligeranti

15.5. Perdita della protezione da parte di un aeromobile civile neutrale

15.6. Interdizione del diritto di intercettare aeromobili nazionali da parte dello Stato aggressore

SEZIONE 16. CONFLITTI ARMATI E SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO

16.1. Spazio extra-atmosferico

16.2. Oggetti e sistemi spaziali

16.3. Operazioni nello spazio extra-atmosferico

16.4. Applicazione del diritto internazionale alle operazioni nello spazio extra-atmosferico

16.5. Divieto di collocare armi di distruzione di massa nello spazio extra-atmosferico

16.6. Utilizzo della luna e degli altri corpi celesti per scopi pacifici

16.7. Attacchi nello spazio extra-atmosferico

16.8. Mezzi e metodi di combattimento

16.9. Obiettivi militari nello spazio extra-atmosferico

16.10. Regola della proporzionalità e detriti spaziali

16.11. Precauzioni nell'attacco

16.12. Diretta partecipazione alle ostilità e operazioni nello spazio extra-atmosferico

16.13. Protezione dell'ambiente

16.14. Cattura e confisca

16.15. Neutralità

SEZIONE 17. REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI CIBERNETICHE

17.1. Applicabilità del diritto internazionale umanitario al contesto cibernetico (cyberspazio)

17.2. Cyberspazio, processi e infrastrutture informatiche

- 17.3. Operazioni cibernetiche
- 17.4. Nuove armi cibernetiche
- 17.5. Attacchi cibernetici
- 17.6. Infrastruttura informatica come obiettivo militare
- 17.7. Operazioni cibernetiche e diretta partecipazione alle ostilità
- 17.8. Operazioni cibernetiche e neutralità
- 17.9 Operazioni cibernetiche e non belligeranza

Sezione 1. Le operazioni aeree: il quadro generale

1.1. Assenza di una disciplina organica a livello convenzionale

Manca una disciplina organica in materia di operazioni aeree a livello convenzionale. Pertanto, trovano applicazione i principi generali del diritto internazionale umanitario e altre regole inserite nei trattati che disciplinano la guerra terrestre. In particolare, le operazioni aeree rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 49, par. 3, del I Protocollo addizionale del 1977: gli attacchi dall'aria contro obiettivi terrestri sono dunque soggetti alle restrizioni e alle condizioni stabilite nella sezione I del Titolo IV, relativa alla protezione generale della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità.

1.2. Le Regole dell'Aja del 1923

Un tentativo di dare una disciplina organica fu effettuato con le Regole dell'Aja del 1923 sulla guerra aerea, elaborate da una commissione di giuristi su incarico della Conferenza di Washington sulla limitazione degli armamenti. Sebbene le Regole dell'Aja non si siano mai trasformate in uno strumento convenzionale, esse hanno ispirato la redazione di regole nazionali, come quelle contenute nella Legge italiana di guerra del 1938. Alcune Regole dell'Aja riflettono il diritto internazionale consuetudinario. Esse sono riprese anche dal Manuale di Harvard sul diritto internazionale applicabile alla guerra aerea e missilistica del 2010 (*HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare*), che rimane uno strumento di *soft law*.

Sezione 2. I legittimi belligeranti nella guerra aerea

2.1. Aeromobile

Per aeromobile si intende qualsiasi veicolo – con o senza equipaggio – che possa trarre sostegno nell’atmosfera dalle reazioni dell’aria, compresi i veicoli con ali fisse o rotanti, gli aerostati e i dirigibili. La definizione si estende anche agli aeromobili a pilotaggio remoto (APR), noti comunemente come droni.

2.2. Aeromobile militare

Sono aeromobili militari i velivoli che hanno il segno distintivo dello Stato cui appartengono, sono operati da personale militare, sono sotto il comando di un membro delle forze armate dello Stato e sono sotto controllo e guidati da un equipaggio soggetto a regolare disciplina militare.

Solo gli aeromobili militari possono prendere parte alle ostilità.¹ Ciò si applica anche a tutte le azioni coercitive che di per sé non comportano l’uso di armi, come intercettare, deviare o costringere all’atterraggio altri aeromobili a scopo di ispezione.

2.3. Aeromobile di Stato

Per aeromobile di Stato si intende qualsiasi aeromobile di proprietà o utilizzato da uno Stato esclusivamente per funzioni governative non commerciali (ad esempio, servizi di polizia e doganali).²

2.4. Aeromobile ausiliario

Per aeromobile ausiliario si intende un aeromobile, diverso da un aeromobile militare, di proprietà o sotto il controllo esclusivo delle forze armate di uno Stato, e utilizzato all’occorrenza per servizi governativi non commerciali.³

¹ Articoli 3, 14, 16 delle Regole dell’Aja.

² Articoli 2, 4, 5 delle Regole dell’Aja. V. anche art. 3 della Convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale, 7 dicembre 1944; nonché art. 744 del Codice della navigazione.

³ *San Remo Manual*, par. 13, lett. k.

2.5. Aeromobile a pilotaggio remoto (drone)

Per aeromobile a pilotaggio remoto (APR), comunemente noto come drone e talvolta denominato velivolo senza pilota (*Unmanned Aerial Vehicle - UAV*), si intende “un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.”⁴ Può essere non armato oppure armato. In quest’ultimo caso, è un velivolo che porta e lancia un’arma o utilizza la tecnologia di bordo per dirigere un’arma verso un bersaglio. Da un punto di vista giuridico, un aeromobile a pilotaggio remoto non differisce dagli aeromobili con equipaggio. Può essere un aeromobile militare o un aeromobile di Stato, così come un aeromobile civile.

2.6. Missile

Per missile si intende un corpo volante, senza pilota, dotato di autopropulsione per tutta la traiettoria o per parte di essa (in questo si distingue da un proiettile scagliato da un’arma da fuoco), dotato di apparecchi di teleguida o di autoguida, lanciato da un aereo, da una nave oppure da una base terrestre.⁵

2.7. Aeromobile civile

Per aeromobile civile si intende qualsiasi aeromobile che non sia un aeromobile militare o un aeromobile di Stato utilizzato con funzioni di polizia o doganali.⁶

2.8. Aeromobile sanitario

Per aeromobile sanitario si intende qualsiasi aeromobile assegnato in via permanente o temporanea dalle autorità competenti di una Parte del conflitto esclusivamente al

⁴ Art. 246 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare. V. anche il Glossario NATO dei termini e delle definizioni (AAPR-06 ed. 2021) che definisce un “sistema aereo senza pilota” (*Unmanned Aircraft System – UAS*) come “un sistema costituito dal velivolo senza pilota, dalla rete ausiliaria e da tutte le apparecchiature e il personale necessari per controllare il velivolo”.

⁵ *Commentary to the HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare*, Cambridge, 2013 (di seguito *HPCR Manual*), regola 1, lett. z. V. pure: *Report of the UN Secretary-General: The issue of missiles in all its aspects*, UN Doc. A/57/229, 23 luglio 2002, para. 19.

⁶ V. Convenzione di Chicago, art. 3.

trasporto aereo o al trattamento di feriti, malati o naufraghi, e/o al trasporto di personale medico e di attrezzature o forniture mediche.⁷

Sezione 3. Le aree del conflitto armato

3.1. Spazio aereo nazionale e spazio aereo internazionale

Ogni Stato ha la completa e esclusiva sovranità sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio, che comprende gli spazi terrestri, le acque interne, le acque arcipelagiche e il mare territoriale.⁸ Sono spazi aerei internazionali quelli sovrastanti la zona contigua, la ZEE, l'alto mare e i territori non soggetti alla sovranità di alcuno Stato. Il limite superiore dello spazio aereo è costituito dalla massima altitudine alla quale un aeromobile può volare sostenuto dalla spinta che riceve dall'aria (portanza) e al di sotto del perigeo più basso possibile di un satellite artificiale in orbita.⁹

3.2. Zone di identificazione aerea

Le zone di identificazione aerea (*Air Defence Identification Zones – ADIZ*) non costituiscono un'estensione della sovranità dello Stato. Esse si estendono nello spazio aereo sovrastante la ZEE dello Stato costiero o l'alto mare. La loro funzione primaria è di identificazione e costituiscono un meccanismo di allerta rapida di attività sospette per la sicurezza, sia in tempo di pace sia nel corso di un conflitto armato. In generale, gli Stati costieri chiedono agli aerei che entrano in tali zone e si dirigano verso il loro territorio, di farsi identificare e di fornire alle autorità informazioni sul volo.

3.3. Zone di esclusione

Le prescrizioni stabilite nella Sez. 3.10 della Parte II si applicano all'istituzione di una zona di esclusione negli spazi aerei internazionali, dove gli aeromobili sono esposti al rischio di ostilità. La nozione di zona di esclusione è riconosciuta solamente nei conflitti

⁷ Il Convenzione di Ginevra, art. 39; I Protocollo addizionale, art. 8, lett. f, g, j.

⁸ Convenzione di Chicago, art. 1.

⁹ V. anche *infra*, Sez. 16.1 di questa Parte.

armati internazionali. L'inizio, la durata, l'ubicazione e l'estensione di una zona di esclusione devono essere adeguatamente notificati a tutti gli interessati. Una Parte del conflitto è comunque tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dei conflitti armati quando istituisce una zona di esclusione. È pertanto vietata l'istituzione di una zona designata per attacchi aerei e missilistici senza alcuna restrizione. La creazione di una zona di esclusione non deve comprendere né impedire completamente l'accesso allo spazio aereo dei neutrali. Si deve tenere in debita considerazione l'uso legittimo da parte dei neutrali delle loro zone economiche esclusive e della piattaforma continentale, in particolare di isole artificiali, installazioni, strutture e zone di sicurezza.

3.4. *Zone di interdizione aerea (no-fly zone)*

Una parte del conflitto può istituire una zona di interdizione aerea (*no-fly zone*) nel proprio spazio aereo o nello spazio aereo di un'altra Parte. L'inizio, la durata, l'ubicazione e l'estensione di una *no-fly zone* devono essere adeguatamente notificati a tutti gli interessati. Gli aeromobili che entrano in una *no-fly zone* senza un'autorizzazione specifica sono passibili di attacco. Si può istituire una *no-fly zone* anche in un conflitto armato non internazionale.

3.5. *Zone di allerta (warning zone)*

Le Parti del conflitto hanno il diritto di controllare l'aviazione civile nelle immediate vicinanze delle ostilità e il diritto di adottare misure adeguate di protezione delle forze, ad esempio mediante l'istituzione di zone di allerta (*warning zone*).

3.6 *Spazio aereo neutrale*

Lo spazio aereo dei neutrali è inviolabile. Sono vietati l'incursione di un aereo militare belligerante (compresi i droni) o di un missile nello spazio aereo neutrale o il loro transito attraverso di esso. Gli aeromobili belligeranti hanno il diritto di sorvolo attraverso uno stretto del neutrale soggetto al passaggio in transito e attraverso lo spazio aereo dello Stato arcipelagico neutrale in cui viga il passaggio arcipelagico.¹⁰

¹⁰ V. anche *infra*, Sez. 15.1 di questa Parte.

Sezione 4. Il blocco aereo

4.1. Definizione di blocco

Il blocco è volto impedire agli aerei (compresi i droni) di entrare o uscire dallo spazio aereo sopra le aree costiere appartenenti, occupate o sotto il controllo del nemico. Un blocco aereo può essere limitato a un singolo porto.

4.2. Requisiti del blocco

Un blocco aereo deve essere attuato in modo imparziale con riguardo agli aeromobili di tutti gli Stati. Un blocco aereo non deve impedire l'accesso allo spazio aereo dei neutrali.

4.3. Dichiarazione di blocco

Un blocco aereo deve essere dichiarato da una Parte del conflitto e notificato a tutti gli Stati. La dichiarazione deve specificare l'inizio, la durata, l'ubicazione e l'estensione del blocco aereo e il periodo in cui gli aeromobili neutrali possono lasciare l'area bloccata.

La cessazione, la revoca temporanea, il ripristino, l'estensione o altra modifica riguardante un blocco aereo devono essere dichiarate e notificate a tutti gli Stati.

4.4. Effettività del blocco

Un blocco aereo deve essere effettivo. La questione se un blocco sia effettivo o meno è una questione di fatto. Le forze incaricate di mantenere il blocco aereo possono essere stazionate a una distanza determinata dalle esigenze militari. Un blocco aereo può essere attuato e mantenuto mediante una combinazione di mezzi di combattimento leciti, posto che tale combinazione non dia luogo ad atti incompatibili con il diritto dei conflitti armati internazionali. L'effettività del blocco aereo, operato esclusivamente con aeromobili, richiede un sufficiente grado di superiorità aerea. Agli aeromobili in difficoltà (*distress*) deve essere consentito l'ingresso nell'area bloccata quando necessario.

4.5. Violazione del blocco

4.5.1. Una violazione di un blocco aereo – in entrata o in uscita – si verifica nel momento in cui un aeromobile attraversa il limite esterno dell'area del blocco, come definito nella

rispettiva dichiarazione, di cui alla Sez. 4.2. di questa Parte. Un tentativo di violazione del blocco si verifica se un aeromobile decolla da un aeroporto nell'area del blocco e se si trova su una rotta in direzione della linea di blocco. Lo stesso vale se un aeromobile nello spazio aereo internazionale è in rotta verso l'area del blocco.

4.5.2. Gli aerei civili che si ritiene, sulla base di ragionevoli motivi, stiano violando o tentino di violare un blocco aereo, possono essere intercettati, costretti ad atterrare, ispezionati e catturati. Se gli aerei civili si oppongono chiaramente all'intercettazione, all'ordine di atterraggio e alla cattura, sono a rischio di attacco dopo un preavviso.

4.6. Divieto di affamare la popolazione civile

4.6.1. È vietata l'istituzione di un blocco aereo nel caso in cui il suo scopo unico o primario sia quello di affamare la popolazione civile o di negare a tale popolazione altri beni essenziali per la sua sopravvivenza; oppure se le sofferenze della popolazione civile sono, o si può prevedere che siano, eccessive in relazione al vantaggio militare concreto e diretto previsto dal blocco aereo.

4.6.2. Se la popolazione civile della zona bloccata non dispone di cibo o di altri beni essenziali per la sua sopravvivenza, la Parte bloccante deve garantire il libero passaggio di tali prodotti alimentari o di altri beni di prima necessità, ad esempio istituendo un corridoio aereo umanitario, alle seguenti condizioni:

- i. la Parte bloccante conserva il diritto di prescrivere le modalità tecniche, comprese le ispezioni, in base alle quali è consentito tale passaggio.
- ii. la distribuzione di tali forniture può essere subordinata alla condizione che venga effettuata sotto la supervisione di una Potenza Protettrice o di un'organizzazione umanitaria che offra garanzie di imparzialità, come ad esempio il CICR.¹¹

4.6.3 Il blocco deve consentire il passaggio di forniture mediche per la popolazione civile o per i membri feriti e malati delle forze armate, con il diritto di prescrivere le modalità tecniche, comprese le ispezioni, in base alle quali tale passaggio è permesso.

¹¹ *HPCR Manual*, regola 158.

Sezione 5. Mezzi di combattimento

5.1. Divieti generali

5.1.1. È vietato condurre operazioni aeree o missilistiche che impiegano armi, proiettili e sostanze il cui scopo o natura sia quella di causare mali superflui o sofferenze non necessarie.

5.1.2. È vietato condurre operazioni aeree o missilistiche che impiegano armi che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato o i cui effetti non possono essere limitati e che sono atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.

5.2. Divieti relativi a specifiche tipologie di armi

Salvo quanto contenuto nei successivi sottoparagrafi, si rinvia alla Parte I, Sez. 9.

5.3. Proiettili esplosivi

Non è vietato l'uso di proiettili traccianti, incendiari o esplosivi da o contro un aeromobile.¹² Il loro impiego è lecito contro beni che costituiscono obiettivi militari, nei duelli aerei e nel tiro contraereo.

5.4. Armi incendiarie lanciate da un aeromobile

È vietato in ogni circostanza attaccare con armi incendiarie lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all'interno di una concentrazione di civili.¹³

5.5. Armi e sistemi laser accecanti

È vietato impiegare armi laser specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia provocare la

¹² Regole dell'Aja, art. 18.

¹³ Protocollo III alla Convenzione su talune armi convenzionali, sul divieto o la limitazione dell'impiego di armi incendiarie, art. 2, par. 2.

cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta. Pertanto, l'utilizzo di sistemi laser per la guida missilistica non ricade nel divieto.

5.6. *Erbicidi*

È vietato irrorare da un aeromobile erbicidi come mezzo o metodo di combattimento¹⁴ se essi:

- i. sono di natura tale da essere proibiti come armi chimiche;
- ii. sono di natura tale da essere proibiti come armi biologiche;
- iii. sono destinati a una vegetazione che non è un obiettivo militare;
- iv. possono causare incidentalmente morti o feriti tra la popolazione civile, danni a beni di carattere civile, o entrambe le cose, in misura eccessiva rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto; o
- v. possono causare danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente naturale.

5.7. *Armi a guida di precisione*

Non esiste un obbligo specifico per le Parti belligeranti di utilizzare armi a guida di precisione. Tuttavia, ci possono essere situazioni in cui il divieto di attacchi indiscriminati o l'obbligo di evitare – o, in ogni caso, ridurre al minimo – i danni collaterali, non possono essere soddisfatti senza l'uso di armi a guida di precisione.¹⁵

Sezione 6. Bombardamenti aerei

6.1. *Obiettivi militari, beni civili e popolazione civile*

Alle operazioni aeree contro obiettivi terrestri si applicano le regole fondamentali che seguono.¹⁶

¹⁴ Studio CICR sul diritto internazionale umanitario consuetudinario (*supra* Parte I, n. 3), regola 76.

¹⁵ *HPCR Manual*, regola 10.

¹⁶ V. *supra* le Sezioni da 5.3. a 5.8. della Parte I.

- i. Gli attacchi devono essere diretti esclusivamente contro obiettivi militari.
- ii. Sono vietati gli attacchi contro la popolazione civile, le singole persone civili e i beni di carattere civile.
- iii. Sono vietati gli attacchi indiscriminati.
- iv. I beni culturali sono oggetto di speciale protezione.
- v. I bombardamenti aerei non devono distruggere o rendere inutilizzabili beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile.
- vi. Non devono essere oggetto di attacchi opere e installazioni contenenti forze pericolose.¹⁷
- vii. Sono vietati gli attacchi a località indifese e ad altre zone esenti da ostilità.
- viii. L'ambiente naturale è oggetto di speciale protezione.¹⁸

6.2. Misure di precauzione nei bombardamenti aerei e regola della proporzionalità

6.2.1. Tutti coloro che sono coinvolti nella pianificazione, nella decisione e nell'esecuzione di operazioni aeree devono avere la costante preoccupazione di risparmiare la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile.

6.2.2. È vietato lanciare un attacco aereo dal quale ci si può attendere che provochi incidentalmente morti e feriti tra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.¹⁹

6.2.3. Nel bombardamento aereo devono essere prese tutte le possibili precauzioni allo scopo di evitare, e in ogni caso di ridurre al minimo, il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati.²⁰

6.2.4. A meno che le circostanze non lo consentano, deve essere dato un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci in caso di bombardamenti aerei che possono colpire

¹⁷ V. *supra* Sez. 5.7. della Parte I.

¹⁸ V. *supra* le Sezioni 10.1.5. e 10.7. della Parte I.

¹⁹ V. *supra* Sez. 10.8. della Parte I.

²⁰ V. Sez. 10.9. della Parte I.

la popolazione civile. Ciò può essere fatto, ad esempio, con il lancio di volantini o la diffusione di avvertimenti attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

6.2.5. L'obbligo di prendere tutte le precauzioni possibili nell'attacco si applica anche alle operazioni aeree con l'impiego di aeromobili da combattimento a pilotaggio remoto, noti comunemente come droni armati.

Sezione 7. Operazioni aeromobile contro aeromobile

7.1. Aeromobili militari nemici

7.1.1. Gli aeromobili possono essere oggetto di un attacco solo se sono obiettivi militari. Gli aeromobili militari e gli aeromobili ausiliari nemici costituiscono obiettivi militari, a meno che non godano di una specifica protezione, come gli aeromobili sanitari, o per effetto di un accordo tra i belligeranti. Gli aeromobili militari nemici possono essere catturati ovunque, tranne che all'interno della giurisdizione di uno Stato neutrale.

7.1.2 Gli equipaggi di un aeromobile militare che desiderano arrendersi dovrebbero fare tutto il possibile per esprimere chiaramente la loro intenzione di farlo.²¹ Una Parte del conflitto può insistere affinché la resa di un aeromobile militare avversario avvenga secondo modalità prescritte, ragionevoli date le circostanze. La mancata osservanza di tali istruzioni può rendere l'aeromobile e l'equipaggio passibili di attacco.²²

7.2. Perdita della protezione di altri aeromobili nemici

Le attività che seguono possono rendere un aeromobile nemico, altrimenti protetto, un obiettivo militare:

- i. impegnarsi in azioni ostili a sostegno dell'avversario, come ad esempio intercettare o attaccare altri aeromobili; attaccare persone o beni a terra o in mare; essere usato come mezzo di attacco; partecipare alla guerra elettronica; o fornire informazioni sui bersagli (*targeting*) alle forze nemiche;

²¹ *HPCR Manual*, regola 128.

²² *HPCR Manual*, regola 129.

- ii. servire da ausiliari delle forze armate nemiche, ad esempio trasportando truppe, materiali militari o rifornimento di carburante, trasporto di materiali militari o effettuando il rifornimento di aerei militari;
- iii. integrarsi nel, o partecipare al sistema di raccolta di informazioni del nemico, ad esempio impegnarsi in misure di ricognizione, avvertimento o sorveglianza;
- iv. rifiutarsi di rispettare gli ordini delle autorità militari, comprese le istruzioni per l'atterraggio, l'ispezione e l'eventuale sequestro o di opporre una chiara resistenza all'intercettazione;
- v. oppure in altro modo contribuire efficacemente all'azione militare del nemico.²³

7.3. Precauzioni nell'attacco

7.3.1. Prima di attaccare un velivolo in aria, devono essere prese tutte le precauzioni possibili per verificare che si tratti di un obiettivo militare. La verifica deve essere effettuata con i migliori mezzi disponibili in base alle circostanze prevalenti, tenendo conto dell'immediatezza di qualsiasi minaccia potenziale. I fattori rilevanti per la verifica possono includere:

- i. l'identificazione visiva;
- ii. risposte agli avvertimenti via radio;
- iii. segnatura agli infrarossi;
- iv. segnatura radar;
- v. segnatura elettronica;
- vi. modi e codici di identificazione;²⁴
- vii. numero e formazione degli aeromobili;
- viii. altitudine, velocità, traccia e profilo, nonché altre caratteristiche del volo; oppure
- ix. informazioni di controllo del traffico aereo prima del volo e in volo.

7.3.2. Le Parti belligeranti e i paesi neutrali che forniscono servizi di controllo del traffico aereo devono stabilire procedure in base alle quali i comandanti militari – compresi i

²³ *San Remo Manual*, par. 63; *HPCR Manual*, regola 27.

²⁴ L'espressione "modi e codici di identificazione" si riferisce a sistemi in cui un aeromobile rilevato dal radar viene interrogato da un segnale elettronico – chiamati anche radar di sorveglianza secondario (*secondary surveillance radar* - SSR) – e fornisce una risposta automatica utilizzando un transponder.

comandanti di aeromobili militari – siano costantemente informati delle rotte designate assegnate agli aeromobili civili e dei piani di volo da essi presentati nell’area delle ostilità (comprese le informazioni sui canali di comunicazione, modi e codici di identificazione, destinazione, passeggeri e carico).²⁵

Sezione 8. Beni protetti nelle operazioni aeree

8.1. Aeromobili civili

8.1.1. Gli aeromobili civili, compresi quelli commerciali, siano essi nemici o neutrali, sono beni di natura civile e come tali non possono essere attaccati.

8.1.2. Gli aeromobili civili dovrebbero evitare le zone di operazioni militari potenzialmente pericolose. In prossimità di ostilità, gli aeromobili civili devono attenersi alle istruzioni delle forze militari per quanto riguarda la loro rotta e l’altitudine.

8.1.3. Quando è possibile, le Parti del conflitto dovrebbero emettere un NOTAM, fornendo informazioni relative a operazioni militari pericolose per gli aeromobili civili o altri aeromobili protetti che si stanno svolgendo in determinate aree, compresa l’attivazione di restrizioni temporanee dello spazio aereo. Un NOTAM dovrebbe contenere informazioni su quanto segue: frequenze da monitorare; modi e codici di identificazione; limitazioni quanto a altitudine, rotta e velocità; procedure per rispondere ai contatti radio delle forze militari, nonché le possibili azioni da parte delle forze militari nel caso in cui il NOTAM non venga rispettato o se l’aeromobile protetto è considerato una minaccia.

8.1.4. Se un aeromobile civile entra in un’area di attività militare potenzialmente pericolosa, deve rispettare i NOTAM pertinenti. In assenza di un NOTAM (e, quando possibile, in caso di mancato rispetto di un NOTAM) le forze militari interessate dovrebbero utilizzare tutti i mezzi disponibili per identificare e avvertire gli aeromobili civili o altri aeromobili protetti – attraverso comunicazione radio o qualsiasi altra procedura stabilita – prima di intraprendere qualsiasi azione contro di esso.

²⁵ *HPCR Manual*, regola 27.

8.1.5. Gli aeromobili civili, nemici e neutrali, possono essere intercettati, ispezionati o dirottati alle condizioni e secondo le procedure stabilite ai paragrafi 13.2 e 13.3 di questa Parte. Gli aeromobili civili, nemici e neutrali sono altresì passibili di cattura e confisca alle condizioni stabilite nei medesimi paragrafi.

8.2. Aerei di linea civili

8.2.1. Per aereo di linea civile si intende un aeromobile civile chiaramente contrassegnato e destinato al trasporto di passeggeri in servizi di linea o non di linea lungo le rotte del traffico aereo.

8.2.2. Gli aerei di linea civili sono beni civili e godono di una particolare attenzione, in termini di misure di precauzione, a causa degli enormi rischi per i passeggeri nelle aree di conflitto armato. In caso di dubbio, si presume che gli aerei di linea civili non stiano dando un contributo effettivo all'azione bellica. Gli aerei di linea civili (siano essi nemici o neutrali) dovrebbero evitare di entrare in una zona di interdizione aerea (*no-fly zone*) o in una zona di esclusione, o nelle immediate vicinanze delle ostilità. Essi, tuttavia, non perdono la protezione per il solo fatto di entrare in tali zone.

8.2.3. Il semplice fatto che un aereo di linea civile stia trasportando personale militare nemico, equipaggiamenti o rifornimenti militari insieme a passeggeri civili non lo priva del titolo a una particolare attenzione in termini di precauzioni.²⁶

8.2.4. Qualsiasi aereo di linea civile sospettato, per ragionevoli motivi, di trasportare contrabbando o di essere altrimenti impegnato in attività non conformi al suo status è soggetto a ispezione a opera di una Parte del conflitto in un campo di aviazione sicuro per questo tipo di aeromobile e ragionevolmente accessibile.

8.3. Aeromobili di Stato

Gli aeromobili di Stato, che non sono aeromobili militari, non sono autorizzati a partecipare direttamente alle ostilità; sono protetti nel perseguimento dei loro compiti ufficiali non militari e, come tali, non sono obiettivi legittimi. Gli aeromobili di Stato possono essere intercettati, ispezionati o dirottati dalle forze armate di una Parte del

²⁶ V. *Oslo Manual on Select Topics of the Law of Armed Conflict: Rules and Commentary*, Cham, 2020 (di seguito *Oslo Manual*), p. 85.

conflitto. Gli aeromobili di Stato nemici che esercitano funzioni di polizia e doganali, al pari degli aeromobili militari, sono bottino di guerra.²⁷

8.4. Aeromobili che beneficiano di un salvacondotto (cartel aircraft)

8.4.1. Non si possono attaccare gli aeromobili che, a seguito di un accordo tra le Parti del conflitto, beneficiano di un salvacondotto per lo svolgimento di compiti specifici come il trasporto di prigionieri di guerra o di parlamentari, cioè di persone appartenenti a una delle Parti in conflitto, autorizzate a entrare in contatto con un'altra parte in conflitto e che sono, per questo motivo, inviolabili.

8.4.2. Un aeromobile che beneficia di un salvacondotto perde la protezione dagli attacchi se ostacola intenzionalmente i movimenti dei combattenti, non è impiegato in modo inoffensivo nei compiti stabiliti, oppure non si conforma ai termini dell'accordo, compresa la possibilità di un'ispezione. In caso di dubbio se un aeromobile che beneficia di un salvacondotto si qualifichi come obiettivo militare, si presume che non lo sia.

8.4.3. Gli aeromobili che beneficiano di un salvacondotto sono esenti da cattura, a condizione che:

- i. siano impiegati in modo inoffensivo nel loro ruolo normale;
- ii. si sottopongano immediatamente all'intercettazione e all'identificazione quando richiesto;
- iii. non ostacolino intenzionalmente il movimento dei combattenti e obbediscano all'ordine di deviare dalla loro rotta quando richiesto; e
- iv. non agiscano in violazione di un accordo precedente.

Sezione 9. Gli aeromobili sanitari

9.1. Emblemi distintivi

Gli aeromobili sanitari devono essere protetti e rispettati.²⁸ Un aeromobile sanitario deve essere chiaramente contrassegnato con un emblema distintivo come previsto dal

²⁷ V. *infra* Sez. 13.1 di questa Parte.

²⁸ | Convenzione di Ginevra, art. 36.

diritto dei conflitti armati internazionali, ossia la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa o il Cristallo Rosso, insieme ai colori nazionali, sulla superficie inferiore, superiore e laterale. Ove appropriato, un aeromobile sanitario dovrebbe utilizzare ulteriori mezzi aggiuntivi di identificazione. Nel caso in cui, per mancanza di tempo o per le sue caratteristiche, un aeromobile sanitario temporaneo non possa essere contrassegnato con l'emblema distintivo, deve utilizzare il mezzo di identificazione più efficace disponibile. I mezzi di identificazione hanno il solo scopo di facilitare il riconoscimento e non conferiscono, di per sé, uno status di protezione.

9.2. Protezione specifica dagli attacchi

9.2.1. Gli aeromobili sanitari sono esenti da attacco solo se:

- i. sono stati riconosciuti come tali;
- ii. operano dopo aver preventivamente ottenuto il consenso della Parte nemica;
- iii. sorvolano zone sotto il dominio di fatto di forze proprie o amiche; oppure
- iv. volano al di fuori della zona del conflitto armato.

In tutti gli altri casi gli aeromobili sanitari operano a loro rischio.²⁹

9.2.2. Gli aeromobili sanitari possono trasportare solo feriti, malati e naufraghi, personale sanitario e religioso e attrezzature mediche. Non è vietata la presenza a bordo di effetti personali delle persone trasportate o di materiale destinato in via esclusiva a facilitare la navigazione, le comunicazioni e l'identificazione.

9.2.3. Gli aeromobili sanitari perdono la loro protezione qualora vengano usati, al di fuori della propria funzione umanitaria, per commettere atti che arrecano danno al nemico.³⁰

9.2.4. Gli aeromobili sanitari non devono trasportare apparecchiature destinate alla raccolta o alla trasmissione di dati di intelligence o altre informazioni di carattere militare. Non possono trasportare armi, a eccezione di quelle portatili e le relative munizioni che siano ritirate ai feriti, malati, naufraghi presenti a bordo e che non siano state ancora versate al servizio competente, e delle armi leggere individuali affidate al

²⁹ *San Remo Manual*, par. 54.

³⁰ V. Studio CICR sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, regola 29.

personale sanitario per assicurare la propria difesa e quella dei feriti, malati e naufraghi a esso affidati.

9.2.5 Gli aeromobili di ricerca e soccorso utilizzati per il recupero di personale militare non hanno diritto alla protezione.

9.3. Notifica e preventivo consenso della Parte nemica ai voli sanitari

9.3.1. Nelle zone terrestri dominate di fatto da forze amiche o nelle zone marittime che non sono di fatto dominate da una Parte avversaria, e negli spazi aerei corrispondenti, la protezione specifica degli aeromobili sanitari di una Parte del conflitto non dipende dal consenso della Parte avversaria. Tuttavia, per maggiore sicurezza, una Parte del conflitto che impiega i propri aeromobili sanitari in queste zone potrà fare delle notifiche alla Parte avversaria, in particolare quando tali aeromobili effettuano voli che possono metterli a portata dei sistemi di armi terra-aria della Parte avversaria.

9.3.2. Nelle zone terrestri e marittime dominate di fatto dalla Parte nemica, così come nelle parti della zona di contatto dominate di fatto da forze amiche nonché nelle zone il cui dominio di fatto non sia chiaramente stabilito, e negli spazi aerei corrispondenti, la protezione degli aeromobili sanitari può essere pienamente efficace soltanto in virtù del consenso preventivo ottenuto dalla Parte nemica.

9.3.3. Anche se, in assenza di tale consenso, gli aeromobili sanitari nella zona di contatto operano a proprio rischio, essi devono comunque essere rispettati una volta identificati come tali. Per “zona di contatto” si intende qualsiasi zona terrestre in cui gli elementi avanzati delle forze opposte sono in contatto tra loro, in particolare quando essi sono esposti al tiro diretto proveniente da terra.³¹

9.3.4. Il consenso della Parte nemica, di cui alla Sez. 9.3.2, deve essere richiesto in anticipo (o immediatamente prima dell’inizio dell’operazione di un aeromobile sanitario) da parte di una Parte del conflitto che impiega un aeromobile sanitario. La richiesta di consenso deve essere accompagnata da un piano di volo dettagliato. Quando viene dato, il consenso della Parte nemica deve essere esplicito. Il consenso per attività coerenti con lo status sanitario dell’aeromobile, ad esempio l’evacuazione di feriti, malati o naufraghi, nonché il trasporto di personale e materiale sanitario, non deve

³¹ | Protocollo addizionale, art. 26, par. 2.

essere rifiutato, se non per motivi ragionevoli. Ogni condizione del consenso ottenuto dalla Parte nemica per la protezione di un aeromobile sanitario deve essere rigorosamente rispettata.

9.3.5. Nel caso di atterraggio accidentale su territorio nemico o occupato dal nemico, i feriti e malati, nonché l'equipaggio dell'aeromobile, saranno prigionieri di guerra. Il personale sanitario continua a godere di protezione.

9.4. Atterraggio e ispezione degli aeromobili sanitari

9.4.1. Durante il sorvolo di zone dominate di fatto dalla Parte nemica, oppure di zone il cui dominio di fatto non sia chiaramente stabilito, agli aeromobili sanitari può essere ordinato di atterrare o di ammarare per consentire l'ispezione. Gli aeromobili sanitari devono obbedire a tali ordini.

9.4.2. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile sanitario è stato impegnato in attività conformi al suo status sanitario, esso deve essere autorizzato a proseguire il volo senza ritardo.

9.4.3. Se, invece, l'aeromobile sanitario ha svolto attività incompatibili con il suo status, oppure ha volato senza o in violazione di un preventivo accordo, può essere sequestrato. Le persone presenti a bordo devono essere trattate in conformità con le norme pertinenti del diritto dei conflitti armati. Nel caso in cui l'aeromobile sequestrato sia destinato come aeromobile sanitario permanente, esso potrà essere in seguito usato soltanto come aeromobile sanitario.

9.5. Sorvolo e atterraggio nel territorio di Stati neutrali o altri Stati che non sono Parti del conflitto

9.5.1. Salvo accordo preventivo, gli aerei sanitari di una Parte del conflitto non devono né sorvolare né atterrare o ammarare nel territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non parte del conflitto,³² a meno che non stia esercitando il diritto di passaggio in

³² | Protocollo addizionale, art. 31, par. 1.

transito attraverso gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale³³ o il diritto di passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici.³⁴

9.5.2. Se, in assenza di un accordo precedente o in contrasto con i termini di un accordo, un aeromobile sanitario entra in uno spazio aereo neutrale, sia per un errore di rotta, sia a seguito di un'emergenza che metta in pericolo la sicurezza del volo, questo dovrà fare tutto il possibile per segnalare la sua presenza e identificarsi. Una volta che l'aeromobile è stato riconosciuto come aeromobile sanitario dallo Stato neutrale non può essere attaccato ma può essere costretto ad atterrare ai fini di un'ispezione. Una volta ispezionato e se è stato effettivamente identificato quale aeromobile sanitario, dovrà essere autorizzato a riprendere il suo volo.

9.5.3. Se l'ispezione rivela che non si tratta di un aeromobile sanitario, questo può essere catturato e i suoi occupanti, a meno che non siano intercorsi altri accordi tra lo Stato neutrale e le parti in conflitto, saranno presi in custodia dallo Stato neutrale se lo richiedono le regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, in modo tale che essi non possano prendere di nuovo parte alle ostilità.

Sezione 10. Persone protette

10.1. Protezione generale

Si applicano alle operazioni aeree le regole del DIU relative alla protezione dei civili e della popolazione civile, nonché di altre persone, come i membri delle forze armate feriti e malati, il personale sanitario e religioso, i prigionieri di guerra e gli internati, gli organismi di protezione civile e il loro personale.

10.2. Prigionieri di guerra

Ai fini della guerra aerea sono considerati prigionieri di guerra e quindi passibili di cattura le seguenti categorie di persone:

- i. l'equipaggio di un aeromobile militare o di un aeromobile ausiliario;

³³ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 10 dicembre 1982, art. 38, par. 1.

³⁴ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, art. 53, paragrafi 1-3.

- ii. i membri civili di equipaggi di aeromobili militari;
- iii. i membri dell'equipaggio di aeromobili civili nemici, tranne che essi non dispongano di un trattamento più favorevole secondo le disposizioni del diritto internazionale;
- iv. membri di equipaggi di aeromobili civili neutrali che hanno preso parte direttamente alle ostilità per conto del nemico, o hanno servito come ausiliari per conto del nemico.

10.3. Cittadini di Stati neutrali

I cittadini di Stati neutrali, che sono passeggeri a bordo di aeromobili civili nemici o neutrali, devono essere rilasciati, tranne che abbiano compiuto atti di belligeranza a favore del nemico.

10.4. Perdita della protezione da parte delle persone civili

10.4.1. I civili perdono la loro protezione dagli attacchi se, e per tutto il tempo in cui, prendono direttamente parte alle ostilità.

10.4.2. Potrebbero costituire diretta partecipazione alle ostilità le seguenti attività, legate a operazioni aeree:

- i. partecipare a operazioni di guerra elettronica o ad attacchi di reti informatiche,
- ii. partecipare alla selezione degli obiettivi;
- iii. pianificare attacchi aerei o missilistici;
- iv. far funzionare o controllare armi e sistemi d'arma, compreso il controllo a distanza di droni e droni armati;
- v. rifornire aeromobili militari a terra e in volo;
- vi. caricare ordigni o attrezzature essenziali per la missione su un aeromobile militare;
- vii. effettuare la manutenzione o la riparazione di aeromobili militari;
- viii. caricare software e dati di missione su aeromobili militari, armi, razzi o munizioni a guida di precisione;
- ix. addestrare al combattimento equipaggi, tecnici aerei e altro personale per i requisiti specifici di una particolare operazione di combattimento aereo o missilistico.

Sezione 11. Paracadutisti e truppe aviotrasportate

11.1. Paracadutisti

Le persone che si lanciano con il paracadute da un aereo in difficoltà (*distress*) non possono essere oggetto di attacco durante la discesa. Nel caso in cui atterrino nel territorio controllato dalla parte avversa, esse hanno diritto di avere l'opportunità di arrendersi prima di essere oggetto di attacco, a meno che non sia evidente che stiano compiendo un atto ostile.³⁵

11.2. Truppe aviotrasportate

L'obbligo di non attaccare persone che scendono con il paracadute da un aereo in difficoltà e di concedere loro la resa non si applica alle truppe aviotrasportate.

Sezione 12. Perfidia, stratagemmi di guerra e spionaggio

12.1. Perfidia

12.1.1. Gli atti di perfidia diretti a carpire la buona fede dell'avversario sono proibiti. Pertanto, nelle operazioni aeree è vietato simulare la resa o di essere un aeromobile titolare di un particolare status di protezione, come un aeromobile sanitario, un aeromobile civile o neutrale.

12.1.2. Indipendentemente dal fatto che costituiscano o meno atti di perfidia, nelle operazioni aeree sono in ogni caso vietati sia l'uso improprio da parte di un aeromobile di codici, segnali o frequenze di soccorso, sia l'uso di qualsiasi aeromobile che non sia un aeromobile militare per compiere un attacco.

³⁵ I Protocollo addizionale, art. 42. La regola si applica anche nei conflitti armati non internazionali.

12.2. Stratagemmi di guerra

Nelle operazioni aeree sono esempi di stratagemmi di guerra leciti gli atti che seguono: le operazioni simulate;³⁶ le false informazioni; l'impiego di codici militari falsi e di mezzi elettronici, ottici o acustici falsi per ingannare il nemico (a condizione non consistano in segnali di soccorso, non includano codici protetti e non diano l'impressione errata di una resa); l'uso di esche e di costruzioni fittizie di aeromobili e hangar; i mascheramenti, compresa la riduzione della segnatura elettronica, acustica e infrarossa di un aeromobile militare. Gli equipaggi che conducono operazioni di combattimento a terra o in acqua – al di fuori del proprio aeromobile – devono comunque distinguersi dalla popolazione civile come richiesto dal diritto dei conflitti armati.

12.3. Spionaggio

Non si considera che svolga attività di spionaggio un aeromobile militare in missione per raccogliere, intercettare o in altro modo ottenere informazioni. Ugualmente non si considera spionaggio l'impiego con le medesime finalità di aeromobili civili e di aeromobili di Stato diversi dagli aeromobili militari di una Parte del conflitto, che volano al di fuori dello spazio aereo del nemico o da esso controllato, anche se tali aeromobili possono essere attaccati nel momento in cui stanno svolgendo la loro missione di raccolta di informazioni.³⁷

³⁶ Costituiscono operazioni simulate finti attacchi che inducono il nemico a credere che sarà effettuato un pesante bombardamento contro un certo obiettivo, inducendolo così a impegnare le proprie forze nella difesa di quell'obiettivo, mentre l'attacco principale viene sferrato contro un altro obiettivo che è stato lasciato maggiormente sguarnito. Un altro esempio è lo spostamento di una portaerei in una determinata area, per far credere al nemico che un attacco aereo verrà sferrato a partire da essa. In realtà, l'obiettivo principale dell'attacco potrebbe trovarsi in un'area al di là della capacità di volo degli aeromobili imbarcati nella portaerei. V. *Commentary to the HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare*, cit., p. 314.

³⁷ *HPCR Manual*, regola 124.

Sezione 13. Contrabbando, intercettazione, ispezione e cattura

13.1 Aeromobili militari e aeromobili di Stato nemici a servizio doganale e di polizia

Gli aeromobili militari nemici nonché gli aeromobili di Stato nemici a servizio doganale e di polizia sono bottino di guerra. Essi sono soggetti a cattura e confisca senza necessità di giudizio delle prede.³⁸

13.2. Aeromobile civile nemico e merci a bordo

13.2.1. Gli aeromobili civili nemici con le merci che si trovano a bordo possono essere catturati come preda a terra oppure, se volano al di fuori dello spazio aereo neutrale, essere intercettati e ricevere l'ordine di dirigersi verso un aeroporto belligerante sicuro per il tipo di aeromobile e ragionevolmente accessibile all'atterraggio. Non è necessario procedere precedentemente a un'ispezione.³⁹ Gli aeromobili civili nemici e le merci a bordo sono soggetti a confisca, previo giudizio dell'autorità competente (Tribunale delle prede).

13.2.2. Come misura eccezionale, gli aeromobili civili nemici catturati e le merci a bordo possono essere distrutti quando le circostanze militari impediscono la possibilità di catturarli e di inviarli al Tribunale delle prede per il giudizio, a condizione che tutte le persone a bordo siano state messe al sicuro e che siano stati conservati i documenti utili ai fini del giudizio sulla cattura o del risarcimento dei danni.

13.3. Aeromobile civile neutrale e merci a bordo

13.3.1. Le Parti del conflitto hanno il diritto di intercettare gli aeromobili civili di uno Stato neutrale al di fuori dello spazio aereo neutrale, purché si tenga in debito conto la sicurezza dell'aviazione civile. Se, dopo l'intercettazione, esistono ragionevoli motivi per sospettare che un aeromobile civile neutrale sia soggetto a cattura, gli si può ordinare di dirigersi verso un aeroporto belligerante ragionevolmente accessibile e sicuro per il tipo di aeromobile in questione. In alternativa alla cattura, tale aeromobile può

³⁸ Regole dell'Aja, art. 32; Legge italiana di guerra, art. 239.

³⁹ Regole dell'Aja, art. 52.

acconsentire a essere deviato dalla sua destinazione dichiarata. Non può essere distrutto, se non quando sussistano necessità militari di estrema urgenza.⁴⁰

13.3.2. Per evitare che sia necessaria un'intercettazione, gli Stati belligeranti possono prendere misure ragionevoli per l'ispezione del carico degli aeromobili civili neutrali e per certificare che un aeromobile non trasporti merce di contrabbando (aircert). Il fatto che un aeromobile civile neutrale si sia sottoposto a misure di controllo quali l'ispezione del suo carico e la presentazione di certificati di non contrabbando del carico da parte di un belligerante non può essere considerato da uno Stato belligerante nemico come un atto contrario alla neutralità.

13.3.3. Gli aeromobili civili neutrali sono soggetti a cattura e confisca se sono impegnati in una delle attività elencate alla Sez. 15.5 di questa Parte, o se venga stabilito, mediante ispezione o altri mezzi, che:

- i. trasportino merce di contrabbando,⁴¹ qualora il valore di quest'ultima costituisca più della metà del carico;⁴²
- ii. stiano effettuando il volo al solo scopo di trasportare passeggeri che facciano parte delle forze armate nemiche;
- iii. operino direttamente sotto il controllo, gli ordini, un contratto, impiego o direzione del nemico;
- iv. presentino documenti irregolari o falsi, non dispongano dei documenti necessari, o distruggano, rendano illeggibili o nascondano dei documenti;
- v. violino le regole stabilite da un belligerante nella immediata area delle operazioni navali;
- vi. forzino o tentino di forzare un blocco aereo.

13.3.4. Le merci a bordo di un aeromobile civile neutrale possono essere soggette a cattura e confisca solo se si tratta di contrabbando o se tale aeromobile è impegnato in una delle attività che lo rendono un obiettivo militare, elencate alla Sez. 15.5. di questa Parte.

⁴⁰ Regole dell'Aja, art. 58; Legge italiana di guerra, art. 268.

⁴¹ Per la definizione di contrabbando, v. *supra*, Sez. 5 della Parte II.

⁴² Legge italiana di guerra, art. 256.

13.4. Determinazione del carattere nemico o neutrale dell'aeromobile civile

Il carattere nemico o neutrale dell'aeromobile è determinato dal contrassegno di nazionalità. L'aeromobile sprovvisto di contrassegno di nazionalità è considerato nemico.⁴³ Se il comandante di un aereo militare sospetta che un aereo civile con contrassegni neutrali abbia in realtà carattere nemico, il comandante ha il diritto di esercitare il diritto di intercettazione e, se le circostanze lo richiedono, il diritto di dirottare l'aeromobile a scopo di ispezione. Se si stabilisce, dopo l'ispezione, che l'aeromobile civile con contrassegni neutrali non ha carattere nemico, deve essere consentito di procedere senza indugio.

13.5. Aeromobili militari e di Stato neutrali

Gli aeromobili militari e gli aeromobili di Stato neutrali godono dell'immunità dal diritto di intercettazione.

Sezione 14. Operazioni aeree di coalizioni militari

È possibile partecipare a operazioni aeree congiunte – nel quadro di un'alleanza permanente o di una coalizione *ad hoc* – con Stati che non condividono gli stessi obblighi ai sensi del diritto dei conflitti armati. Tuttavia, la partecipazione a operazioni aeree congiunte non può giustificare il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dei conflitti armati.

In particolare, non cambiano gli obblighi giuridici quando le forze armate italiane operano:

- i. nel quadro di una forza multinazionale sotto il comando o il controllo di un comandante militare di una nazionalità diversa; oppure
- ii. dal territorio di un cobelligerante che ha obblighi diversi in base al diritto dei conflitti armati.

⁴³ Legge italiana di guerra, art. 231.

Per prevenire eventuali condotte non conformi agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, è opportuno inserire *caveat* nazionali alle regole d'ingaggio adottate a livello multinazionale.

Sezione 15. Neutralità e non belligeranza

15.1. Eccezioni al divieto di penetrare nello spazio aereo neutrale

Alle Parti del conflitto è fatto divieto di entrare nello spazio aereo neutrale con aeromobili militari, razzi e missili, a eccezione di quanto segue.

- i. Gli aeromobili militari belligeranti in difficoltà (*distress*) possono essere autorizzati a entrare nello spazio aereo dei neutrali e di atterrare in territorio neutrale, con le garanzie che il neutrale può voler imporre. Il neutrale è obbligato a richiedere l'atterraggio di tali aeromobili e di internare gli aeromobili e i loro equipaggi.
- ii. Lo spazio aereo sopra gli stretti internazionali neutrali e i corridoi di traffico arcipelagici neutrali rimane sempre aperto anche agli aeromobili militari delle Parti del conflitto. Ciò vale anche per il sorvolo in transito di aeromobili militari armati.
- iii. Il neutrale può consentire l'ingresso di aeromobili militari belligeranti a scopo di capitolazione.

15.2. Divieto di belligeranza nel territorio e negli spazi aerei neutrali

Sono vietati alle Parti del conflitto:

- i. l'attacco o la cattura di persone o beni situati nello spazio aereo neutrale;
- ii. l'uso di un territorio o di uno spazio aereo neutrale come base operativa contro obiettivi nemici in aria, a terra o in mare che si trovino al di fuori di tale territorio;
- iii. l'intercettazione, l'ispezione, il dirottamento o la cattura di navi o aeromobili in territorio neutrale;
- iv. qualsiasi altra attività che implichi l'uso della forza militare o che contribuisca allo sforzo bellico, compresa la trasmissione di dati o di operazioni di ricerca e salvataggio in territorio neutrale.

15.3. Obblighi di sorveglianza di uno Stato neutrale

15.3.1. Uno Stato neutrale ha l'obbligo di sorvegliare il proprio territorio, per quanto possibile, al fine di prevenire violazioni del proprio spazio aereo. Se lo spazio aereo neutrale viene violato da una Parte del conflitto, lo Stato neutrale deve utilizzare tutti i mezzi che sono a sua disposizione per porre fine a tale violazione. Gli aeromobili che sono entrati nello spazio aereo neutrale devono essere costretti a uscirne o ad atterrare sul territorio. Gli aeromobili militari di una Parte del conflitto devono essere sequestrati per la durata del conflitto. Gli equipaggi degli aeromobili militari di una Parte del conflitto scesi devono essere internati. In nessun caso tali misure possono essere considerate come un atto ostile.

15.3.2. Nel caso in cui un missile lanciato da una Parte del conflitto entri nello spazio aereo neutrale, lo Stato neutrale dovrebbe intercettarlo e impedirne il sorvolo. Non comporta la violazione della neutralità il lancio di missili che attraversino lo spazio extra-atmosferico sopra il territorio dello Stato neutrale.

15.3.3. Uno Stato neutrale non è tenuto a impedire l'esportazione da parte di privati o il transito, per conto di una Parte belligerante, di aeromobili, parti di aeromobili o materiale, forniture o munizioni per aeromobili. Tuttavia, un neutrale è tenuto a utilizzare i mezzi a sua disposizione per:

- i. impedire la partenza dalla propria giurisdizione di un aeromobile in condizione di compiere un attacco ostile contro una Parte belligerante, se vi è ragione di credere che tale aeromobile sia destinato a tale uso;
- ii. impedire l'uscita dalla propria giurisdizione degli equipaggi di aeromobili militari, nonché dei passeggeri e degli equipaggi di nonché dei passeggeri e degli equipaggi di aeromobili civili, che sono membri delle forze armate di una Parte belligerante.

15.4. Non belligeranza e trattamento degli aeromobili militari alleati belligeranti

Qualora lo Stato italiano abbia adottato una politica di non belligeranza, non è tenuto a procedere al sequestro degli aeromobili militari alleati belligeranti siti in basi militari esistenti sul nostro territorio, né all'internamento degli equipaggi. È consentito agli aeromobili militari alleati il sorvolo del territorio nazionale e le basi militari possono essere impiegate per il transito, il rifornimento e la manutenzione di detti velivoli.

Peraltro, non è consentito che operazioni ostili siano intraprese in partenza dal territorio italiano.

15.5. Perdita della protezione da parte di un aeromobile civile neutrale

Il fatto che un aeromobile civile rechi i contrassegni distintivi di uno Stato neutrale è *prima facie* prova del suo carattere neutrale. Le seguenti attività rendono un aereo civile neutrale un obiettivo militare:

- i. vi sono motivi ragionevoli per ritenere che tale aeromobile stia trasportando contrabbando e, dopo precedente avvertimento o intercettazione, l'aeromobile si rifiuta deliberatamente e inequivocabilmente di volare verso una destinazione diversa da quella originaria oppure di proseguire a scopo di ispezione verso un aeroporto belligerante che sia ragionevolmente raggiungibile e adatto a questo tipo di aeromobile;
- ii. impegnarsi in azioni ostili a sostegno dell'avversario, come ad esempio intercettare o attaccare altri aeromobili; attaccare persone o beni a terra o in mare; essere usato come mezzo di attacco; partecipare alla guerra elettronica; o fornire informazioni sui bersagli (*targeting*) alle forze avversarie;
- iii. servire da ausiliario delle forze armate avversarie, ad esempio trasportando truppe, materiali militari o rifornimento di carburante, trasporto di materiali militari o effettuando il rifornimento di aerei militari;
- iv. integrarsi o partecipare al sistema di raccolta di informazioni dell'avversario, ad esempio impegnarsi in misure di ricognizione, avvertimento o sorveglianza;
- v. rifiutarsi di rispettare gli ordini delle autorità militari, comprese le istruzioni per l'atterraggio, l'ispezione e l'eventuale sequestro, o opporre una chiara resistenza all'intercettazione;
- vi. oppure in altro modo contribuire effettivamente all'azione militare.

15.6. Interdizione del diritto di intercettare aeromobili nazionali da parte dello Stato aggressore

L'intercettazione di aeromobili neutrali da parte dello Stato aggressore è interdetta. Pertanto, l'aeromobile civile italiano può resistere all'intercettazione e gli aeromobili

militari nazionali che si trovino nelle vicinanze sono autorizzati a intervenire in suo soccorso.⁴⁴

Sezione 16. Conflitti armati e spazio extra-atmosferico

16.1. Spazio extra-atmosferico

Lo spazio extra-atmosferico inizia dal punto più basso possibile del perigeo orbitale dei satelliti artificiali.⁴⁵ Lo spazio e i corpi celesti non sono suscettibili di appropriazione nazionale né attraverso pretese all'esercizio della sovranità né in qualsiasi altro modo.⁴⁶ Esso si trova al di là della giurisdizione di tutti gli Stati.

16.2. Oggetti e sistemi spaziali

16.2.1. Per oggetto spaziale si intende qualsiasi oggetto artificiale lanciato o che si intende lanciare nello spazio extra-atmosferico. Gli oggetti spaziali comprendono quindi veicoli spaziali, satelliti, stazioni spaziali, nonché altre installazioni, attrezzature e strutture. In modo analogo alle navi e agli aeromobili nei rispettivi ambienti, anche gli oggetti spaziali e le persone eventualmente presenti a bordo sono soggetti, nello spazio extra-atmosferico, al potere di governo (*jurisdiction*) dello Stato che immatricola l'oggetto nel proprio registro.⁴⁷

⁴⁴ Tale regola costituisce un adattamento alle trasformazioni subite dal diritto di neutralità con l'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite. V. *supra* Parte II, Sez. 12.5.

⁴⁵ Non esiste una delimitazione convenzionale dello spazio extra-atmosferico. Mentre nello spazio aereo il volo è reso possibile dalla spinta dell'aria, nello spazio extra-atmosferico i satelliti si muovono secondo le regole della meccanica celeste. Attualmente, il perigeo orbitale più basso dei satelliti si trova tra gli 80 e i 110 km sopra il livello del mare.

⁴⁶ Trattato sui principi che regolano l'attività degli Stati nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri corpi celesti, 27 gennaio 1967, art. II.

⁴⁷ Trattato sullo spazio extra-atmosferico, art. VIII, ratificato dall'Italia, che ha anche ratificato la Convenzione del 12 novembre 1974 sulla immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

16.2.2. Con il termine sistema spaziale ci si riferisce a qualsiasi sistema che comprende un componente spaziale (uno o più oggetti spaziali), un componente terrestre (comprese le stazioni terrestri per il lancio, il funzionamento e/o l'uso del componente spaziale) e qualsiasi collegamento tra essi.

16.3. Operazioni nello spazio extra-atmosferico

Per operazioni nello spazio extra-atmosferico si intendono le operazioni militari che si svolgono nello spazio extra-atmosferico, oppure verso di esso, da o attraverso di esso, nonché quelle contro sistemi spaziali o un loro componente.

16.4. Applicazione del diritto internazionale alle operazioni nello spazio extra-atmosferico

Le operazioni nello spazio extra-atmosferico sono disciplinate dal diritto internazionale, compresi in particolare la Carta delle Nazioni Unite, i trattati sullo spazio extra-atmosferico e i principi e le regole applicabili del diritto dei conflitti armati.

16.5. Divieto di collocare armi di distruzione di massa nello spazio extra-atmosferico

È vietato mettere in orbita oggetti che trasportano armi nucleari o altre armi di distruzione di massa, installare tali armi su corpi celesti o collocare tali armi nello spazio extra-atmosferico in qualsiasi altro modo.⁴⁸

16.6. Utilizzo della luna e degli altri corpi celesti per scopi pacifici

La luna e gli altri corpi celesti devono essere utilizzati esclusivamente per scopi pacifici. È vietato stabilire basi, installazioni e fortificazioni militari, sperimentare qualsiasi tipo di arma e condurre manovre militari sui corpi celesti.⁴⁹

⁴⁸ Trattato sullo spazio extra-atmosferico, art. IV, par. 1.

⁴⁹ Trattato sullo spazio extra-atmosferico, art. IV, par. 2.

16.7. Attacchi nello spazio extra-atmosferico

16.7.1. Nel caso di operazioni militari nello spazio extra-atmosferico, un attacco ai sensi del diritto internazionale umanitario è un atto di violenza contro l'avversario, compiuto a scopo di offesa o di difesa.⁵⁰

16.7.2. Agli attacchi nello spazio extra-atmosferico si applicano le regole fondamentali sulla condotta delle ostilità, anche allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione dei civili e dei beni di natura civile.

16.8. Mezzi e metodi di combattimento

In linea generale, le regole contenute nella Parte I, compresi i divieti relativi a specifiche tipologie di armi, si applicano anche allo spazio extra-atmosferico, nel caso in cui sia teatro di operazioni militari.

16.9. Obiettivi militari nello spazio extra-atmosferico

16.9.1. In linea generale, i sistemi spaziali appartenenti alle forze armate costituiscono obiettivi militari in quanto, per loro natura, forniscono un contributo effettivo all'azione militare del nemico.

16.9.2. I sistemi spaziali di natura civile non devono essere oggetto di attacchi a meno che non si qualificano come obiettivi militari per posizione, scopo o uso.

16.10. Regola della proporzionalità e detriti spaziali

Nelle operazioni che costituiscono un attacco nello spazio extra-atmosferico, la valutazione dei danni collaterali, in applicazione della regola della proporzionalità, deve prendere in considerazione anche i detriti spaziali che ci si attende deriveranno dall'attacco.⁵¹

⁵⁰ I Protocollo addizionale, art. 49. V. *supra* Parte I, Sez. 5 e *infra* Sez. 17 di questa Parte, in tema di attacchi cibernetici.

⁵¹ *Oslo Manual*, regola 11.

16.11. Precauzioni nell'attacco

Nelle operazioni militari che costituiscono un attacco, devono essere prese tutte le precauzioni possibili tenendo conto delle caratteristiche specifiche dello spazio extra-atmosferico, compresa la presenza o le funzioni esercitate da satelliti civili e gli effetti sull'uso dello spettro elettromagnetico.⁵²

16.12. Diretta partecipazione alle ostilità e operazioni nello spazio extra-atmosferico

Nelle operazioni nello spazio extra-atmosferico, potrebbero costituire diretta partecipazione alle ostilità le seguenti attività:

- i. qualsiasi attività progettata o intesa a causare direttamente la morte, il ferimento, il danneggiamento o la distruzione di una parte nemica;
- ii. la difesa di oggetti spaziali militari contro attacchi nemici;
- iii. partecipare ad attacchi cibernetici;
- iv. partecipare alla selezione degli obiettivi;
- v. partecipare alla pianificazione di attacchi specifici;
- vi. ricognizione o sorveglianza militare.

16.13. Protezione dell'ambiente

16.13.1. Gli obblighi in materia di protezione dell'ambiente naturale si applicano anche alle operazioni nello spazio extra-atmosferico e ai loro effetti su tutte le parti dello spazio extra-atmosferico, la Luna e gli altri corpi celesti.

16.13.2 Nello spazio extra-atmosferico, in virtù della Convenzione EnMod, è vietato l'utilizzo per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile di tecniche di modifica dell'ambiente che hanno effetti estesi, duraturi o gravi, in quanto mezzi per provocare distruzioni, danni o pregiudizi a qualsiasi altro Stato parte.⁵³

⁵² *Oslo Manual*, regola 14.

⁵³ V. gli articoli I e II della Convenzione EnMod. Si rinvia alla Sez. 10.7 della Parte I.

16.14. Cattura e confisca

16.14.1. Come regola generale, i sistemi spaziali del nemico potrebbero essere oggetto di cattura e confisca. Il carattere nemico può essere determinato dalla registrazione, dalla proprietà, dal noleggio, dal controllo o da altri criteri analoghi.

16.14.2. I sistemi spaziali neutrali non possono essere catturati e confiscati, a meno che non siano utilizzati per fornire servizi non neutrali.

16.15. Neutralità

16.15.1. Uno Stato neutrale non deve permettere consapevolmente che i sistemi spaziali di cui è responsabile siano usati dalle Parti del conflitto in operazioni nello spazio extra-atmosferico.

16.15.2. Le Parti del conflitto devono condurre le loro operazioni nello spazio extra-atmosferico tenendo conto dei diritti degli Stati neutrali.

Sezione 17. Regole applicabili alle operazioni cibernetiche

17.1. Applicabilità del diritto internazionale umanitario al contesto cibernetico (cyberspazio)

17.1.1. Le operazioni cibernetiche,⁵⁴ se effettuate nell'ambito di un conflitto armato, sono disciplinate dai principi e dalle regole applicabili del diritto internazionale umanitario.⁵⁵ Né le Convenzioni di Ginevra del 1949 né i Protocolli addizionali del 1977 contengono regole specifiche in questo ambito, dal momento che tali accordi internazionali furono conclusi in un'epoca in cui le operazioni militari cibernetiche erano

⁵⁴ I termini cyber, cibernetico e informatico sono utilizzati come sinonimi quando si riferiscono ai concetti di spazio, processi, infrastrutture e attacchi.

⁵⁵ Si veda l'*Italian Position Paper on 'International Law and Cyberspace'*, novembre 2021, disponibile *online* all'indirizzo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: https://www.esteri.it/MAE/resource/doc/2021/11/italian_position_paper_on_international_law_and_cyberspace.pdf, p. 9. La regola si applica sia ai conflitti armati internazionali sia a quelli non internazionali.

ancora in fase di avviamento. Il Manuale di Tallinn 2.0 sul diritto internazionale applicabile alle operazioni cibernetiche (2017) è uno strumento di *soft law*.

17.1.2. Nel contesto di un conflitto armato, gli Stati sono responsabili per gli illeciti derivanti dalle loro operazioni cibernetiche, contrarie al diritto internazionale, e di altre attività condotte nel cyberspazio che sono a loro attribuibili. Tale responsabilità comprende le azioni di tutte le persone appartenenti alle forze armate dello Stato.

17.2. Cyberspazio, processi e infrastrutture informatiche

17.2.1. I processi informatici sono eventi e sequenze di eventi di creazione, memorizzazione, elaborazione, alterazione o trasferimento di dati attraverso la tecnologia informatica.

17.2.2. L'espressione "infrastruttura informatica" si riferisce a tutti i tipi di componenti hardware e software, sistemi e reti che consentono l'attuazione dei processi informatici: sono compresi i dispositivi di comunicazione, archiviazione e calcolo su cui sono costruiti e operano i sistemi informatici.

17.2.3. Il cyberspazio stesso è inteso come il conglomerato di infrastrutture informatiche, almeno in parte interconnesse, e di "processi informatici" nel senso sopra indicato.

17.3. Operazioni cibernetiche

L'espressione "operazione cibernetica" si riferisce nello specifico all'impiego di capacità cibernetiche per raggiungere obiettivi nel o attraverso il cyberspazio.⁵⁶

17.4. Nuove armi cibernetiche

Nello studio, messa a punto, acquisizione o adozione di una nuova arma cibernetica, di nuovi mezzi o metodi di guerra cibernetici, si deve stabilire se il loro impiego non sia

⁵⁶ *Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations*, Cambridge, 2017 (di seguito *Tallinn Manual 2.0*), p. 564; *Oslo Manual*, regola 20.

vietato, in talune o in tutte le circostanze, da alcuna regola del diritto internazionale applicabile.⁵⁷

17.5. Attacchi cibernetici

17.5.1. Nel contesto di un conflitto armato, un'operazione cibernetica è un attacco ai sensi del diritto internazionale umanitario nel caso in cui sia un atto di violenza contro l'avversario – compiuto a scopo di offesa o di difesa – che provoca danni materiali, oltre una soglia minima, o interruzioni al funzionamento di infrastrutture critiche, oppure lesioni alle persone e perdita di vite umane.⁵⁸

17.5.2. I principi fondamentali che regolano la condotta delle ostilità – come, ad esempio, i principi di distinzione, proporzionalità, precauzioni nell'attacco e il divieto di mali superflui e sofferenze non necessarie – si applicano agli attacchi cibernetici sia nei conflitti armati internazionali sia in quelli non internazionali.

17.6. Infrastruttura informatica come obiettivo militare

17.6.1. L'infrastruttura informatica può costituire un obiettivo militare.⁵⁹ In linea di principio, l'infrastruttura informatica che appartiene alle forze armate costituisce un obiettivo militare per natura.⁶⁰

17.6.2. Le infrastrutture informatiche che non appartengono alle forze armate, anche se non costituiscono un obiettivo militare per natura, possono comunque essere attaccate se si qualificano come obiettivi militari per posizione, scopo o impiego. Le infrastrutture

⁵⁷ I Protocollo addizionale, art. 36; v. *supra* Parte I, Sez. 9.1.6.

⁵⁸ *Italian Position Paper on 'International Law and Cyberspace'*, cit. *supra* n. 55, pp. 9–10: "Italy qualifies cyber operations as 'attacks' under IHL if they constitute an act of violence resulting in more than minimal physical damage of property or disruption in the functioning of critical infrastructure, or human injury and loss of life." Con l'espressione "infrastrutture critiche" si intendono sistemi o risorse fisiche o virtuali di uno Stato che sono così vitali che la loro inabilitazione o distruzione può debilitare la sicurezza, l'economia, la salute o la sicurezza pubblica o l'ambiente di uno Stato. V. anche *Tallinn Manual 2.0*, regola 92.

⁵⁹ *Tallinn Manual 2.0*, regola 100.

⁶⁰ *Oslo Manual*, regola 25.

informatiche che non forniscono un contributo effettivo all'azione militare del nemico sono beni di carattere civile e non devono quindi essere oggetto di attacco.⁶¹

In caso di dubbio sul fatto che un obiettivo e la relativa infrastruttura informatica, normalmente destinata a un uso civile, sia impiegato per contribuire efficacemente a un'azione militare, la determinazione di tale utilizzo può essere fatta solo dopo un'attenta valutazione.⁶²

17.7. Operazioni cibernetiche e diretta partecipazione alle ostilità

17.7.1. La nozione di partecipazione diretta alle ostilità si applica ai civili, compresi i dipendenti civili di agenzie statali, che conducono operazioni cibernetiche nel contesto di un conflitto armato. Ai civili non è proibito partecipare direttamente a operazioni cibernetiche che si configurano come ostilità, ma essi perdono la loro protezione da attacchi per tutto il tempo in cui vi partecipano.⁶³

17.7.2. Costituiscono esempi di diretta partecipazione alle ostilità le attività che seguono:

- i. qualsiasi attività informatica progettata o destinata a causare direttamente morte, lesioni, danni o distruzione a una parte avversa;
- ii. la difesa cibernetica di obiettivi militari contro attacchi nemici;
- iii. contribuire alle procedure di *targeting*, ad esempio aiutando a identificare o a dare priorità agli obiettivi;
- iv. partecipare alla pianificazione di specifici attacchi cibernetici; o
- v. procurare o trasmettere informazioni di rilevanza tattica allo scopo di fornire un aiuto nelle operazioni di combattimento.

17.8. Operazioni cibernetiche e neutralità

17.8.1. Il diritto della neutralità si applica nel cyberspazio nel contesto di un conflitto armato internazionale in base al diritto internazionale consuetudinario esistente.

⁶¹ *Ibid.*, regola 26.

⁶² *Tallinn Manual 2.0*, regola 102.

⁶³ *Tallinn Manual 2.0*, regola 91.

17.8.2. Le Parti del conflitto non devono lanciare attacchi da infrastrutture informatiche situate in territorio neutrale o sotto il controllo esclusivo di Stati neutrali.⁶⁴

17.8.3. Non costituisce una violazione della neutralità l'utilizzo di una rete pubblica, internazionale e apertamente accessibile come Internet per scopi militari – ad esempio, al fine di trasmettere comunicazioni – anche quando parte dell'infrastruttura si trovi all'interno della giurisdizione di uno Stato neutrale.⁶⁵

17.8.4. Se, nel contesto di un conflitto armato, una Parte del conflitto intraprende operazioni cibernetiche che costituiscono un attacco da infrastrutture cibernetiche situate in territorio neutrale, lo Stato neutrale deve utilizzare i mezzi ragionevoli a sua disposizione per porre fine all'attacco non appena ne viene a conoscenza.

17.8.5. Una Parte del conflitto non deve condurre operazioni cibernetiche che costituiscano attacchi che causano danni fisici o distruzione di oggetti situati in territorio neutrale, comprese le infrastrutture informatiche neutrali, a meno che lo Stato neutrale non sia in grado o non voglia porre fine a un abuso di tali oggetti o infrastrutture da parte di un avversario dello Stato belligerante.

17.9. Operazioni cibernetiche e non belligeranza

È consentito al non belligerante l'uso di mezzi cibernetici allo scopo fornire un sostegno al belligerante che sia stato oggetto di aggressione armata.

⁶⁴ *Italian Position Paper on 'International Law and Cyberspace'*, cit. *supra* n. 55, p. 10.

⁶⁵ Ciò deriva da una applicazione estensiva ai sistemi di comunicazione informatici (*cyber communication systems*) dell'art. 8 della V Convenzione dell'Aja sui diritti e i doveri delle potenze e delle persone neutrali in caso di guerra terrestre, 18 ottobre 1907: "Una Potenza neutrale non è tenuta a proibire o limitare l'uso da parte dei belligeranti dei cavi telegrafici o telefonici, o degli apparecchi di telegrafia senza fili, che sono di sua proprietà o di società o individui."

PARTE IV. I conflitti armati non internazionali

SOMMARIO

SEZIONE 1. QUADRO GENERALE

- 1.1. Nozione di conflitto armato non internazionale
- 1.2. Diritto dei conflitti armati non internazionali
- 1.3. Art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949
- 1.4. Secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949
- 1.5. Altri trattati rilevanti
- 1.6. Norme internazionali consuetudinarie

SEZIONE 2. CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI E STATI TERZI

- 2.1. Intervento dello Stato terzo in supporto delle autorità governative
- 2.2. Intervento dello Stato terzo in supporto degli insorti

SEZIONE 3. CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI E OPERAZIONI MARITTIME

- 3.1. Blocco navale
- 3.2. Lotta al contrabbando di guerra
- 3.3. Insurrezione e pirateria

SEZIONE 4. RICONOSCIMENTO DI BELLIGERANZA E RICONOSCIMENTO DI INSORTI

- 4.1. Riconoscimento di belligeranza da parte delle autorità governative
- 4.2. Riconoscimento di belligeranza da parte di uno Stato terzo
- 4.3. Riconoscimento di insorti

SEZIONE 5. CONFLITTI ARMATI PER L'AUTODETERMINAZIONE

- 5.1. Definizione di conflitto armato per l'autodeterminazione
- 5.2. Diritto applicabile

SEZIONE 6. TRATTAMENTO UMANO

- 6.1. Garanzie fondamentali
- 6.2. Fanciulli
- 6.3. Membri del movimento insurrezionale
- 6.4. Persone internate o detenute
- 6.5. Misure relative all'internamento e alla detenzione
- 6.6. Liberazione delle persone internate o detenute
- 6.7. Azione penale

6.8. Pena di morte

6.9. Amnistia

SEZIONE 7. FERITI, MALATI E NAUFRAGHI

7.1. Protezione e cure

7.2. Ricerche

7.3. Personale sanitario e religioso

7.4. Protezione della missione medica

7.5. Unità e mezzi di trasporto sanitari

7.6. Emblema

SEZIONE 8. POPOLAZIONE CIVILE E BENI DI CARATTERE CIVILE

8.1. Popolazione civile

8.2. Beni indispensabili per la sopravvivenza della popolazione civile

8.3. Opere e installazioni che racchiudono forze pericolose

8.4. Beni culturali e luoghi di culto

8.5. Trasferimento di civili

Sezione 1. Quadro generale

1.1. Nozione di conflitto armato non internazionale

1.1.1. Un conflitto armato non internazionale esiste quando vi è un uso prolungato della violenza armata fra autorità governative e gruppi armati organizzati o fra gruppi armati organizzati, sul territorio di uno Stato.¹

1.1.2. Una situazione di tensioni e disordini interni, come tumulti e atti isolati e sporadici di violenza, non è considerata un conflitto armato.

1.1.3. Le espressioni “conflitto armato interno” e “guerra civile” designano un conflitto armato non internazionale. Le espressioni “movimento insurrezionale” e “insorti” designano un gruppo armato organizzato che si oppone alle autorità governative.

¹ V. ICTY, *Prosecutor v. Duško Tadić*, cit. *supra* (Parte I, n. 10), par. 70.

1.2. Diritto dei conflitti armati non internazionali

Il corpus di norme internazionali che disciplinano i conflitti armati non internazionali è di formazione più recente e quantitativamente più limitato di quello delle norme internazionali che regolano i conflitti armati internazionali.²

1.3. Art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949

1.3.1. In ogni conflitto armato non internazionale si applica l'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949, che è ormai considerato appartenente al diritto internazionale consuetudinario.³

1.3.2. L'art. 3 comune impone alle parti del conflitto i seguenti obblighi fondamentali:

- i. l'obbligo di trattare con umanità, senza alcuna discriminazione fondata sulla razza, il colore, la religione, il genere, la nascita, il censo o criteri analoghi, le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, inclusi i membri delle forze armate che hanno depresso le armi e quelli che non possono più combattere in quanto malati, feriti, detenuti o per qualsiasi altra causa;
- ii. l'obbligo di raccogliere e curare i malati e i feriti.

1.3.3. L'art. 3 comune stabilisce, inoltre, che le parti del conflitto devono sforzarsi di dare applicazione anche alle altre disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 o almeno a una parte di esse, concludendo speciali accordi a tal fine.

1.4. Secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949

1.4.1. Il II Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali amplia la tutela apprestata dall'art. 3 comune, ma si applica solo quando il conflitto armato ha luogo sul territorio di uno Stato parte tra forze armate governative e forze armate dissidenti (forze armate governative che si siano ammutinate) o altri gruppi armati organizzati che

² Sull'inizio e il termine dell'applicazione delle norme internazionali relative ai conflitti armati non internazionali, vedi *supra* Parte I, Sezioni 3.2. e 3.7.

³ V. International Court of Justice, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, 27 June 1986, *ICJ Reports 1986*, p. 14 ss., p. 113, par. 218; ICTY, *Prosecutor v. Duško Tadić*, cit. *supra* (Parte I, n. 10), par. 102.

agiscano sotto un comando responsabile per la condotta dei subordinati esercitino un controllo su una parte del territorio statale tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate e di applicare il Protocollo stesso.⁴

1.4.2. Molte disposizioni del II Protocollo addizionale appartengono ormai al diritto internazionale consuetudinario e pertanto si applicano anche quando un conflitto armato tra le forze sopra indicate ha luogo sul territorio di uno Stato non parte.⁵

1.5. Altri trattati rilevanti

1.5.1. I trattati seguenti includono espressamente nel loro ambito di applicazione ogni conflitto armato non internazionale che abbia luogo sul territorio di uno Stato parte:

- i. la Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, limitatamente alle disposizioni concernenti il rispetto dei beni culturali;⁶
- ii. il II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954;⁷
- iii. la Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali e tutti i Protocolli aggiuntivi a essa.⁸

1.5.2. I trattati seguenti vietano l'uso delle armi da essi considerate «in ogni circostanza», dunque anche in caso di conflitto armato non internazionale:

⁴ Sono 169 gli Stati parti del II Protocollo addizionale. Tra essi vi è l'Italia.

⁵ ICTY, *Prosecutor v. Duško Tadić*, cit. *supra* (Parte I, n. 10), par. 117.

⁶ V. art. 19, par. 1, della Convenzione. L'art. 19, par. 2, stabilisce, inoltre, che le parti del conflitto devono sforzarsi di dare applicazione anche alle altre disposizioni della Convenzione o almeno a una parte di esse, concludendo speciali accordi a tal fine.

⁷ V. art. 22, par. 1, del Protocollo.

⁸ V. art. 1, par. 2, della Convenzione su talune armi convenzionali, come emendato nel 2001. I Protocolli aggiuntivi alla Convenzione sono i seguenti: Protocollo (I) del 1980 sulle schegge non localizzabili; Protocollo (II) del 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi, emendato nel 1996; Protocollo (III) del 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di armi incendiarie; Protocollo (IV) del 1995 sulle armi laser accecanti; Protocollo (V) del 2003 sui residui bellici esplosivi. V. *supra* Parte I, Sezioni 9.2, 9.4.–9.5 e 9.9.

- i. la Convenzione del 1993 sulle armi chimiche;⁹
- ii. la Convenzione del 1997 sulle mine antipersona;¹⁰
- iii. la Convenzione del 2008 sulle munizioni a grappolo.¹¹

1.5.3. Il divieto dell'uso di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine è considerato implicito nel dettato della Convenzione del 1972 sulle armi biologiche, che ne vieta lo sviluppo, la produzione e lo stoccaggio e ne prescrive la distruzione.¹²

1.6. Norme internazionali consuetudinarie

Un numero crescente di norme internazionali consuetudinarie limitate in origine ai conflitti armati internazionali, come il divieto della perfidia e il divieto di attacchi indiscriminati, si applica ormai anche ai conflitti armati non internazionali.¹³

⁹ V. art. 1, par. 1, lett. b, della Convenzione. Sulle armi chimiche, vedi *amplius supra* Parte I, Sez. 9.7.

¹⁰ V. art. 1, par. 1, lett. a, della Convenzione. Sulle mine antipersona, vedi *amplius supra* Parte I, Sez. 9.6.

¹¹ V. art. 1, par. 1, lett. a, della Convenzione. Sulle munizioni a grappolo, vedi *amplius supra* Parte I, Sez. 9.8.

¹² Sulle armi in questione, v. anche *supra* Parte I, Sez. 9.3.

¹³ Il divieto della perfidia e il divieto di attacchi indiscriminati sono espressamente previsti per i soli conflitti armati internazionali, rispettivamente, dall'art. 37, par. 1, e dall'art. 51, par. 4, del I Protocollo addizionale, ma secondo una norma internazionale consuetudinaria si applicano in ogni conflitto armato, sia esso internazionale o interno. V. ICTY, *Prosecutor v. Duško Tadić*, cit. *supra* (Parte I, n. 10), paragrafi 125 e 127; ICTY, *Prosecutor v. Stanislav Galić*, Case No IT-98-29-T, Trial Chamber, Judgment and opinion, 5 December 2003, par. 57. Sulla nozione di perfidia e quella di attacco indiscriminato, v. *supra*, Parte I, Sezioni 10.3. e 10.8.

Sezione 2. Conflitti armati non internazionali e Stati terzi

2.1. Intervento dello Stato terzo in supporto delle autorità governative

Quando uno Stato terzo interviene militarmente in supporto delle forze armate governative, le ostilità tra le forze armate dello Stato in questione e gli insorti sono disciplinate dalle norme internazionali relative ai conflitti armati non internazionali.

2.2. Intervento dello Stato terzo in supporto degli insorti

Quando uno Stato terzo interviene militarmente in supporto degli insorti, le ostilità tra le forze armate dello Stato in questione e le forze armate governative sono disciplinate dalle norme internazionali relative ai conflitti armati internazionali.

Sezione 3. Conflitti armati non internazionali e operazioni marittime

3.1. Blocco navale

3.1.1. Le autorità governative non hanno il diritto di sottoporre a blocco navale la parte di costa sotto il controllo degli insorti, tranne che vi sia stato riconoscimento di belligeranza¹⁴.

3.1.2. Misure di interdizione navale possono, tuttavia, essere autorizzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

3.2. Lotta al contrabbando di guerra

Né le autorità governative né gli insorti hanno il diritto di procedere alla visita e ispezione delle navi battenti bandiera di Stati terzi in alto mare, tranne che vi sia stato riconoscimento di belligeranza¹⁵.

¹⁴ L'imposizione di un blocco navale costituisce un implicito riconoscimento di belligeranza da parte delle autorità governative. In proposito, v. *infra* Sez. 4.1 di questa Parte.

¹⁵ Al riguardo, v. *infra* Sez. 4.1 di questa Parte.

3.3. *Insurrezione e pirateria*

Gli atti di ostilità compiuti dagli insorti in alto mare non possono essere assimilati agli atti di pirateria. Gli Stati terzi non hanno il diritto di sequestrare le navi degli insorti in alto mare né di arrestare le persone a bordo e sottoporre a sequestro il carico.

Sezione 4. Riconoscimento di belligeranza e riconoscimento di insorti

4.1. *Riconoscimento di belligeranza da parte delle autorità governative*

4.1.1. Il riconoscimento di belligeranza da parte delle autorità governative comporta le seguenti conseguenze:

- i. ai rapporti tra le parti del conflitto si applicano le norme internazionali relative ai conflitti armati internazionali;
- ii. ai rapporti tra le parti del conflitto e gli Stati terzi si applicano le norme internazionali relative alla neutralità.

4.1.2. Ciò implica tra l'altro:

- i. per le autorità governative,
 - l'obbligo di riconoscere ai membri del movimento insurrezionale lo status di legittimo combattente e, in caso di cattura, quello di prigioniero di guerra;¹⁶
 - il diritto di sottoporre a blocco navale la parte di costa sotto il controllo degli insorti;¹⁷
- ii. per entrambe le parti del conflitto, il diritto di procedere alla visita e ispezione delle navi neutrali al di fuori delle acque neutrali.¹⁸

¹⁶ Sullo status di legittimo combattente e quello di prigioniero di guerra, v. *supra* Parte I, rispettivamente, Sezioni 4.1. e 7.1.

¹⁷ Sul blocco navale, v. *supra* Parte II, Sez. 3.

¹⁸ Sul diritto di visita e ispezione delle navi neutrali, v. *supra* Parte II, Sez. 5.4.

4.2. Riconoscimento di belligeranza da parte di uno Stato terzo

Il riconoscimento di belligeranza da parte di uno Stato terzo comporta l'applicazione ai rapporti tra lo Stato in questione e le parti del conflitto delle norme internazionali relative alla neutralità.

4.3. Riconoscimento di insorti

Il riconoscimento di insorti non ha conseguenze giuridiche, al contrario del riconoscimento di belligeranza. Esso può essere effettuato da uno Stato terzo e ha, di regola, lo scopo di stabilire contatti con gli insorti per una più efficace tutela degli interessi dello Stato in questione e di quelli dei suoi cittadini nella parte del territorio sotto il controllo degli insorti.

Sezione 5. Conflitti armati per l'autodeterminazione

5.1. Definizione di conflitto armato per l'autodeterminazione

Per conflitto armato per l'autodeterminazione si intende un conflitto armato nel quale un popolo lotta contro una dominazione coloniale, un'occupazione straniera o un regime razzista nell'esercizio del proprio diritto all'autodeterminazione. L'espressione "guerra di liberazione nazionale" designa un conflitto armato per l'autodeterminazione.

5.2. Diritto applicabile

5.2.1. Ai conflitti armati per l'autodeterminazione si applicano le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il I Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, quando siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 96, par. 3, di quest'ultimo.

5.2.2. L'art. 96, par. 3, del I Protocollo addizionale prevede le seguenti condizioni per l'applicazione a un conflitto armato per l'autodeterminazione delle Convenzioni di Ginevra e del I Protocollo stesso:

- i. lo Stato responsabile della dominazione coloniale, dell'occupazione o del regime razzista deve essere parte del I Protocollo;

- ii. l'autorità che rappresenta il popolo in lotta per l'autodeterminazione deve essersi obbligata a rispettare le Convenzioni di Ginevra e il I Protocollo, attraverso una dichiarazione unilaterale indirizzata al depositario.

5.2.3. Questa disciplina vincola solo gli Stati parti del I Protocollo addizionale. L'assimilazione dei conflitti armati per l'autodeterminazione ai conflitti armati internazionali non è, allo stato attuale, prevista dal diritto internazionale consuetudinario.

Sezione 6. Trattamento umano

6.1. Garanzie fondamentali

6.1.1. Tutte le persone che non partecipano direttamente alle ostilità o hanno cessato di parteciparvi hanno diritto al rispetto della loro persona, del loro onore, delle loro convinzioni e delle loro pratiche religiose. Esse devono essere trattate con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, in ogni circostanza. Sono pertanto vietati nei loro confronti i seguenti atti:

- i. gli atti di violenza contro la vita, la salute e il benessere fisico e psichico, in particolare l'omicidio, la tortura e i trattamenti crudeli, le mutilazioni e le punizioni corporali;
- ii. le punizioni collettive;
- iii. la presa di ostaggi;
- iv. gli atti di terrorismo;
- v. gli atti di oltraggio alla dignità personale, in particolare i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore;
- vi. la schiavitù e la tratta degli schiavi;
- vii. il saccheggio;
- viii. la minaccia di commettere gli atti suddetti.

6.1.2. È vietato ordinare che non ci siano sopravvissuti.¹⁹

¹⁹ Il Protocollo addizionale, art. 4, paragrafi 1 e 2, che ampliano la nozione di trattamento umano contenuta nell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

6.2. Fanciulli

6.2.1. I fanciulli devono ricevere le cure e l'assistenza di cui necessitano. In particolare, essi devono ricevere un'educazione, anche di tipo religioso e morale, secondo i desideri dei loro genitori o, in assenza di questi ultimi, delle persone che ne hanno la custodia. Se necessario e, ove possibile, con il consenso dei genitori o delle persone che ne hanno la custodia, essi devono essere temporaneamente trasferiti dall'area delle ostilità in una zona più sicura del Paese e accompagnati da persone responsabili della loro sicurezza e del loro benessere. Deve essere facilitato il ricongiungimento delle famiglie temporaneamente separate.²⁰

6.2.2. È vietato reclutare nelle forze armate o in un gruppo armato fanciulli di età inferiore ai quindici anni o autorizzarli a partecipare alle ostilità. I fanciulli di età inferiore ai quindici anni che, malgrado tale divieto, partecipino direttamente alle ostilità e siano catturati continuano a godere della speciale protezione prevista dalla Sez. 6.2.1.²¹

6.3. Membri del movimento insurrezionale

I membri del movimento insurrezionale che siano catturati non godono dello status di prigioniero di guerra e possono essere processati per la mera partecipazione alle ostilità, ma devono in ogni caso ricevere un trattamento umano, come sopra indicato.

6.4. Persone internate o detenute

In aggiunta a quanto previsto dai paragrafi precedenti, le persone private della libertà per ragioni connesse al conflitto armato, siano esse internate o detenute, hanno diritto come minimo al trattamento seguente:

- i. devono ricevere viveri e acqua potabile nella stessa misura della popolazione civile locale, beneficiare di condizioni di igiene e salubrità dei luoghi di

²⁰ Il Protocollo addizionale, art. 4, par. 3, lett. a, b, e.

²¹ Il Protocollo addizionale, art. 4, par. 3, lett. c, d. Il Protocollo facoltativo alla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati del 25 maggio 2000, di cui l'Italia è parte, eleva a diciotto anni l'età minima per l'arruolamento obbligatorio nelle forze armate e la partecipazione diretta alle ostilità in qualità di membro di queste ultime (articoli 2 e 3), così come per il reclutamento in un gruppo armato organizzato e l'utilizzo nelle ostilità da parte di esso (art. 4, par. 1)..

internamento o detenzione essere protetti dai rigori del clima e dai pericoli del conflitto armato;

- ii. possono ricevere soccorsi individuali o collettivi;
- iii. possono praticare la loro religione e ricevere, su richiesta, ove possibile, un'assistenza spirituale da parte di persone che esercitano funzioni religiose, come i cappellani militari;
- iv. qualora debbano lavorare, devono beneficiare di condizioni di lavoro e garanzie analoghe a quelle di cui gode la popolazione civile locale;
- v. le persone ferite e malate devono essere rispettate e protette e devono ricevere le cure mediche necessarie, nella massima misura e nel minor tempo possibile, senza alcuna distinzione che non sia fondata su criteri medici.²²

6.5. Misure relative all'internamento e alla detenzione

Le persone responsabili dei luoghi di internamento o detenzione devono, per quanto possibile, adottare le seguenti misure:

- i. prevedere l'alloggiamento delle donne in locali separati da quelli degli uomini, sotto l'immediata sorveglianza di donne, salvo il caso in cui donne e uomini di una stessa famiglia siano alloggiati insieme;
- ii. consentire alle persone internate o detenute l'invio e la ricezione di corrispondenza, nella misura eventualmente fissata dall'autorità competente;
- iii. fare in modo che i luoghi di internamento e detenzione non siano situati in prossimità della zona di combattimento ed evacuare le persone internate o detenute quando tali luoghi diventano particolarmente esposti ai pericoli del conflitto armato, se l'evacuazione può essere effettuata in sufficienti condizioni di sicurezza;
- iv. fare in modo che le persone internate o detenute abbiano un'assistenza medica;
- v. assicurare che la salute e l'integrità fisica e psichica delle persone internate o detenute non sia compromessa da azioni o omissioni ingiustificate e che, di conseguenza, esse non siano sottoposte a procedure mediche non giustificate dal loro stato di salute e non conformi alle norme sanitarie generalmente

²² Il Protocollo addizionale, art. 5, par. 1.

riconosciute e applicate alle persone in stato di libertà in circostanze mediche analoghe.²³

6.6. Liberazione delle persone internate o detenute

La decisione di liberare persone internate o detenute deve essere accompagnata dall'adozione delle misure necessarie a garantirne la sicurezza.²⁴

6.7. Azione penale

6.7.1. Nessuna condanna può essere pronunciata e nessuna pena eseguita per reati connessi al conflitto armato, se non in virtù di una sentenza emessa da un tribunale che offra le garanzie essenziali di indipendenza e imparzialità.²⁵

6.7.2. In particolare, devono essere garantiti i seguenti diritti:

- i. il diritto di essere prontamente informato delle accuse a proprio carico e di disporre dei mezzi necessari per la propria difesa, prima e durante il processo;
- ii. il diritto di non essere condannato per un reato se non sulla base della responsabilità penale individuale;
- iii. il diritto di non essere giudicato colpevole sulla base di azioni o omissioni che non costituivano reato, secondo la legge, quando furono compiute;
- iv. il diritto di non essere condannato a una pena più severa di quella applicabile quando il reato fu commesso e di beneficiare dell'eventuale pena più mite stabilita da una legge successiva;
- v. il diritto alla presunzione di innocenza;
- vi. il diritto di essere presente al proprio processo;
- vii. il diritto di non essere costretto a testimoniare contro sé stesso o a confessare la propria colpevolezza.²⁶

²³ Il Protocollo addizionale, art. 5, par. 2.

²⁴ Il Protocollo addizionale, art. 5, par. 4.

²⁵ Il Protocollo addizionale, art. 6, paragrafi 1 e 2, che riprendono il contenuto dell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra (n. 1, lett. d).

²⁶ Il Protocollo addizionale, art. 6, par. 2.

6.7.3. Il condannato deve essere informato, al momento della condanna, dei rimedi giudiziari e di altro tipo a sua disposizione e dei termini entro cui può avvalersene.²⁷

6.8. Pena di morte

La pena di morte non può essere irrogata nei confronti di persone che avevano meno di diciotto anni nel momento in cui il reato fu commesso e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte e di madri di fanciulli in tenera età.²⁸

6.9. Amnistia

Al termine delle ostilità, le autorità al potere devono sforzarsi di concedere la più amnistia possibile alle persone che abbiano partecipato al conflitto armato e a quelle che siano state private della libertà per ragioni a esso connesse.²⁹ Tale amnistia non dovrebbe però coprire i crimini internazionali.

Sezione 7. Feriti, malati e naufraghi

7.1. Protezione e cure

Tutti i feriti, malati e naufraghi, abbiano o meno preso parte al conflitto armato, devono essere rispettati e protetti. In ogni circostanza, essi devono essere trattati con umanità e ricevere le cure mediche necessarie, nella massima misura e nel minor tempo possibile, senza alcuna distinzione che non sia fondata su criteri medici.³⁰

²⁷ Il Protocollo addizionale, art. 6, par. 3.

²⁸ Il Protocollo addizionale, art. 6, par. 4. Nell'ordinamento italiano, la pena di morte non è ammessa in nessuna circostanza, a seguito dell'entrata in vigore della L. costituzionale n. 1 del 2 ottobre 2007 (GU n. 236 del 10 ottobre 2007), che ha modificato l'art. 27, co. 4 della Costituzione. Questo, prima della modifica, prevedeva: "Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra." Con la L. costituzionale n. 1/2007 sono state soppresse le parole "se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra."

²⁹ Il Protocollo addizionale, art. 6, par. 5.

³⁰ Il Protocollo addizionale, art. 7.

7.2. Ricerche

Ogniquale volta le circostanze lo permettano e in particolare dopo uno scontro, devono essere adottate, senza ritardo, tutte le misure possibili per ricercare e raccogliere i feriti, i malati e i naufraghi, proteggerli dalle spoliazioni e dai maltrattamenti e assicurare loro cure adeguate, nonché per ricercare i morti, impedirne la spoliazione e dare ai loro resti una sistemazione decorosa.³¹

7.3. Personale sanitario e religioso

7.3.1. Il personale sanitario e religioso deve essere rispettato e protetto e deve ricevere tutto l'aiuto possibile nell'assolvimento delle sue funzioni. Esso non deve essere obbligato a svolgere compiti incompatibili con la sua missione umanitaria.

7.3.2. Non si può esigere che il personale sanitario, nell'assolvere alle sue funzioni, dia la priorità ad alcuno, salvo che per motivi medici.³²

7.4. Protezione della missione medica

7.4.1. Nessuno può essere punito per aver svolto un'attività sanitaria conforme alle regole deontologiche, quali che siano stati i beneficiari e le circostanze.

7.4.2. Il personale sanitario non può essere obbligato a compiere atti contrari alle regole deontologiche o alle disposizioni dei paragrafi precedenti né ad astenersi dal compiere atti dovuti in base a tali regole e disposizioni.

7.4.3. L'obbligo di riservatezza del personale sanitario relativamente alle informazioni acquisite circa i feriti e i malati curati deve essere rispettato, salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale.

7.4.4. Nessun sanitario può essere sottoposto a sanzioni di qualsiasi tipo per essersi rifiutato o aver omesso di fornire informazioni circa i feriti e i malati affidati alle sue cure, salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale.³³

³¹ Il Protocollo addizionale, art. 8, che amplia l'obbligo di raccogliere e curare i feriti e i malati previsto dall'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra.

³² Il Protocollo addizionale, art.9.

³³ Il Protocollo addizionale, art. 10.

7.5. Unità e mezzi di trasporto sanitari

7.5.1. È vietato attaccare unità o mezzi di trasporto sanitari. Essi devono essere rispettati e protetti in ogni tempo.

7.5.2. La protezione può cessare solo qualora siano utilizzati per compiere atti ostili, al di fuori della loro funzione umanitaria, e comunque dopo che un'intimazione di porre fine a tale utilizzo, eventualmente corredata da un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.³⁴

7.6. Emblema

7.6.1. L'emblema della croce rossa, della mezza luna rossa o del leone e sole rossi su fondo bianco deve essere esibito dal personale sanitario e religioso e dalle unità e mezzi di trasporto sanitari, sotto il controllo dell'autorità competente interessata. Esso deve essere rispettato in ogni circostanza e non deve essere utilizzato abusivamente.³⁵ La sua mancata esibizione non fa venir meno la protezione spettante al personale sanitario e religioso e alle unità e mezzi di trasporto sanitari.

7.6.2. Lo stesso vale per l'emblema aggiuntivo del cristallo rosso su fondo bianco, previsto dal III Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

Sezione 8. Popolazione civile e beni di carattere civile

8.1. Popolazione civile

8.1.1. La popolazione civile e i civili devono godere di una protezione generale dai pericoli derivanti dalle operazioni militari. A tal fine, sono vietati in ogni circostanza:

- i. gli attacchi diretti contro la popolazione civile in quanto tale o i civili;
- ii. gli atti e le minacce di violenza il cui scopo principale sia diffondere il terrore fra la popolazione civile.

³⁴ Il Protocollo addizionale, art. 11.

³⁵ Il Protocollo addizionale, art. 12.

8.1.2. I civili cessano di godere della protezione sopra indicata se partecipano direttamente alle ostilità, per tutto il tempo della loro partecipazione.³⁶

8.2. Beni indispensabili per la sopravvivenza della popolazione civile

È vietato affamare i civili come metodo di combattimento. È di conseguenza vietato a questo scopo attaccare, distruggere, sottrarre o rendere inutilizzabili beni indispensabili per la sopravvivenza della popolazione civile, come ad esempio le derrate alimentari e le zone agricole per la loro produzione, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione.³⁷

8.3. Opere e installazioni che racchiudono forze pericolose

È vietato attaccare opere e installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè dighe di protezione, dighe di ritenuta e centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, anche quando costituiscono obiettivi militari, se l'attacco può comportare la liberazione di tali forze e causare, di conseguenza, gravi perdite fra la popolazione civile.³⁸

8.4. Beni culturali e luoghi di culto

È vietato compiere atti di ostilità contro monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli e utilizzarli a sostegno dello sforzo militare.³⁹

³⁶ Il Protocollo addizionale, art. 13.

³⁷ Il Protocollo addizionale, art. 14.

³⁸ Il Protocollo addizionale, art. 15.

³⁹ Il Protocollo addizionale, art. 16. Tale articolo fa salve le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Sulla loro applicazione ai conflitti armati non internazionali, v. *supra* Sez. 1.6 di questa Parte.

8.5. Trasferimento di civili

8.5.1. È vietato ordinare il trasferimento della popolazione civile per ragioni connesse al conflitto armato, tranne che la sicurezza dei civili interessati o ragioni militari imperative lo esigano.

8.5.2. Se il trasferimento deve essere effettuato, devono essere adottate tutte le misure possibili affinché la popolazione civile benefici di condizioni soddisfacenti di alloggio, salubrità, igiene, sicurezza e alimentazione.

8.5.3. I civili non possono essere costretti ad abbandonare il proprio territorio per ragioni connesse al conflitto armato.⁴⁰

⁴⁰ Il Protocollo addizionale, art. 17.

PARTE V. La repressione dei crimini internazionali

SOMMARIO

SEZIONE 1. QUADRO GENERALE

SEZIONE 2. IL CRIMINE DI GENOCIDIO

SEZIONE 3. I CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ

SEZIONE 4. I CRIMINI DI GUERRA

SEZIONE 5. IL CRIMINE DI AGGRESSIONE

SEZIONE 6. LA RESPONSABILITÀ DEL SUPERIORE GERARCHICO

SEZIONE 7. L'ORDINE DEL SUPERIORE

Sezione 1. Quadro generale

1.1. I crimini internazionali sono atti gravemente lesivi dei valori su cui si fonda la comunità internazionale ai quali il diritto internazionale connette la responsabilità penale degli individui che ne sono autori.

1.2. I valori su cui si fonda la comunità internazionale possono essere identificati con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essi sono tutelati da norme internazionali imperative, consuetudinarie e pattizie.

1.3. Quando un crimine internazionale è commesso da un individuo che agisce in qualità di organo di uno Stato (individuo organo), come ad esempio un membro delle forze armate, esso costituisce anche un illecito internazionale dello Stato in questione, in quanto violazione di una norma imperativa, consuetudinaria e/o pattizia, e comporta la sua responsabilità internazionale, secondo quanto previsto dal diritto internazionale.

1.4. L'aver agito in qualità di organo di uno Stato non esonera l'individuo dalla responsabilità penale prevista dal diritto internazionale per i crimini internazionali. L'immunità organica o funzionale non opera rispetto ai crimini internazionali.

1.5. I crimini internazionali si distinguono in:

- i. crimine di genocidio;
- ii. crimini contro l'umanità;

- iii. crimini di guerra;
- iv. crimine di aggressione.

1.6. I crimini sopra elencati rientrano nella giurisdizione dei tribunali nazionali, secondo quanto previsto dalla legislazione del relativo Stato, e nella giurisdizione della Corte penale internazionale.¹ La giurisdizione della Corte penale internazionale è complementare a quella dei tribunali nazionali.²

1.7. L'Italia è parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e, come tale, è obbligata a cooperare pienamente con la Corte nella repressione dei crimini rientranti nella giurisdizione di quest'ultima.³

1.8. Non è escluso che in futuro siano istituiti ulteriori tribunali penali internazionali e tribunali penali ibridi per processare e punire i responsabili di crimini internazionali commessi in contesti definiti dal punto di vista geografico e temporale.

Sezione 2. Il crimine di genocidio

2.1. Costituisce genocidio ogni atto di seguito indicato, quando sia commesso con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:

- i. uccisione di membri del gruppo;
- ii. inflizione di gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di membri del gruppo;
- iii. deliberata sottoposizione del gruppo a condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione fisica totale o parziale;
- iv. imposizione di misure dirette a impedire le nascite all'interno del gruppo;
- v. trasferimento forzato di minori appartenenti al gruppo a un altro gruppo.⁴

¹ Statuto di Roma, art. 5.

² Statuto di Roma, art. 1.

³ Statuto di Roma, art. 86. Sull'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni dello Statuto di Roma concernenti la cooperazione degli Stati parti con la Corte, v. la L. n. 237 del 20 dicembre 2012 (GU n. 6 dell'8 gennaio 2013).

⁴ Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio, 9 dicembre 1948, art. II; Statuto di Roma, art. 6.

2.2. È richiesta la volontà di eliminare in senso fisico o biologico un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso o una parte sostanziale di esso, a causa della sua specifica identità (dolo specifico).

2.3. Lo stupro e le altre forme di violenza sessuale possono configurarsi come inflizione di gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di membri del gruppo e, quando provochino traumi psicologici tali da indurre i membri del gruppo a non procreare, come imposizione di misure dirette a impedire le nascite all'interno del gruppo.

2.4. Comportano la responsabilità penale individuale:

- i. il genocidio;
- ii. la cospirazione per commettere genocidio;
- iii. l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
- iv. il tentativo di commettere genocidio;
- v. la complicità nel genocidio.⁵

Sezione 3. I crimini contro l'umanità

3.1. Costituiscono crimini contro l'umanità i seguenti atti, quando siano commessi come parte di un attacco esteso o sistematico contro una popolazione civile, con la consapevolezza dell'attacco:

- (a) omicidio;
- (b) sterminio;
- (c) riduzione in schiavitù;
- (d) deportazione o trasferimento forzato di popolazione;
- (e) sottoposizione a detenzione o altra grave privazione della libertà personale, in violazione del diritto internazionale;
- (f) tortura;

⁵ Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio, art. III; Statuto di Roma, articoli 6 e 25, paragrafi 2 e 3. Nell'ordinamento italiano, v. articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della L. n. 962 del 9 ottobre 1967 (GU n. 272 del 30 ottobre 1967).

(g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di gravità comparabile;

(h) persecuzione per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi, di genere o altri motivi inammissibili secondo il diritto internazionale;

(i) sparizione forzata di persone;

(j) crimine di apartheid;

(k) altri atti inumani di carattere analogo, che causino intenzionalmente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o psichica.⁶

3.2. È in atto un attacco contro una popolazione civile quando vi sia la reiterata commissione degli atti sopra elencati nei confronti di una popolazione civile, in base a o in esecuzione di un programma politico di uno Stato o di un'organizzazione.⁷ Quanto a quest'ultima, può trattarsi di qualsiasi gruppo di individui che sia dotato di una struttura gerarchica e persegua un fine comune, come ad esempio un'organizzazione terroristica. È irrilevante che gli atti sopra elencati siano perpetrati in un conflitto armato o in tempo di pace.

3.3. Per sterminio si intende l'uccisione di massa di civili, anche attraverso la deliberata imposizione di condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione fisica, come ad esempio la privazione dell'accesso ai viveri e ai medicinali.⁸

3.4. Per persecuzione si intende il deliberato e grave diniego di diritti fondamentali, in violazione del diritto internazionale, a causa dell'appartenenza delle vittime a un gruppo preso di mira per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi, di genere o altri motivi inammissibili secondo il diritto internazionale.⁹

3.5. Per sparizione forzata di persone si intende l'arresto, la detenzione o il sequestro, su mandato o con l'autorizzazione, l'appoggio o l'acquiescenza di uno Stato o un'organizzazione, a cui segue il rifiuto di ammettere la privazione della libertà personale delle vittime o di fornire informazioni circa la loro sorte o il luogo in cui si

⁶ Statuto di Roma, art. 7, par. 1.

⁷ Statuto di Roma, art. 7, par. 2, lett. a.

⁸ Statuto di Roma, art. 7, par. 2, lett. b.

⁹ Statuto di Roma, art. 7, par. 2, lett. g.

trovano, con l'intenzione di sottrarle per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge.¹⁰

3.6. Per crimine di apartheid si intende la commissione di atti inumani di carattere analogo a quelli che integrano gli altri crimini contro l'umanità, nel contesto di un regime istituzionalizzato di sistematica oppressione e dominazione di un gruppo razziale su uno o più altri gruppi razziali, con l'intenzione di perpetuare tale regime.¹¹

Sezione 4. I crimini di guerra

4.1. I crimini di guerra sono violazioni gravi del diritto internazionale umanitario. Solo una violazione grave delle norme internazionali che disciplinano la condotta delle ostilità e la protezione delle vittime determina la responsabilità penale dell'individuo che ne è autore. È grave la violazione di norme internazionali poste a tutela di valori fondamentali, che comporti serie conseguenze per le vittime.¹²

4.2. I crimini di guerra possono essere commessi sia da combattenti sia da civili. È in ogni caso indispensabile una connessione tra la condotta e il conflitto armato. Può trattarsi sia di un conflitto armato internazionale sia di un conflitto armato non internazionale. La connessione deve essere accertata volta per volta. È inoltre necessario che la condotta sia posta in essere contro combattenti o civili di nazionalità nemica o comunque legati all'avversario da un vincolo di fedeltà.

4.3. Costituiscono crimini di guerra:

- i. le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 1949;
- ii. altre gravi violazioni delle norme internazionali relative ai conflitti armati internazionali;
- iii. le violazioni gravi dell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

¹⁰ Statuto di Roma, art. 7, par. 2, lett. i.

¹¹ Statuto di Roma, art. 7, par. 2, lett. h.

¹² ICTY, *Prosecutor v. Duško Tadić*, cit. *supra* (Parte I, n. 10), par. 94.

- iv. altre gravi violazioni delle norme internazionali relative ai conflitti armati non internazionali.¹³

4.4. Sono infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 (*grave breaches*) gli atti contro persone o beni protetti da tali Convenzioni di seguito indicati:

- (1) l'omicidio volontario;
- (2) la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
- (3) la deliberata inflizione di grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;
- (4) la distruzione e l'appropriazione di beni, non giustificate dalla necessità militare e eseguite su vasta scala, illegalmente e arbitrariamente;
- (5) la costrizione di un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate nemiche;
- (6) la deliberata privazione del diritto di un prigioniero di guerra o altra persona protetta a un processo equo e regolare;
- (7) la deportazione o il trasferimento illegale o la detenzione illegale;
- (8) la cattura di ostaggi.¹⁴

4.5. Sono crimini di guerra le gravi violazioni delle norme internazionali relative ai conflitti armati internazionali elencate nell'art. 8, par. 2, lett. b, dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, come emendato nel 2017, le quali comprendono molte infrazioni gravi (*grave breaches*) del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Si tratta degli atti seguenti:

- (1) dirigere intenzionalmente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non partecipano direttamente alle ostilità;

¹³ Statuto di Roma, art. 8, par. 2. Solo alcune fattispecie criminose sono previste nel Codice penale militare di guerra italiano, precisamente nel Titolo IV del Libro III, denominato "Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra".

¹⁴ V. I Convenzione di Ginevra, art. 50; II Convenzione di Ginevra, art. 51; III Convenzione di Ginevra, art. 130; IV Convenzione di Ginevra, art. 147; Statuto di Roma, art. 8, par. 2, lett. a.

- (2) dirigere intenzionalmente attacchi contro beni di carattere civile, cioè beni che non sono obiettivi militari;
- (3) dirigere intenzionalmente attacchi contro il personale, le installazioni, il materiale, le unità o i veicoli impiegati in una missione di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, i quali abbiano diritto alla protezione spettante ai civili e ai beni di carattere civile secondo il diritto internazionale dei conflitti armati;
- (4) lanciare intenzionalmente un attacco nella consapevolezza che causerà incidentalmente morti e feriti tra i civili, danni a beni di carattere civile o danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, che siano manifestamente eccessivi rispetto al vantaggio militare complessivo, concreto e diretto previsto;
- (5) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo città, villaggi, abitazioni o edifici che siano indifesi e non siano obiettivi militari;
- (6) uccidere o ferire un combattente che, avendo deposto le armi o non avendo più mezzi per difendersi, si sia arreso senza condizioni;
- (7) usare impropriamente la bandiera bianca, la bandiera o le insegne militari e l'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite o gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra, cagionando in tal modo la morte o gravi lesioni personali;
- (8) il trasferimento, diretto o indiretto, da parte dello Stato occupante di una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato o la deportazione o il trasferimento all'interno o al di fuori del territorio occupato di tutta o una parte della popolazione di tale territorio;
- (9) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'istruzione, all'arte, alla scienza o ad attività caritative, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati e i feriti, purché non siano obiettivi militari;
- (10) assoggettare persone sottoposte al potere del nemico a mutilazioni fisiche o esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo che non siano giustificati da cure mediche, dentistiche o ospedaliere delle persone interessate né compiute nel loro interesse e che cagionino la morte o mettano gravemente in pericolo la loro salute;
- (11) uccidere o ferire a tradimento persone appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;

- (12) dichiarare che non sarà dato quartiere;
- (13) distruggere o impadronirsi di beni nemici, tranne che ciò sia imperativamente richiesto dalla necessità militare;
- (14) dichiarare estinti, sospesi o improcedibili in un tribunale i diritti e le azioni dei cittadini nemici;
- (15) obbligare i cittadini nemici a partecipare a operazioni militari contro il proprio paese, anche se prima del conflitto essi erano al servizio del belligerante che li obbliga;
- (16) saccheggiare una città o una località, anche quando è presa d'assalto;
- (17) impiegare veleno o armi avvelenate;
- (18) impiegare gas asfissianti o tossici o altri gas simili o liquidi, materiali o dispositivi analoghi;
- (19) impiegare pallottole che si dilatano o si appiattiscono facilmente nel corpo umano, come i proiettili con un involucro duro che non copre interamente il nucleo o che è forato con intagli;
- (20) impiegare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da causare mali superflui o sofferenze non necessarie o da colpire in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, i quali siano oggetto di un divieto generale e siano inclusi in un apposito allegato allo Statuto di Roma;¹⁵
- (21) violare la dignità della persona, in particolare con trattamenti umilianti e degradanti;
- (22) lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata o qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente un'infrazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
- (23) utilizzare la presenza di un civile o di un'altra persona protetta per evitare che certi punti, zone o forze militari siano obiettivo di operazioni militari;

¹⁵ Tale allegato non è ancora stato adottato. La sua adozione richiede un emendamento dello Statuto di Roma. Di conseguenza, attualmente nessuno può essere processato dalla Corte penale internazionale per il crimine di guerra in questione.

(24) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, unità e mezzi di trasporto sanitari e personale che usi gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra in conformità con il diritto internazionale;

(25) affamare intenzionalmente i civili come metodo di combattimento privandoli dei beni indispensabili per la sopravvivenza, come ad esempio impedendo deliberatamente l'invio dei soccorsi previsti dalla Convenzioni di Ginevra;

(26) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

(27) impiegare armi che utilizzano agenti microbici, altri agenti biologici o tossine, quale che sia la loro origine o metodo di produzione;

(28) impiegare armi il cui effetto principale è quello di ferire mediante frammenti che nel corpo umano non sono localizzabili con i raggi X;

(29) impiegare armi laser progettate specificamente per causare in combattimento la cecità permanente alle persone che non hanno una vista potenziata, cioè che guardano a occhio nudo o che indossano dispositivi correttivi della vista.¹⁶

4.6. Sono crimini di guerra anche le infrazioni gravi (*grave breaches*) del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949 non comprese nell'elenco di gravi violazioni delle norme internazionali relative ai conflitti armati internazionali di cui all'art. 8, par. 2, lett. b, dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Si tratta in particolare degli atti seguenti:

(1) lanciare un attacco contro opere o installazioni contenenti forze pericolose nella consapevolezza che causerà incidentalmente morti e feriti tra i civili o danni a beni di carattere civile eccessivi rispetto al vantaggio militare complessivo, concreto e diretto previsto;

(2) sottoporre ad attacco località indifese e zone smilitarizzate;

(3) ritardare ingiustificatamente il rimpatrio dei prigionieri di guerra o dei civili;

¹⁶ Gli atti elencati ai numeri 27, 28 e 29 sono stati inseriti nell'art. 8, par. 2, lett. b, dello Statuto di Roma con tre emendamenti adottati dall'Assemblea degli Stati parti il 14 dicembre 2017 e non ancora ratificati dall'Italia.

(4) le pratiche di apartheid e le altre pratiche inumane e degradanti fondate sulla discriminazione razziale che violano la dignità della persona;

(5) privare le persone indicate nell'art. 85, par. 2, del I Protocollo addizionale del diritto a un processo equo e regolare;

4.7. Con riferimento alle infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e del I Protocollo addizionale, è da rilevare che gli Stati parti, tra cui vi è l'Italia, hanno l'obbligo di ricercare le persone accusate di aver commesso o ordinato di commettere infrazioni gravi e di portarle dinanzi ai propri tribunali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Se preferiscono, essi possono consegnare tali persone per il processo a un altro Stato parte che dimostri di avere prove sufficienti a loro carico.¹⁷

4.8. Sono violazioni gravi dell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (*serious violations*) i seguenti atti contro persone che non partecipano attivamente alle ostilità, inclusi i membri delle forze armate che hanno depresso le armi e le persone che non sono più in grado di combattere perché malate, ferite, detenute o per qualsiasi altra causa:

(1) gli attentati alla vita e all'integrità fisica, in particolare l'omicidio di tutti i tipi, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;

(2) le violazioni della dignità della persona, in particolare i trattamenti umilianti e degradanti;

(3) la cattura di ostaggi;

(4) le condanne pronunciate e le esecuzioni effettuate senza una previa sentenza emessa da un tribunale regolarmente costituito che offra tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.¹⁸

4.9. Sono crimini di guerra le gravi violazioni delle norme internazionali relative ai conflitti armati non internazionali elencate nell'art. 8, par. 2, lett. e, dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, come emendato nel 2010, nel 2017 e nel 2019. Si tratta degli atti seguenti:

¹⁷ V. I Convenzione di Ginevra, art. 49; II Convenzione di Ginevra, art. 50; III Convenzione di Ginevra, art. 129; IV Convenzione di Ginevra, art. 146; I Protocollo addizionale, art. 85, par. 1.

¹⁸ Statuto di Roma, art. 8, par. 2, lett. c.

- (1) dirigere intenzionalmente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non partecipano direttamente alle ostilità;
- (2) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, unità e mezzi di trasporto sanitari e personale che usi gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra in conformità con il diritto internazionale;
- (3) dirigere intenzionalmente attacchi contro il personale, le installazioni, il materiale, le unità o i veicoli impiegati in una missione di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, i quali abbiano diritto alla protezione spettante ai civili e ai beni di carattere civile secondo il diritto internazionale dei conflitti armati;
- (4) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'istruzione, all'arte, alla scienza o ad attività caritative, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati e i feriti, purché non siano obiettivi militari;
- (5) saccheggiare una città o una località, anche quando è presa d'assalto;
- (6) lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata o qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente una violazione grave dell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra;
- (7) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o farli partecipare attivamente alle ostilità;
- (8) ordinare il trasferimento della popolazione civile per motivi inerenti al conflitto, tranne che la sicurezza dei civili interessati o ragioni militari imperative lo esigano;
- (9) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
- (10) dichiarare che non sarà dato quartiere;
- (11) assoggettare persone sottoposte al potere di un'altra parte del conflitto a mutilazioni fisiche o esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo che non siano giustificati da cure mediche, dentistiche o ospedaliere delle persone interessate né compiute nel loro interesse e che cagionino la morte o mettano gravemente in pericolo la loro salute;
- (12) distruggere o impadronirsi di beni di un avversario, tranne che ciò sia imperativamente richiesto dalla necessità militare;
- (13) impiegare veleno o armi avvelenate;

(14) impiegare gas asfissianti o tossici o altri gas simili o liquidi, materiali o dispositivi analoghi;

(15) impiegare pallottole che si dilatano o si appiattiscono facilmente nel corpo umano, come i proiettili con un involucro duro che non copre interamente il nucleo o che è forato con intagli;

(16) impiegare armi che utilizzano agenti microbici, altri agenti biologici o tossine, quale che sia la loro origine o metodo di produzione;

(17) impiegare armi il cui effetto principale è quello di ferire mediante frammenti che nel corpo umano non sono localizzabili con i raggi X;

(18) impiegare armi laser progettate specificamente per causare in combattimento la cecità permanente alle persone che non hanno una vista potenziata, cioè che guardano a occhio nudo o che indossano dispositivi correttivi della vista;

(19) affamare intenzionalmente i civili come metodo di combattimento privandoli dei beni indispensabili per la sopravvivenza, come ad esempio impedendo deliberatamente l'invio di soccorsi.¹⁹

4.10. Comportano la responsabilità penale individuale anche le violazioni gravi (*serious violations*) del II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Si tratta degli atti seguenti:

(1) attaccare beni culturali sottoposti a protezione rafforzata;

(2) usare beni culturali sottoposti a protezione rafforzata o le zone circostanti a sostegno dell'azione militare;

(3) distruggere beni culturali protetti dalla Convenzione o dal II Protocollo aggiuntivo o appropriarsene su vasta scala;

(4) attaccare beni culturali protetti dalla Convenzione o dal II Protocollo aggiuntivo;

¹⁹ Gli atti elencati ai numeri 13, 14 e 15 sono stati inseriti nell'art. 8, par. 2, lett. e, dello Statuto di Roma con un emendamento adottato dalla Conferenza di revisione dello Statuto, svoltasi a Kampala nel 2010, e ratificato dall'Italia nel 2022. Gli atti elencati ai numeri 16, 17 e 18 sono stati inseriti nello stesso articolo con tre emendamenti adottati dall'Assemblea degli Stati parti il 14 dicembre 2017 e non ancora ratificati dall'Italia. L'atto elencato al n. 19 è stato inserito nell'articolo di cui sopra con un emendamento adottato dall'Assemblea degli Stati parti il 6 dicembre 2019 e non ancora ratificato dall'Italia.

(5) rubare, saccheggiare o appropriarsi indebitamente di beni culturali protetti dalla Convenzione o perpetrare atti di vandalismo contro tali beni.²⁰

4.11. Con riferimento alle violazioni gravi del II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954 elencate ai numeri 1, 2 e 3, è da rilevare che gli Stati parti, tra cui vi è l'Italia, devono prevedere ciascuno la rispettiva giurisdizione quando il presunto reo sia presente nel rispettivo territorio, indipendentemente dalla sua nazionalità e dal luogo di commissione della violazione, e, se non procedono alla sua estradizione, devono sottoporre il caso senza indugio alle rispettive autorità competenti.²¹

Sezione 5. Il crimine di aggressione

5.1. Integra il crimine di aggressione la pianificazione, la preparazione, l'avvio o l'esecuzione di un atto di aggressione (come definito al successivo 5.2) che per la sua natura, gravità e dimensione costituisca una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite, da parte di una persona che sia effettivamente in grado di controllare o dirigere l'azione politica o militare di uno Stato.²²

5.2. Per atto di aggressione si intende l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in qualsiasi altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite.²³ Costituiscono atti di aggressione, indipendentemente da una dichiarazione di guerra, i seguenti atti:

(a) l'invasione o l'attacco da parte delle forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato o qualsiasi occupazione militare, anche temporanea, derivante da tale

²⁰ Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954, art. 15, par. 1. Nell'ordinamento italiano, vedi articoli 7–10 e art. 13 della L. n. 45 del 16 aprile 2009 (GU n. 105 dell'8 maggio 2009).

²¹ V. Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954, art. 16, par. 1, lett. c, e art. 17 par. 1.

²² Statuto di Roma, art. 8 *bis*, par. 1. L'art. 8 *bis* è stato inserito nello Statuto con uno degli emendamenti relativi al crimine di aggressione adottati dalla Conferenza di Kampala (v. *supra* n. 19 di questa Parte). Tali emendamenti sono stati ratificati dall'Italia nel 2022.

²³ Solo le forme più gravi di uso della forza armata incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite sono considerate atti di aggressione, come si desume dall'elenco riportato nel testo.

invasione o attacco o l'annessione con la forza della totalità o di una parte del territorio di un altro Stato;

(b) il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato o l'uso di qualsiasi arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato;

(c) il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato;

(d) l'attacco delle forze armate terrestri, navali o aeree oppure della flotta navale o aerea di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato;

(e) l'impiego delle forze armate di uno Stato che si trovino sul territorio di un altro Stato con il consenso di quest'ultimo, in violazione delle condizioni stabilite nel relativo accordo, o il prolungamento della loro presenza dopo la scadenza dell'accordo;

(f) il consenso da parte di uno Stato all'utilizzo del suo territorio da parte di un altro Stato, a disposizione del quale è stato messo, per commettere un atto di aggressione contro un terzo Stato;

(g) l'invio da parte o per conto di uno Stato di bande, gruppi, irregolari o mercenari che commettano atti di violenza armata contro un altro Stato di una gravità tale da essere equiparabili agli atti sopra elencati o il suo sostanziale coinvolgimento in tali atti.²⁴

5.3. Solo i vertici politici e militari di uno Stato possono rendersi responsabili del crimine di aggressione, in quanto ricoprono posizioni che permettono loro effettivamente di controllare o dirigere, rispettivamente, l'azione politica e militare dello Stato in questione.

Sezione 6. La responsabilità del superiore gerarchico

6.1. Il comandante militare è penalmente responsabile dei crimini internazionali perpetrati dalle forze sotto il suo comando e controllo effettivi, se (1) sapeva o, date le circostanze, avrebbe dovuto sapere che esse stavano commettendo o erano in procinto di commettere tali crimini e (2) non ha adottato tutte le misure necessarie e ragionevoli

²⁴ Art. 8 *bis*, par. 2, dello Statuto di Roma e articoli 1 e 3 dell'Allegato alla Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 3314 (XXIX) del 14 dicembre 1974.

in suo potere per impedirne o reprimerne la commissione o per denunciare il caso alle autorità competenti.²⁵

6.2. Il superiore civile è penalmente responsabile dei crimini internazionali perpetrati dalle persone sottoposte alla sua autorità e al suo controllo effettivi, se (1) sapeva o ha consapevolmente ignorato informazioni da cui risultava chiaramente che esse stavano commettendo o erano in procinto di commettere tali crimini e (2) non ha adottato tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedirne o reprimerne la commissione o per denunciare il caso alle autorità competenti.²⁶

Sezione 7. L'ordine del superiore

7.1. L'obbedienza all'ordine del superiore, militare o civile, non può costituire causa di esonero dalla responsabilità penale per il crimine di genocidio e per crimini contro l'umanità.²⁷

7.2. L'obbedienza all'ordine del superiore, militare o civile, non può costituire causa di esonero dalla responsabilità penale per il crimine di aggressione²⁸ e per crimini di guerra, tranne quando siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- i. la persona aveva l'obbligo giuridico di obbedire all'ordine;
- ii. la persona non sapeva che l'ordine era illegittimo;
- iii. l'ordine non era manifestamente illegittimo.²⁹

²⁵ Statuto di Roma, art. 28, lett. a.

²⁶ Statuto di Roma, art. 28, lett. b.

²⁷ Statuto di Roma, art. 33. Nell'ordinamento italiano, per il personale che partecipa alle missioni internazionali vedi l'art. 19, commi 3 e 4, della L. n. 145 21 luglio 2016 (GU n. 178 del 1° agosto 2016).

²⁸ Solo i vertici politici e militari di uno Stato possono rendersi responsabili del crimine di aggressione. V. *supra* Sez. 5.3 di questa Parte.

²⁹ Statuto di Roma, art. 33. Nell'ordinamento italiano, per il personale partecipante alle missioni internazionali cfr. l'art. 19, commi 3 e 4, della L. n. 145 del 21 luglio 2016.

Allegato – Elenco dei trattati internazionali rilevanti

I dati riportati sono tratti principalmente dall'Archivio dei Trattati Internazionali Online del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (<https://atrio.esteri.it>).

Dichiarazione relativa al diritto marittimo. Parigi, 16 aprile 1856.

Depositario: Francia

Vigenza internazionale: dal 16 aprile 1856

Vigenza per l'Italia: dal 16 aprile 1856

Provvedimento legislativo: –

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione per il miglioramento della condizione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Ginevra, 22 agosto 1864.

Depositario: Svizzera

Vigenza internazionale: dal 22 giugno 1865; non più in vigore

Vigenza per l'Italia: dal 4 dicembre 1864; non più in vigore

Provvedimento legislativo: –

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Dichiarazione relativa al divieto dell'uso di certi proiettili in tempo di guerra. San Pietroburgo, 29 novembre/11 dicembre 1868.

Vigenza internazionale: dall'11 dicembre 1868

Vigenza per l'Italia: dall'11 dicembre 1868

Provvedimento legislativo: –

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione (II) relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre, con Regolamento annesso. L'Aja, 29 luglio 1899.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: dal 4 settembre 1900

Vigenza per l'Italia: dal 4 settembre 1900

Provvedimento legislativo: R.D. n. 504 del 9 dicembre 1900.

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione (III) per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864. L'Aja, 29 luglio 1899.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: dal 4 settembre 1900; non più in vigore

Vigenza per l'Italia: dal 4 settembre 1900; non più in vigore

Provvedimento legislativo: R.D. n. 504 del 9 dicembre 1900.

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Dichiarazione (I) relativa al divieto di lanciare esplosivi dai palloni aerostatici o da altri nuovi mezzi, per un periodo di cinque anni. L'Aja, 29 luglio 1899.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: dal 4 settembre 1900; non più in vigore

Vigenza per l'Italia: dal 4 settembre 1900; non più in vigore

Provvedimento legislativo: R.D. n. 504 del 9 dicembre 1900.

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Dichiarazione (II) relativa al divieto di impiego di proiettili che hanno per unico scopo quello di spandere gas asfissianti e deleteri. L'Aja, 29 luglio 1899.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: dal 4 settembre 1900

Vigenza per l'Italia: dal 4 settembre 1900

Provvedimento legislativo: R.D. n. 504 del 9 dicembre 1900.

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Dichiarazione (III) relativa al divieto di impiego di pallottole che si dilatano e si appiattiscono facilmente nel corpo umano, come le pallottole con un involucro duro che non copre interamente il nucleo o che è forato con intagli. L'Aja, 29 luglio 1899.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: dal 4 settembre 1900

Vigenza per l'Italia: dal 4 settembre 1900

Provvedimento legislativo: R.D. n. 504 del 9 dicembre 1900.

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione sulle navi ospedale. L'Aja, 21 dicembre 1904.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: dal 26 marzo 1907

Vigenza per l'Italia: dal 14 agosto 1907

Provvedimento legislativo: L. n. 686 del 19 settembre 1907

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione (III) relativa all'apertura delle ostilità. L'Aja, 18 ottobre 1907.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: dal 26 gennaio 1910

Vigenza per l'Italia: –

Convenzione (IV) relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre, con Regolamento annesso. L'Aja, 18 ottobre 1907.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: dal 26 gennaio 1910

Vigenza per l'Italia: –

Convenzione (VI) relativa al trattamento delle navi mercantili nemiche allo scoppio delle ostilità. L'Aja, 18 ottobre 1907.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: dal 26 gennaio 1910

Vigenza per l'Italia: –

Convenzione (VII) relativa alla trasformazione di navi mercantili in navi da guerra. L'Aja, 18 ottobre 1907.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: dal 26 gennaio 1910

Vigenza per l'Italia: –

Convenzione (VIII) relativa alla posa di mine automatiche di contatto sottomarine. L'Aja, 18 ottobre 1907.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: dal 26 gennaio 1910

Vigenza per l'Italia: –

Convenzione (IX) sul bombardamento da parte delle forze navali in tempo di guerra. L'Aja, 18 ottobre 1907.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: dal 26 gennaio 1910

Vigenza per l'Italia: –

Convenzione (X) per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra. L'Aja, 18 ottobre 1907.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: dal 26 gennaio 1910; non più in vigore

Vigenza per l'Italia: –

Convenzione (XI) relativa a talune restrizioni all'esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima. L'Aja, 18 ottobre 1907.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: dal 26 gennaio 1910

Vigenza per l'Italia: –

Convenzione (XII) relativa all'istituzione di una Corte internazionale delle prede. L'Aja, 18 ottobre 1907.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: –

Vigenza per l'Italia: –

Convenzione (XIII) sui diritti e i doveri delle potenze neutrali in caso di guerra marittima. L'Aja, 18 ottobre 1907.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: dal 26 gennaio 1910

Vigenza per l'Italia: –

Dichiarazione (XIV) relativa al divieto di lanciare proiettili e esplosivi dai palloni aerostatici. L'Aja, 18 ottobre 1907.

Depositario: Paesi Bassi

Vigenza internazionale: 27 novembre 1909

Vigenza per l'Italia: –

Dichiarazione concernente le leggi della guerra marittima. Londra, 26 febbraio 1909.

Depositario: Regno Unito

Vigenza internazionale: –

Vigenza per l'Italia: –

Protocollo concernente il divieto di impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici. Ginevra, 17 giugno 1925.

Depositario: Francia

Vigenza internazionale: dall'8 febbraio 1928

Vigenza per l'Italia: dal 3 aprile 1928

Provvedimento legislativo: R.D. n. 194 del 6 gennaio 1928

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione per il miglioramento della condizione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Ginevra, 27 luglio 1929.

Depositario: Svizzera

Vigenza internazionale: dal 19 giugno 1931; non più in vigore

Vigenza per l'Italia: dal 24 settembre 1931; non più in vigore

Provvedimento legislativo: R.D. n. 1615 del 23 ottobre 1930

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Ginevra, 27 luglio 1929.

Depositario: Svizzera

Vigenza internazionale: dal 19 giugno 1931; non più in vigore

Vigenza per l'Italia: dal 24 settembre 1931; non più in vigore

Provvedimento legislativo: R.D. n. 1615 del 23 ottobre 1930

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione concernente le regole adottate in materia di recupero dei siluri. Parigi, 12 giugno 1934.

Depositario: Francia

Vigenza internazionale: dal 12 giugno 1934

Vigenza per l'Italia: dal 12 giugno 1934

Provvedimento legislativo: L. n. 763 dell'11 aprile 1935

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione concernente il regime degli stretti. Montreux, 20 luglio 1936.

Depositario: Francia

Vigenza internazionale: dal 9 novembre 1936

Vigenza per l'Italia: dal 2 maggio 1938

Provvedimento legislativo: R.D.L. n. 1160 del 16 giugno 1938, convertito in L. n. 139 del 5 gennaio 1939

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Processo verbale concernente le regole della guerra sottomarina previste dalla parte IV del Trattato di Londra del 22 aprile 1930. Londra, 6 novembre 1936.

Depositario: Regno Unito

Vigenza internazionale: dal 6 novembre 1936

Vigenza per l'Italia: –

Convenzione sull'aviazione civile internazionale. Chicago, 7 dicembre 1944.

Depositario: Stati Uniti d'America

Vigenza internazionale: dal 4 aprile 1947

Vigenza per l'Italia: dal 30 novembre 1947

Provvedimento legislativo: D.Lgs. n. 616 del 6 marzo 1948

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Carta delle Nazioni Unite. San Francisco, 26 giugno 1945.

Depositario: Stati Uniti d'America

Vigenza internazionale: dal 24 ottobre 1945

Vigenza per l'Italia: dal 14 dicembre 1955

Provvedimento legislativo: L. n. 848 del 17 agosto 1957

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Parigi, 9 dicembre 1948.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 12 gennaio 1951

Vigenza per l'Italia: dal 2 settembre 1952

Provvedimenti legislativi: L. n. 153 dell'11 marzo 1952; L. costituzionale n. 1 del 21 giugno 1967; L. n. 962 del 9 ottobre 1967

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Trattato del Nord-Atlantico. Washington, 4 aprile 1949.

Depositario: Stati Uniti d'America

Vigenza internazionale: dal 24 agosto 1949

Vigenza per l'Italia: dal 24 agosto 1949

Provvedimento legislativo: L. n. 465 del 1° agosto 1949

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione di Ginevra (I) per il miglioramento della condizione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Ginevra, 12 agosto 1949.

Depositario: Svizzera

Vigenza internazionale: dal 21 ottobre 1950

Vigenza per l'Italia: dal 17 giugno 1952

Provvedimento legislativo: L. n. 1739 del 27 ottobre 1951

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione di Ginevra (II) per il miglioramento della condizione dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare. Ginevra, 12 agosto 1949.

Depositario: Svizzera

Vigenza internazionale: dal 21 ottobre 1950

Vigenza per l'Italia: dal 17 giugno 1952

Provvedimento legislativo: L. n. 1739 del 27 ottobre 1951

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione di Ginevra (III) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Ginevra, 12 agosto 1949.

Depositario: Svizzera

Vigenza internazionale: dal 21 ottobre 1950

Vigenza per l'Italia: dal 17 giugno 1952

Provvedimento legislativo: L. n. 1739 del 27 ottobre 1951

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione di Ginevra (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Ginevra, 12 agosto 1949.

Depositario: Svizzera

Vigenza internazionale: dal 21 ottobre 1950

Vigenza per l'Italia: dal 17 giugno 1952

Provvedimento legislativo: L. n. 1739 del 27 ottobre 1951

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Roma, 4 novembre 1950.

Depositario: Consiglio d'Europa

Vigenza internazionale: dal 3 settembre 1953

Vigenza per l'Italia: dal 26 ottobre 1955

Provvedimento legislativo: L. n. 848 del 4 agosto 1955

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L'Aja, 14 maggio 1954.

Depositario: UNESCO

Vigenza internazionale: dal 7 agosto 1956

Vigenza per l'Italia: dal 9 agosto 1958

Provvedimento legislativo: L. n. 279 del 7 febbraio 1958

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L'Aja, 14 maggio 1954.

Depositario: UNESCO

Vigenza internazionale: dal 7 agosto 1956

Vigenza per l'Italia: dal 9 agosto 1958

Provvedimento legislativo: L. n. 279 del 7 febbraio 1958

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Trattato sull'Antartide. Washington, 1° dicembre 1959.

Depositario: Stati Uniti d'America

Vigenza internazionale: dal 23 giugno 1961

Vigenza per l'Italia: 18 marzo 1981

Provvedimento legislativo: L. n. 963 del 29 novembre 1980

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Trattato sul divieto degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei. Mosca, 5 agosto 1963.

Depositario: Federazione Russa, Regno Unito, Stati Uniti d'America

Vigenza internazionale: dal 10 ottobre 1963

Vigenza per l'Italia: dal 10 dicembre 1964

Provvedimento legislativo: L. n. 1147 del 12 ottobre 1964

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, New York, 16 dicembre 1966.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 23 marzo 1976

Vigenza per l'Italia: dal 15 dicembre 1978

Provvedimento legislativo: L. n. 881 del 25 ottobre 1977

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. New York, 16 dicembre 1966.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 3 gennaio 1976

Vigenza per l'Italia: dal 15 dicembre 1978

Provvedimento legislativo: L. n. 881 del 25 ottobre 1977

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Trattato sui principi che regolano l'attività degli Stati nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri corpi celesti. Aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington, 27 gennaio 1967.

Depositario: Federazione Russa, Regno Unito, Stati Uniti d'America

Vigenza internazionale: dal 10 ottobre 1967

Vigenza per l'Italia: dal 4 maggio 1972

Provvedimento legislativo: L. n. 87 del 28 gennaio 1970

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Trattato per la proibizione delle armi nucleari in America Latina e nei Caraibi. Città del Messico, 14 febbraio 1967.

Depositario: Messico

Vigenza internazionale: dal 25 aprile 1969

Vigenza per l'Italia: –

Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Londra, Mosca, Washington, 1° luglio 1968.

Depositario: Federazione Russa, Regno Unito, Stati Uniti d'America

Vigenza internazionale: dal 5 marzo 1970

Vigenza per l'Italia: dal 2 maggio 1975

Provvedimento legislativo: L. n. 131 del 24 aprile 1975

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Trattato sul divieto di collocamento di armi nucleari e di altre armi di distruzione di massa sui fondali marini e oceanici e nel loro sottosuolo. Londra, Mosca e Washington, 11 febbraio 1971.

Depositario: Federazione Russa, Regno Unito, Stati Uniti d'America

Vigenza internazionale: dal 18 maggio 1972

Vigenza per l'Italia: dal 3 settembre 1974

Provvedimento legislativo: D.P.R. n. 1042 del 5 novembre 1973

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione sul divieto dello sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) e a base di tossine e sulla loro distruzione. Londra, Mosca, Washington, 10 aprile 1972.

Depositario: Federazione Russa, Regno Unito, Stati Uniti d'America

Vigenza internazionale: dal 26 marzo 1975

Vigenza per l'Italia: dal 30 maggio 1975

Provvedimento legislativo: L. n. 618 dell'8 ottobre 1974

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione sul divieto di impiegare tecniche di modifica dell'ambiente per scopi militari o a ogni altro scopo ostile. New York, 10 dicembre 1976.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 5 ottobre 1978

Vigenza per l'Italia: dal 27 novembre 1981

Provvedimento legislativo: L. n. 962 del 29 novembre 1980

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Protocollo addizionale (I) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali. Ginevra, 8 giugno 1977.

Depositario: Svizzera

Vigenza internazionale: 7 dicembre 1978

Vigenza per l'Italia: 27 agosto 1986

Provvedimento legislativo: L. n. 762 dell'11 dicembre 1985

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: Dichiarazione all'atto della ratifica

Testo della dichiarazione:

"It is the understanding of the Government of Italy that the rules relating to the use of weapons introduced by Additional Protocol I were intended to apply exclusively to conventional weapons. They do not prejudice any other rule of international law applicable to other types of weapons.

The Italian Government understands, in relation to Articles 41, 56, 57, 58, 78 and 86 that the word "feasible" is to be understood as practicable or practically possible taking into account all circumstances ruling at the time, including humanitarian and military considerations.

The situation described in the second sentence of paragraph 3 of Article 44 can exist only in occupied territory.

The word deployment in paragraph 3 (b) means any movement towards a place from which an attack is to be launched.

In relation to Articles 51 to 58 inclusive, the Italian Government understands that military commanders and other responsible for planning, deciding upon or executing attacks necessarily have to reach decisions on the basis of their assessment of the information from all sources which is available to them at the relevant time.

In relation to paragraph 5 (b) of Article 51 and paragraph 2 (a) (iii) of Article 57, the Italian Government understands that the military advantage anticipated from an attack is intended to refer to the advantage anticipated from the attack as a whole and not only from isolated or particular parts of the attack.

A specific area of land may be a "military objective" if, because of its location or other reasons specified in Article 52, its total or partial destruction, capture or neutralisation, in the circumstances ruling at the time, offers definite military advantage.

The first sentence of paragraph 2 of the Article prohibits only such attacks as may be directed against non-military objectives. Such a sentence does not deal with the question of collateral damage caused by attacks directed against military objectives.

If and so long as the objectives protected by Article 53 are unlawfully used for military purposes, they will thereby lose protection.

Italy will react to serious and systematic violations by an enemy of the obligations imposed by Additional Protocol I and in particular its Articles 51 and 52 with all means admissible under international law in order to prevent any further violation.”

Protocollo addizionale (II) alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali. Ginevra, 8 giugno 1977.

Depositario: Svizzera

Vigenza internazionale: dal 7 dicembre 1978

Vigenza per l'Italia: dal 27 agosto 1986

Provvedimento legislativo: L. n. 762 dell'11 dicembre 1985

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione sul divieto o la limitazione dell'uso di talune armi convenzionali (classiche) che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati (con Protocolli I, II e III). Ginevra, 10 ottobre 1980.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 2 dicembre 1983

Vigenza per l'Italia: dal 20 luglio 1995

Provvedimento legislativo: L. n. 715 del 14 dicembre 1994

Riserve/Dichiarazioni dell'Italia rilevanti: Dichiarazione all'atto della firma

Testo della dichiarazione:

“On 10 October 1980 in Geneva, the representative of Italy at the Conference speaking at the closing meeting, emphasized that the Conference, in an effort to reach a compromise between what was desirable and what was possible, had probably achieved the maximum results feasible in the circumstances prevailing at that time.

However, he observed in his statement that one of the objectives which had not been achieved at the Conference, to his Government's great regret, was the inclusion in the text of the Convention, in accordance with a proposal originated by the Federal Republic of Germany, of an article on the establishment of a consultative committee of experts competent to verify facts which might be alleged and which might constitute violations of the undertakings subscribed to.

On the same occasion, the representative of Italy expressed the wish that the proposal, which was aimed at strengthening the credibility and effectiveness of the Convention, should be reconsidered at the earliest opportunity within the framework of the mechanisms for the amendment of the Convention expressly provided for in that instrument.

Subsequently, through the representative of the Netherlands, speaking on behalf of nine States members of the European Community in the First Committee of the United Nations General Assembly on 20 November 1980, when it adopted draft resolution A/C.1/31/L.15 (subsequently adopted as General Assembly Resolution 35/153), Italy once again expressed regret that the States which had participated in the preparation of the texts of the Convention and its Protocols had been unable to reach agreement on provisions that would ensure respect for the obligations deriving from those texts.

In the same spirit, Italy - which has just signed the Convention in accordance with the wishes expressed by the General Assembly in its resolution 35/153 - wishes to confirm solemnly that it intends to undertake active efforts to ensure that the problem of the establishment of a mechanism that would make it possible to fill a gap in the Convention and thus ensure that it achieves maximum effectiveness and maximum credibility vis-à-vis the international community is taken up again at the earliest opportunity in every competent forum.”

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Montego Bay, 10 dicembre 1982.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 16 novembre 1994

Vigenza per l'Italia: dal 12 febbraio 1995

Provvedimento legislativo: L. n. 689 del 2 dicembre 1994

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: Dichiarazioni rese al momento della firma e confermate al momento della ratifica

Testo delle dichiarazioni rilevanti:

“Upon signing the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Italy wishes to state that in its opinion part XI and annexes III and IV contain considerable flaws and deficiencies which require rectification through the adoption by the Preparatory Commission of the International Sea-Bed Authority and the International Tribunal for the Law of the Sea of appropriate draft rules, regulations and procedures.

Italy wishes also to confirm the following points made in its written statement dated 7 March 1983:

- according to the Convention, the Coastal State does not enjoy residual rights in the exclusive economic zone. In particular, the rights and jurisdiction of the Coastal State in such zone do not include the right to obtain notification of military exercises or manoeuvres or to authorize them.

Moreover, the rights of the Coastal State to build and to authorize the construction operation and the use of installations and structures in the exclusive economic zone and on the continental shelf is limited only to the categories of such installations and structures as listed in art. 60 of the Convention.

- None of the provisions of the Convention, which corresponds on this matter to customary International Law, can be regarded as entitling the Coastal State to make innocent passage of particular categories of foreign ships dependent on prior consent or notification.”

Trattato sulla zona denuclearizzata del Pacifico meridionale. Rarotonga (Isole Cook), 6 agosto 1985.

Depositario: Segretariato del Forum delle Isole del Pacifico

Vigenza internazionale: dall'11 dicembre 1986

Vigenza per l'Italia: –

Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari. New York, 4 dicembre 1989.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 20 ottobre 2001

Vigenza per l'Italia: dal 20 ottobre 2001

Provvedimento legislativo: L. n. 210 del 12 maggio 1995

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Convenzione sul divieto di sviluppo, produzione, stoccaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. Ginevra, 3 settembre 1992.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 29 aprile 1997

Vigenza per l'Italia: dal 29 aprile 1997

Provvedimenti legislativi: L. n. 496 del 18 novembre 1995; L. n. 93 del 4 aprile 1997

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: Dichiarazione all'atto della firma, confermata all'atto della ratifica.

Testo della dichiarazione:

“As a Member State of the European Community, the Government of Italy will implement the provisions of the Convention on the Prohibition of Chemical Weapons, in accordance with its obligations arising from the rules of the Treaties establishing the European Communities to the extent that such rules are applicable.”

Protocollo (IV) relativo alle armi laser accecanti, allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'uso di talune armi convenzionali. Vienna, 13 ottobre 1995.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 30 luglio 1998

Vigenza per l'Italia: dal 13 luglio 1999

Provvedimento legislativo: L. n. 290 del 30 luglio 1998

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: Dichiarazione all'atto della firma, confermata all'atto della ratifica.

Testo della dichiarazione:

Declaration in relation to article 1:

“It is the understanding of Italy that the provisions of the Additional Protocol which by their contents or nature may also be applied in peacetime, shall be observed at all times.”

Trattato relativo a un'area denuclearizzata nel Sudest asiatico. Bangkok, 15 dicembre 1995.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 27 marzo 1997

Vigenza per l'Italia: –

Trattato di Pelindaba, istitutivo di una zona denuclearizzata in Africa. Il Cairo, 12 aprile 1996

Depositario: Unione africana

Vigenza internazionale: dal 15 luglio 2009

Vigenza per l'Italia: –

Protocollo (II) relativo al divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi, come modificato il 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'uso di talune armi convenzionali. Ginevra, 3 maggio 1996.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 3 dicembre 1998

Vigenza per l'Italia: dal 13 luglio 1999

Provvedimento legislativo: L. n. 290 del 30 luglio 1998

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: Dichiarazione all'atto della firma.

Testo delle dichiarazioni:

Declaration in respect of article 1:

"It is the understanding of Italy that the provisions of the amended Protocol which by their contents or nature may be applied also in peacetime, shall be observed at all times."

Declaration in respect of article 2:

"Under article 2 of the amended Protocol II, in order to fully address the humanitarian concerns raised by anti-personnel land-mines, the Italian Parliament has enacted and brought into force a legislation containing a far more stringent definition of those devices. In this regard, while reaffirming its commitment to promote the further development of international humanitarian law, the Italian Government confirms its understanding that the word 'primarily' is included in article 2, paragraph 3 of the amended Protocol II to clarify that mines designed to be detonated by the presence, proximity or contact of a vehicle as opposed to a person, that are equipped with anti-

handling devices, are not considered anti-personnel mines as a result of being so equipped.”

Declaration in respect of article 5, paragraph 2 (b):

“Under article 5 of the amended Protocol II, it is the understanding of the Italian Government that article 5 (paragraph 2) does not preclude agreement in connection with peace treaties and related agreements among concerned states to allocate responsibilities under this paragraph in another manner which reflects the spirit and purpose of the article.”

Convenzione sul divieto d'impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine antipersona e sulla loro distruzione. Oslo, 18 settembre 1997.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 1° marzo 1999

Vigenza per l'Italia: dal 1° ottobre 1999

Provvedimento legislativo: L. n. 106 del 26 marzo 1999

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Roma, 17 luglio 1998.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 1° luglio 2002

Vigenza per l'Italia: dal 1° luglio 2002

Provvedimenti legislativi: L. n. 232 del 12 luglio 1999; L. n. 237 del 20 dicembre 2012

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Secondo Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L'Aja, 26 marzo 1999.

Depositario: UNESCO

Vigenza internazionale: dal 9 marzo 2004

Vigenza per l'Italia: dal 10 ottobre 2009

Provvedimento legislativo: L. n. 45 del 16 aprile 2009

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Protocollo facoltativo alla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati. New York, 25 maggio 2000.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 12 febbraio 2002

Vigenza per l'Italia: dal 9 giugno 2002

Provvedimento legislativo: L. n. 46 dell'11 marzo 2002

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: Dichiarazione all'atto della ratifica.

Testo della dichiarazione:

“The Government of the Italian Republic declares, in compliance with article 3:

- That Italian legislation on voluntary recruitment provides that a minimum age of 17 years shall be required with respect to requests for early recruitment for compulsory military service or voluntary recruitment (military duty on a short-term and yearly basis);

- That the legislation in force guarantees the application, at the time of voluntary recruitment, of the provisions of article 3, paragraph 3, of the Protocol, inter alia, as regards the requirement of the consent of the parent or guardian of the recruit.”

Emendamento all'art. 1 della Convenzione sul divieto o la limitazione dell'uso di talune armi convenzionali. Ginevra, 21 dicembre 2001.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 12 maggio 2004

Vigenza per l'Italia: dal 1° settembre 2004

Provvedimento legislativo: L. n. 131 del 28 aprile 2004

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Protocollo (V) relativo ai residui bellici esplosivi, allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'uso di talune armi convenzionali. Ginevra, 28 novembre 2003.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 12 novembre 2006

Vigenza per l'Italia: dall'11 agosto 2010

Provvedimento legislativo: L. n. 173 del 12 novembre 2009

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Protocollo (III) addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e relativo all'adozione di un emblema distintivo addizionale. Ginevra, 8 dicembre 2005.

Depositario: Svizzera

Vigenza internazionale: dal 14 gennaio 2007

Vigenza per l'Italia: dal 29 luglio 2009

Provvedimento legislativo: L. n. 178 del 15 ottobre 2008

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Trattato sulla zona esente da armi nucleari in Asia centrale. Semipalatinsk, 8 settembre 2006.

Depositario: Kirghizistan

Vigenza internazionale: dal 21 marzo 2009

Vigenza per l'Italia: –

Convenzione sulle munizioni a grappolo. Dublino, 30 maggio 2008.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 1° agosto 2010

Vigenza per l'Italia: dal 1° marzo 2012

Provvedimento legislativo: L. n. 95 del 14 giugno 2011

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Emendamento all'art. 8 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Kampala, 10 giugno 2010.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 26 settembre 2012

Vigenza per l'Italia: dal 26 gennaio 2023

Provvedimento legislativo: L. n. 202 del 10 novembre 2021.

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, relativi al crimine di aggressione. Kampala, 11 giugno 2010.

Depositario: ONU

Vigenza per l'Italia: dal 26 gennaio 2023

Provvedimento legislativo: L. n. 202 del 10 novembre 2021

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Emendamento all'art. 124 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. L'Aja, 26 novembre 2015.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: -

Vigenza per l'Italia: -

Provvedimento legislativo: L. n. 200 del 4 dicembre 2017

Riserve/Dichiarazioni rilevanti dell'Italia: –

Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. New York, 7 luglio 2017.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 22 gennaio 2021

Vigenza per l'Italia: –

Emendamento all'art. 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Armi che utilizzano agenti microbici o altri agenti biologici, o tossine). New York, 14 dicembre 2017.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 2 aprile 2020

Vigenza per l'Italia: –

Emendamento all'art. 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Armi il cui effetto principale è quello di provocare ferite con schegge non localizzabili ai raggi X nel corpo umano). New York, 14 dicembre 2017.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 2 aprile 2020

Vigenza per l'Italia: –

Emendamento all'art. 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Armi laser accecanti). New York, 14 dicembre 2017.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 2 aprile 2020

Vigenza per l'Italia: –

Emendamento all'art. 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Deliberata riduzione alla fame dei civili). L'Aja, 6 dicembre 2019.

Depositario: ONU

Vigenza internazionale: dal 14 ottobre 2021

Vigenza per l'Italia: –